



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI PROCURA GENERALE SICILIA

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE
DELLA REGIONE SICILIANA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Requisitoria del Pubblico Ministero

Maria R. A. Aronica

UDIENZA DEL 25 NOVEMBRE 2023



CORTE DEI CONTI

PREMESSA

Il giudizio di parifica del bilancio regionale costituisce il momento finale in cui, a seguito di un'interlocuzione istruttoria con l'Amministrazione sempre più intensa ed ispirata ad un principio di leale collaborazione, si realizza la verifica del rispetto della legalità finanziaria e degli equilibri di bilancio.

All'esito della parificazione, le Sezioni Riunite accertano che il rendiconto, al termine dell'esercizio finanziario in cui si registrano i risultati della gestione, risulti conforme ai principi contabili e, soprattutto, a quelli di veridicità ed affidabilità nella registrazione dei dati, fondamentali per rendere gli stessi conoscibili ed agevolmente intellegibili non solo per gli addetti ai lavori ma anche per il cittadino, per il quale l'operato dell'Amministrazione in relazione alle politiche previsionali espresse nel bilancio deve essere, con un imperativo categorico, trasparente.

Nell'ambito di tale giudizio, al Pubblico Ministero, che interviene a "*tutela dell'interesse oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente*"¹, compete valutare i dati contabili e gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta dalle Sezioni Riunite, anche in contraddittorio con la Regione, per verificarne lo scostamento dai parametri di legittimità e regolarità, per segnalare eventuali patologie economiche e amministrative e proporre eventuali interventi idonei ad assicurare l'equilibrio di bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di gestione delle politiche pubbliche.

La Requisitoria svolta dal Procuratore arricchisce inoltre l'osservazione dei risultati della gestione dell'esercizio finanziario di un profilo di carattere eminentemente pratico, fondato sull'analisi delle criticità e delle eventuali patologie della gestione amministrativa delle finanze regionali.

Il Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 25 gennaio 2023. Sul tale documento il Collegio dei Revisori², in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, ha espresso il proprio parere.

¹ Corte Costituzionale 27/4/2017, n. 89.

² Nominato con Decreto Presidenziale n. 59/ser1/sg del 21 febbraio 2022.

In omaggio alle osservazioni formulate³ dal Collegio nel predetto parere, sono state apportare alcune modifiche al Rendiconto; in particolare, rispetto alla deliberazione n. 54/2023, sono stati sostituiti alcuni documenti⁴ ed è stata conseguentemente adeguata la relazione sulla gestione. Le intervenute modifiche sono state approvate con la deliberazione della Giunta di Governo n. 124 del 21 marzo 2023.

Il Rendiconto è stato trasmesso in data 28 marzo 2023 alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana e una copia è stata depositata presso gli uffici di questa Procura Generale.

Il documento contabile, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai connessi riepiloghi e dai prospetti di sintesi riguardanti il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri e il prospetto del risultato di amministrazione, nonché dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, ha accertato che l'esercizio si è chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a - **6.181.008.406,59**

Prima di rassegnare le conclusioni nell'ambito dell'odierno giudizio di parifica è utile premettere le vicende che hanno visto e vedono coinvolti i rendiconti degli esercizi precedenti, per delineare la cornice all'interno della quale si è formato il presente Rendiconto.

Con riguardo all'esercizio finanziario 2019 si rinvia a quanto riferito nella Requisitoria, formulata sul giudizio di parifica del rendiconto 2020, il 3 dicembre 2022 e, in particolare, alla ricostruzione che in essa è stata fatta in ordine al gravame, proposto da questa Procura Generale, avverso la decisione n. 6/2021/SSRR/PARI, che si pronunciava sui saldi espressi dal rendiconto 2019, nonché alle sentenze delle Sezioni Riunite in speciale composizione⁵,

³ Il Collegio ha espresso " *parere positivo per l'approvazione del rendiconto 2021 con riserva a rettificare il documento all'allegato n. 10 - prospetto F.C.D.E- e allegato n. 8 - prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione- con la conseguenziale rettifica degli altri prospetti/allegati la cui correzione può avere anche refluenza*". Nota di trasmissione n. prot. n. 256 del 7 marzo 2023.

⁴ Sono stati sostituiti i documenti di seguito elencati: 6 - Quadro generale riassuntivo; 7 - Equilibri di bilancio; 8 - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 10 - FCDE ALL_10; 24 - Costi per missione; 26 - Relazione al Rendiconto generale 2021; 26 - Appendice relazione 2021; 29 - Conto economico; 30 - Stato patrimoniale attivo; 31 - Stato patrimoniale passivo; 32 - Nota integrativa alla contabilità economica; 37 - Allegato a 1) Risultato di amministrazione - quote accantonamento.

⁵ Sentenza n. 20/2021/DELC - ricorso avverso la decisione n. 6/2021/PARI, resa dalle Sezioni Riunite per la Regione siciliana della Corte dei conti, sulla parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 2019 e per la correzione di un errore materiale contenuto nella predetta decisione.

della Corte di Cassazione⁶ e della Corte Costituzionale⁷ che, in conseguenza delle problematiche sollevate, hanno affermato principi di diritto, risolto conflitti di attribuzione e dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni.

Da ultimo, sempre sull'esercizio 2019, è intervenuta la sentenza definitiva delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 9/2023/DELC, del 9 giugno 2023, che, accogliendo il secondo motivo di ricorso della Procura Generale, ha accertato che *“il risultato di amministrazione al 31.12.2019, come parificato dalle Sezioni riunite siciliane, va rideterminato in <<Riga C>> (poste vincolate) in aumento di euro 127.848.927,87, con effetto sul saldo finale di <<Riga E>>”*.

In relazione al Giudizio di parifica sul Rendiconto 2020 si rammenta che, in data 3 dicembre 2022, la Corte dei conti, nella propria decisione, oltre ad aver dichiarato irregolari numerose poste di bilancio⁸, ha sospeso il giudizio sollevando, con due separate ordinanze⁹, questioni di legittimità costituzionale sia in ordine *“agli aspetti concernenti l'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario”* sia con riguardo *“alle spese sostenute nell'esercizio 2020 per il finanziamento annuale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. Sicilia) a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale”*.

Alla data odierna si è in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale.

L'intervento della Corte costituzionale sulle problematiche di bilancio indotte dalla crescente rilevanza del giudizio di parificazione del Rendiconto regionale è indice della

⁶ Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 304/2023, depositata il 9.1.2023 – ricorso avverso la sentenza n. 20/2021 della Corte dei conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, depositata il 17.12.2021;

⁷ Corte Costituzionale Sentenza n. 184/2022 - Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti sorto a seguito del dispositivo della sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, letto all'udienza del 7 ottobre 2021, e della citata sentenza n. 20/2021/DELC, e Sentenza n. 233/2022 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norma impugnata: Art. 6 della legge della Regione siciliana 17/03/2016, n. 3 – dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione.

⁸ Le dichiarazioni di non regolarità più consistenti, oltre alle risultanze della deliberazione n. 113/2022/GEST del 30 giugno 2022, riguardano “gli impegni e i corrispondenti pagamenti registrati sul capitolo 476521, per il complessivo importo di euro 94.701.366,41, nella misura e nei limiti delle spese sostenute in applicazione dell'art. 13 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata con sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021”. Inoltre, la Corte dei conti ha dichiarato irregolare il prospetto relativo al risultato di amministrazione, riguardo ai seguenti accantonamenti a) il Fondo crediti dubbia esigibilità; b) il Fondo residui perenti; c) il Fondo perdite società partecipate; d) il Fondo contenzioso; e) il mancato accantonamento di un apposito fondo a copertura integrale del rischio di esigibilità dei residui attivi contabilizzati sul capitolo 3415. Infine, il prospetto relativo al Risultato di Amministrazione è stato dichiarato irregolare anche con riferimento alle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, per i vincoli da trasferimenti e per i vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

⁹ Ordinanza n. 1/2023/PARI e Ordinanza n. 2/2023/PARI.

espansione dell'area di garanzia al cosiddetto "diritto costituzionale finanziario": posto, infatti, che "i diritti costano", ne risulta conseguenzialmente che, per assicurare i valori irrinunciabili in cui si manifestano le libertà ed i diritti fondamentali degli individui, oggetto primario di tutela della Carta fondamentale, non può prescindersi dalla tutela, coperta da garanzia costituzionale, della finanza pubblica, che a sua volta si declina, ai fini della sua intellegibilità, nel bilancio, bene pubblico e patrimonio comune di tutti.

In tale ottica assumono fondamentale rilievo le più recenti pronunce della Corte Costituzionale, tra le quali giova richiamare la recente sentenza n. 165/2023 con la quale la Consulta nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2020, n. 33¹⁰, ha cristallizzato i principi più volte enunciati in tema di equilibrio e copertura.

La sentenza espressamente asserisce: *«la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese»* (sentenza n. 197 del 2019). Si è già rilevato, in precedenza, che *«copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano "una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale"»,* infatti, *«"la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (sentenza n. 192 del 2012)»* (sentenze n. 274 del 2017 e n. 184 del 2016).

I consistenti buchi di bilancio degli anni precedenti hanno insegnato come la programmazione delle spese, in un'ottica di prudenza e sostenibilità, nonché l'accorto uso delle risorse finanziarie siano la funzione principale che i cittadini si aspettano, oggi dagli organi politici, chiamati ad una avveduta gestione delle risorse attraverso interventi

¹⁰ La legge regionale del 28 dicembre 2020, n. 33 - Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 - è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa.

normativi che tengano conto della necessità di assicurare la copertura finanziaria delle spese e gli equilibri di bilancio a vantaggio e a tutela delle future generazioni, sulle quali non può e non deve farsi ricadere il peso e l'onere di scelte avventate e disinvolute.

Seguendo fissamente tale rotta, che è insieme obiettivo e meta, il Giudice costituzionale, nella richiamata pronuncia, ha altresì chiarito come la programmazione e la copertura finanziaria siano elementi indefettibili per assicurare un corretto *“ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull'effettivo mantenimento degli impegni elettorali, “onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività”*» (ex plurimis, sentenze n. 168 del 2022 e n. 184 del 2016). Il fine ultimo del bilancio, difatti, è quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari anche sovranazionali, oltre che del principio di equità intra e intergenerazionale (ex plurimis, sentenze n. 235 del 2021 e n. 18 del 2019).

Questo, in estrema sintesi, lo scenario in cui si colloca il Rendiconto generale per l'esercizio 2021 che, da quanto riportato nella relazione sulla gestione¹¹, si adeguerebbe *“tanto ai rilievi mossi dalla Corte dei conti quanto agli elementi per i quali il giudizio di parificazione sul rendiconto 2020 è stato sospeso, operando al riguardo specifici accantonamenti anche a fronte delle eventuali passività che potrebbero emergere all'esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti”*.

La Sezione di controllo, con la Deliberazione n. 270/2023/GEST, ha approvato la relazione sugli esiti della verifica del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 e ha dichiarato non regolari numerosi residui attivi e passivi tra quelli campionati sulla base dei criteri e delle metodologie fissati con la deliberazione n. 149/2023/INPR del 17 maggio 2023¹².

Rinviando per l'indicazione analitica dei provvedimenti dichiarati irregolari alle richieste conclusive, si anticipa che su 66 residui attivi campionati, per un importo complessivo di

¹¹ Cfr. Pag. 8 e ss. Allegato 26 al Rendiconto -Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2021 e Appendice Relazione 2021.

¹² La deliberazione n. 149/2023 INPR del 17 maggio 2023 ha disposto che, per la verifica del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, la popolazione degli atti scelti dal Collegio comprende solo le categorie dei residui attivi e dei residui passivi. Il campionamento è stato epurato delle partite con valore-soglia inferiore a euro 50.000

euro 780.688.050,83 ne sono stati dichiarati irregolari 14, per un totale di euro 102.719.139,34, mentre dei 66 residui passivi, pari a euro 373.093.218,94, ne sono stati dichiarati irregolari 24, per un importo totale di euro 4.940.737,52.

Le Sezioni Riunite per la Regione siciliana nella Camera di consiglio dei giorni 10 e 11 ottobre 2023, convocata con ordinanza n. 3/2023/SS.RR./PARI del 6 ottobre 2023, hanno esaminato e approvato le relazioni istruttorie, gli atti e i documenti relativi al contraddittorio preliminare del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021.

In data 17 ottobre 2023 sono pervenute a questa Procura le già menzionate relazioni contenenti le risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione. Le Sezioni Riunite, con ordinanza n. 4/2023, hanno fissato la data del 13 novembre 2023 per il contraddittorio nella Camera di consiglio con le Parti (Amministrazione regionale e Ufficio di Procura generale della Corte dei conti per la Regione siciliana).

Sono, altresì, pervenute numerose controdeduzioni dell'Amministrazione regionale¹³ alle osservazioni formulate per il contraddittorio.

Si espongono, di seguito, alcune considerazioni sugli aspetti ritenuti di maggiore significatività, sia positivi che fonte di criticità, emersi dalle attività di accertamento svolte dalle Sezioni Riunite per la Regione siciliana.

Il prospetto dimostrativo che segue espone il risultato contabile di amministrazione determinato in euro **3.643.067.710,15**, costituito dal fondo cassa al 31 dicembre 2021 pari a euro **4.054.939.957,20** aumentato dell'ammontare complessivo dei residui attivi pari a euro **5.412.974.857,26** e diminuito della somma complessiva dei residui passivi pari a euro **4.087.206.173,43** al netto del Fondo pluriennale vincolato di euro **1.737.640.930,88**, nel rispetto del disposto dell'art. 42 del D. Lgs. n. 118/2011.

All'esito della scomposizione del risultato di amministrazione e della determinazione dei fondi accantonati e vincolati, emerge il dato negativo del totale parte disponibile per euro **- 6.181.008.406,59**. Tale dato presenta, comunque, un miglioramento rispetto ai disavanzi

¹³ Nota prot. n. 26 ottobre 2023; Nota prot. n. 124852 dell'8 novembre 2023; Nota prot. n. 61070 del 9 novembre 2023; Nota prot. n. 126583 del 10 novembre 2023; Nota prot. n. 58874 del 10 novembre 2023.

registrati negli esercizi precedenti pari rispettivamente a euro - 6.842.282.431,72 nel 2020 e - 6.887.404.039,40 nell'esercizio 2019.

Parimenti si registra un miglioramento nel risultato di amministrazione lettera A che passa da euro 846.406.007,45 del 2019 ad euro 2.454.473.976,47 del 2020, per attestarsi ai 3.643.067.710,15 di euro nel 2021.

Allargando lo sguardo sui dati riportati nel Conto del bilancio riferiti alla gestione di competenza, alla luce delle rettifiche effettuate¹⁴, le entrate in conto competenza complessivamente accertate nel 2021 ammontano a euro **24.040.704.886,07**, quelle riscosse ad euro **22.080.616.378,12** con un tasso di riscossione complessivo del 91,85 per cento. Le somme non riscosse hanno generato residui attivi pari a euro **1.960.087.628,65**.

Le spese in conto competenza impegnate nel 2021 e imputate nello stesso esercizio ammontano a euro **22.631.691.389,78** mentre sono state imputate agli esercizi successivi spese per euro **1.737.640.930,88**, finanziate dal Fondo pluriennale vincolato. A fronte delle spese complessivamente impegnate nell'esercizio (22.631.691.389,78), i pagamenti in conto competenza sono stati di euro **20.328.657.019,41**, oltre ad euro **25.227.163,04** relativi a pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12/2021, con un tasso di pagamento dell'89,94 per cento. Sono, pertanto, rimaste spese da pagare che hanno generato residui passivi per euro **2.277.807.207,33**.

¹⁴ Rappresentate nella voce "rettifiche più esatti accertamenti passività - rettifica per differenza tra saldo altri movimenti di tesoreria e pignoramenti - per euro 2.728.967,77" -Voce 13 del prospetto "Situazione finanziaria dei fondi ordinari della Regione". La descrizione analitica delle rettifiche si rinvia a pag. 19 del parere reso dal Collegio dei revisori.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			3.098.732.042,25
Riscossioni	(+)	2.540.964.451,69	22.080.616.378,12
Pagamenti	(-)	3.311.488.732,41	20.328.657.019,41
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)		4.080.167.120,24
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		25.227.163,04
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)		4.054.939.957,20
Residui attivi	(+)	3.452.887.228,61	1.960.087.628,65
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	(-)	1.809.938.966,10	2.277.807.207,33
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)		422.103.149,22
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)		1.303.272.070,99
Fondo pluriennale vincolato per spese in attività finanziarie	(-)		12.265.710,67
Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2020 (A)	(=)		3.643.067.710,15

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021:	
Parte accantonata:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	298.539.607,10
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le Regioni)	536.738.701,24
Fondo anticipazioni liquidità	2.202.468.651,28
Fondo perdite società partecipate	17.447.339,12
Fondo contenzioso	470.712.149,05
Altri accantonamenti	996.370.058,22
Totale parte accantonata (B)	4.522.276.506,01
Parte vincolata:	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	20.500.542,78
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.999.974.778,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	475.355.523,82
Altri vincoli	780.000.000,00
Totale parte vincolata (C)	5.275.830.845,08
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	25.968.765,65
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-6.181.008.406,59
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

1) RISULTANZE GENERALI DEL RENDICONTO

L'analisi condotta dalle Sezioni Riunite sul conto del bilancio delinea un quadro che illustra risultati chiari e positivi, ma al contempo rimarca reiterate anomalie e irregolarità.

Infatti, con riguardo al **risultato della gestione di competenza** il bilancio della Regione siciliana, a conclusione dell'esercizio finanziario 2021, registra un risultato positivo di euro (+) 728.499.083,41, tenuto conto del saldo in avanzo (euro 1.409.013.496,29) tra accertamenti (euro 24.040.704.886,07) e impegni (euro 22.631.691.389,78) e del saldo negativo delle diverse componenti del Fondo Pluriennale Vincolato (euro - 680.514.412,88), in parte entrata (euro 1.057.126.518,00) e in parte spesa (euro 1.737.640.930,88).

Tale risultato, riferiscono le Sezioni Riunite, è da imputare, prevalentemente, all'effetto combinato dell'accertamento di maggiori entrate correnti di euro (+) 176.546.562,52 rispetto alle previsioni assestate di bilancio (+1,02%), nonché di economie di spesa corrente pari ad euro (+) 1.065.580.301,39 (-6,18%). Il beneficio finale dei fattori considerati sulla gestione di parte corrente è, dunque, pari a euro (+) 1.242.126.863,91.

Quanto al **risultato della gestione dei residui**, viene segnalato un avanzo di euro (+) 457.365.682,51, imputabile alla variazione in aumento dei residui attivi per euro (+) 420.525.811,46, alla diminuzione dei residui attivi per euro (-) 72.606.621,18 e alla eliminazione di residui passivi per euro (+) 109.446.492,23.

In definitiva, il **risultato complessivo della gestione** beneficiando delle positive operazioni di competenza e in conto residui restituisce una variazione in crescita del risultato di amministrazione (lett. A) il cui dato complessivo, nell'esercizio 2021, è pari a euro 3.643.067.710,1, in aumento rispetto al risultato dell'esercizio 2020 (euro 2.454.473.976,47).

Con riferimento **agli equilibri di bilancio**¹⁵, determinati in base alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 118 del 2011 dall'equilibrio dei tre saldi - risultato di competenza

¹⁵ L'ordinamento contabile distingue tre diversi equilibri di bilancio: **equilibrio di competenza** (D/1), che equivale al risultato di competenza non negativo da conseguire ai fini del rispetto dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Il saldo, dunque, è essenzialmente costituito dalle entrate per gli accertamenti di competenza (Titoli I-II-II-IV-V), comprensive dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato in entrata, cui sono detratte le spese

(D/1), equilibrio di bilancio (D/2) ed equilibrio complessivo (D/3) -, le Sezioni Riunite hanno accertato il rispetto del vincolo costituito dal risultato di competenza non negativo (D/1), pari a euro (+) 1.335.124.991,93, e il raggiungimento sia dell'equilibrio di bilancio (D/2) di euro (+) 965.262.389,53 sia dell'equilibrio complessivo (D/3) di (+) 380.003.134,56. Tuttavia, in ordine al saldo finale del risultato di competenza (D/1), hanno rimarcato l'incidenza delle irregolarità riscontrate dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana con la deliberazione n. 270/2023/GEST, concernente gli esiti delle operazioni di verifica sulla legittimità/regolarità di talune partite finanziarie del Rendiconto generale dell'esercizio 2021¹⁶ che, pur non inficiando il conseguimento del principale vincolo di finanza pubblica nel 2021, costituito dal Risultato di competenza non negativo ($D/1=A/1+B/1$), ne determinano la correzione in euro (+) 1.235.457.671,66, a fronte dell'importo di euro (+) 1.335.124.991,93 annotato nel prospetto degli Equilibri di bilancio.

Sul fronte della **gestione di cassa**, le Sezioni Riunite hanno messo in evidenza che nel conto del bilancio risulta un saldo, pari a euro (+) 953.478.947,19, che mostra una crescita ulteriore rispetto al dato positivo registrato alla fine dell'esercizio 2020 e che consente una ulteriore crescita delle disponibilità di cassa. Difatti alla data del 31 dicembre 2021 le risorse in giacenza presso l'Istituto cassiere, Banca Unicredit S.p.A., ammontano complessivamente a euro **4.054.939.957,20**¹⁷ in aumento del 30,86 per cento rispetto all'omologo dato registrato nel 2020, pari a euro 3.098.732.042,25.

Inoltre, nel referto delle Sezioni Riunite risulta che, nel corso del 2021, l'Amministrazione regionale non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria né ha fruito delle norme nazionali che, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno posto a disposizione degli enti territoriali nuove anticipazioni di liquidità.

per gli impegni di competenza, gli stanziamenti per l'eventuale disavanzo da ripianare in relazione agli esercizi precedenti e le risorse confluite nel fondo pluriennale di spesa; **equilibrio di bilancio** (D/2), consistente nella somma algebrica tra il risultato di competenza e gli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli effettuati nel bilancio di previsione dell'esercizio in considerazione; **equilibrio complessivo** (D/3), derivante dalla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio e le variazioni degli accantonamenti effettuata in occasione dell'approvazione del rendiconto. Il saldo svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e le relazioni con il risultato di amministrazione.

¹⁶ Cfr. pag. 5 della presente Requisitoria.

¹⁷ Cfr. pag. 30, nota 33 sul disallineamento riscontrato dall'organo di revisione tra la cassa di diritto (euro 4.052.210.989,44), risultante dalle operazioni registrate sul Conto del bilancio, e le maggiori disponibilità liquide della cassa di fatto (euro 4.054.939.957,20), per una differenza di euro 2.728.967,76.

Nonostante il positivo riscontro del valore finale del fondo di cassa dell'esercizio 2021, non essendo lo stesso di per sé sintomatico di sana e virtuosa amministrazione¹⁸, le Sezioni Riunite, in linea con i precedenti giudizi di parificazione, hanno svolto un approfondimento in merito alla quantificazione della **cassa vincolata**, comprensiva delle risorse vincolate riferibili a trasferimenti (c.d. fondi extraregionali, natura fondi 2-32) e di quelle alimentate da fondi propri per vincoli attribuiti dall'ente, vincoli derivanti da leggi e principi contabili e per altri vincoli (c.d. fondi regionali, natura fondi n. 1).

Dall'istruttoria condotta è emerso che l'importo della cassa vincolata di fine esercizio è di euro **5.594.243.225,49**, evidentemente superiore al fondo di cassa effettivo registrato alla fine dell'esercizio (euro 4.054.939.957,20); la differenza pari a euro **1.539.303.268,29** tra il fondo di cassa finale dell'esercizio e la cassa vincolata rappresenta le liquidità destinate a spese vincolate, invece utilizzate per altre finalità; liquidità che negli esercizi successivi dovranno essere ripristinate per dare copertura sia a nuove obbligazioni da contrarre, sia a quelle già scadute e/o in scadenza.

Sul punto questo PM deve rilevare, come per lo scorso esercizio, la necessità di azzerare - o, comunque, di tendere all'azzeramento - dell'impiego della cassa vincolata per scopi diversi, fenomeno con potenziale di rischio per gli equilibri di bilancio e che rappresenta altresì una forma impropria di finanziamento di altre spese. Tutto ciò al di là del fatto, rappresentato dalla Regione *“che non sussiste una disciplina specifica per le Regioni, oltre a quella inerente alla cassa per la sanità, di porre un vincolo cogente sui flussi di cassa, a parte la verifica di un'adeguata provvista di liquidità”*.

Altro rilievo mosso dalle Sezioni Riunite ha avuto ad oggetto le incongruenze tra le riscossioni e i pagamenti del Conto del bilancio e i dati ufficiali SIOPE scaricabili dall'omonimo sito istituzionale¹⁹. A tal riguardo, comunque, l'Istituto cassiere e l'Amministrazione regionale hanno chiarito che le anomalie riscontrate hanno tratto origine da errori nel caricamento dei dati sul sistema SIOPE nel corso del 2021, a causa della duplicazione di taluni titoli di riscossione o pagamento. Le Sezioni Riunite,

¹⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 101 del 2018 «[i] saldi attivi di cassa [...] non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative [...] in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell'ente».

¹⁹ In definitiva, il Conto del bilancio e il conto giudiziale registrano, rispettivamente, minori riscossioni per euro 520,35 e maggiori pagamenti per euro 2.893.268,29 rispetto ai prospetti scaricabili dal sito istituzionale SIOPE.

pertanto, hanno ritenuto che i chiarimenti resi e documentati in sede istruttoria, fossero idonei a consentire il riscontro della correttezza dei flussi di cassa riprodotti nell'allegato n. 28 del Rendiconto generale (Prospetto dati SIOPE - Entrate e Spese). Da ultimo, sui profili relativi alla **cassa del settore sanitario**, oggetto di approfondimento nel paragrafo dedicato al sistema sanitario regionale, è stato accertato che i disallineamenti dell'importo delle riscossioni per euro 31.471,07 sono riferiti a maggiori riscossioni segnalate come anomalia informatica da parte del Tesoriere Unicredit²⁰.

Le Sezioni Riunite hanno affrontato la tematica inerente ai conti correnti postali verificando che il saldo finale delle disponibilità liquide, presenti sui 14 conti che l'Amministrazione ha dichiarato di possedere, è pari a euro 30.432.910,11, che tale importo non concorre alla quantificazione della "cassa finale" scaturente dalle registrazioni della **contabilità finanziaria**, pari a euro **4.054.939.957,20**, e che trova corrispondenza nel fondo di cassa finale del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. In altri termini, le registrazioni effettuate secondo i principi contabili della **rendicontazione economico-patrimoniale**²¹, diversamente dalle operazioni della gestione finanziaria (confluite nel conto del bilancio, e conseguentemente, nel risultato di amministrazione), indicano un maggiore valore finale delle disponibilità liquide, pari a euro **4.085.372.867,11**, comprensivo delle somme in giacenza presso i conti correnti postali. Tale situazione contabile non sembrerebbe al momento un'irregolarità censurabile in quanto la Regione, operando in osservanza ai principi contabili e alle istruzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha proceduto a riversare nel principale conto di tesoreria le somme in giacenza alla data del 31 dicembre 2021 nei primi giorni dell'anno 2022, entro il termine di 15 giorni lavorativi prescritto dall'ordinamento contabile²².

²⁰ Le maggiori riscossioni, non rientranti nel perimetro sanitario, che sono state segnalate dal Tesoriere Unicredit come anomalia informatica sono relative a: capitolo 1023, art. 14, per l'importo di euro 429,01; capitolo 7720, per l'importo di euro 12.623,30; capitolo 3316, art. 5 per l'importo di euro 11.330,20; capitolo 3316, art. 6, per l'importo di euro 7.088,56.

²¹ All'interno dello Stato Patrimoniale dell'esercizio 2021, l'importo di euro 30.432.910,11 è stato imputato al punto 2 della voce IV dell'Attivo ("Disponibilità liquide"), sotto la rubrica "Altri depositi bancari e postali", mentre al punto 1.a della medesima voce, nella rubrica intestata al "Conto di Tesoreria-Istituto Tesoriere", è stato ascritto l'importo di euro 4.054.939.957, pari al saldo di cassa di fine esercizio del conto di tesoreria.

²² Cfr. D.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 4.1: «Le modalità di attuazione della "riscossione" rispettano i seguenti principi: [...] obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi».

Tuttavia, in ordine alla predetta contabilizzazione, le Sezioni Riunite hanno evidenziato la possibile divergenza tra la rappresentazione contabile dei fatti gestionali e il postulato della *veridicità*. Ciò in conseguenza dell'imputazione delle liquidità in giacenza presso i conti correnti postali, al momento della chiusura dell'esercizio, alla competenza di un esercizio successivo (nel caso di specie, l'anno 2022) a quello in cui è avvenuta l'effettiva riscossione delle diverse entrate cui sono intestati i depositi (ossia, l'anno 2021), in conseguenza dell'effettivo riversamento delle somme nel conto di Tesoreria.

La prassi di considerare "incassate" solo le somme versate nel conto di tesoreria principale e rilevare gli incassi effettuati su altri conti correnti solo a seguito del riversamento della liquidità nel conto di tesoreria principale risulta comune a molti enti territoriali. Si è resa necessaria, pertanto, una maggiore esplicitazione delle prescrizioni cui attenersi nella predisposizione delle scritture contabili. Difatti, il MEF con decreto ha introdotto un aggiornamento dei principi contabili a decorrere dall'esercizio 2023, e ha fissato le modalità di effettuazione delle registrazioni contabili concernenti il prelevamento delle somme in giacenza presso i depositi postali alla data del 31 dicembre, enunciando – con inequivoca formulazione testuale – il criterio dell'imputazione delle entrate all'esercizio nel quale è avvenuto il materiale introito delle somme, indipendentemente dalla circostanza che l'operazione di riversamento abbia avuto manifestazione nell'anno successivo²³.

Altro aspetto su cui si sono soffermate le Sezioni Riunite ha riguardato la misura dell'utilizzo del risultato di amministrazione negli enti in disavanzo, ossia il rispetto dei limiti al finanziamento della spesa mediante l'applicazione in bilancio del risultato

²³ In particolare, in base all'art. 2, comma 1, lett. a), recante l'aggiornamento del paragrafo 3.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, è adesso previsto quanto segue: «L'accertamento per cassa è effettuato sulla base di tutte le entrate effettivamente riscosse, sia nel conto di tesoreria principale, sia nei conti correnti bancari e postali intestati all'ente dedicati alla riscossione di specifiche entrate. Nel corso della gestione le entrate riscosse nei conti bancari e postali possono essere accertate per cassa anche in occasione del periodico riversamento nel conto di tesoreria principale. In ogni caso, al fine di garantire la completa registrazione delle entrate di competenza dell'esercizio, le entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, devono essere accertate per cassa, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Si tratta pertanto delle entrate riscosse nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno, che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio. La reversale di incasso di tali entrate è emessa nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.3». Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), recante l'introduzione del nuovo paragrafo 4.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, è così disposto: «Dopo l'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato alla fine dell'esercizio, le eventuali somme incassate alla data del 31 dicembre nei conti bancari e postali intestati agli enti dedicati alla riscossione di specifiche entrate, costituiscono disponibilità liquide dell'ente alla fine dell'esercizio. Il crescente utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e digitale dei debiti nei confronti delle PA ha determinato un aumento di tali disponibilità liquide presso i conti bancari e postali alla data del 31 dicembre [...]».

di amministrazione del precedente esercizio negli enti in disavanzo, circostanza che ricorre nel caso della Regione siciliana.

Dall'esame dei documenti contabili e al netto dei rilievi fatti all'Amministrazione²⁴ sui valori delle poste di bilancio effettivamente da utilizzare nel calcolo, le Sezioni Riunite hanno accertato che il limite dell'utilizzo della quota accantonata, vincolata e destinata del risultato di amministrazione per il finanziamento della spesa in corso di esercizio sembrerebbe rispettato e restituisce un importo di euro 627.037.713,62.

Tuttavia, dall'esame degli allegati a corredo del consuntivo si è rilevata una discrasia, tra la richiamata quota ascrivibile all'utilizzo del risultato di amministrazione (pari a euro 627.037.713,62) e la somma delle voci concernenti l'applicazione al bilancio dell'esercizio 2021 delle quote accantonate e vincolate pari complessivamente a euro 671.295.082,45. Pertanto, l'importo dell'applicazione dell'avanzo accantonato e vincolato riportato nei richiamati allegati è maggiore di quello risultante dalle registrazioni del Conto del bilancio, generando una differenza di euro 44.257.369,83.

L'Amministrazione regionale con memoria scritta per la pre-parifica ha rappresentato di condividere le osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite e che si conformerà ad esse nei prossimi documenti di consuntivo.

Altra tematica oggetto di approfondimento in contraddittorio riguarda le variazioni di bilancio intervenute dopo la data del 31 dicembre 2021 (Bozza relazione SS.RR., pagg. 45,46).

Le Sezioni Riunite al tal riguardo hanno accertato che, dopo la chiusura dell'anno 2021, non sono stati approvati provvedimenti legislativi di variazione del bilancio in relazione all'esercizio oggetto di rendicontazione, ma che, tuttavia, sono state apportate variazioni in via amministrativa²⁵; pertanto hanno rilevato che gli atti di

²⁴Dalla relazione delle Sezioni Riunite emerge che l'Amministrazione, nell'operare la verifica del limite all'utilizzo dell'avanzo, ha erroneamente preso a riferimento il valore dell'accantonamento per residui perenti relativo all'esercizio 2020 (euro 577.554.583,43) in luogo del corretto valore del FCDE del medesimo anno (euro 169.266.275,71). Il refuso, tuttavia, non inficia le conclusioni finali sul rispetto del limite in esame.

²⁵ Le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 intervenute nell'esercizio 2022 con atti amministrativi sono: - Decreto del Ragioniere Generale n. 183 del 17 03 2022, successivamente rettificato con il Decreto del Ragioniere Generale n. 2186 del 20 12 2022; - Decreto del Ragioniere Generale n. 916 del 30 06 2022, che ha rettificato le variazioni apportate con il Decreto del Ragioniere Generale n. 888 del 30 06 2021; I decreti n. 183/2022 e n. 2186/2022 apportano le riduzioni dell'avanzo applicato e del Fondo Pluriennale Vincolato applicato, a fronte di talune variazioni di bilancio disposte nel corso dell'esercizio finanziario 2021, anche per gli esercizi successivi, le cui correlate somme iscritte nella spesa risultano,

gestione in questione devono considerarsi irregolarmente assunti sia per il mancato rispetto del principio contabile di annualità del bilancio da cui discende il corollario della sua immodificabilità superato il termine ultimo dell'anno finanziario, sia per il rischio che le operazioni sottostanti ai provvedimenti *de qua* disattendano le corrette procedure di contabilizzazione delle variazioni al bilancio.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno sottolineato che le quote presunte del risultato di amministrazione applicate al bilancio e non effettivamente utilizzate, anche qualora abbiano dato luogo alla costituzione del FPV e sia mancata l'assunzione degli impegni pluriennali, confluiscono tra le economie al momento della chiusura dell'esercizio e sono imputate alle quote libere oppure alla parte accantonata, vincolata o destinata agli investimenti in base alla propria specifica disciplina sostanziale (art. 42 del D.lgs. n. 118 del 2011 e allegato 4/2, paragrafo 9.2.).

Sul punto l'Amministrazione regionale con apposita memoria e in sede di contraddittorio ha riferito che *“i provvedimenti di variazioni di bilancio (...) apportano variazioni tecniche che non possono essere effettuate prima della chiusura dell'esercizio finanziario; esse consentono di determinare con esattezza l'ammontare delle quote del FPV e dell'avanzo applicate al bilancio, distinte per fonti di provenienza. Dette variazioni riducono l'avanzo e il FPV a quanto effettivamente utilizzato attraverso gli impegni assunti durante l'esercizio finanziario, sugli stanziamenti di spesa finanziati con le predette quote di avanzo e di FPV, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti sull'utilizzo del risultato di amministrazione. Per tali considerazioni, i predetti provvedimenti non possono essere qualificati come un espediente per dare ulteriore copertura della spesa a valere sull'esercizio in gestione o di quelli successivi, senza investirne la Giunta regionale, in quanto non modificano le quote del risultato di amministrazione oggetto della deliberazione di detto Organo che stabilisce le quote dell'avanzo presunto dell'esercizio precedente. Infatti, se è vero che le quote di avanzo applicate al bilancio, e non effettivamente utilizzate, confluiscono tra le economie e concorrono a formare l'avanzo di amministrazione, è pur vero che il medesimo effetto sul risultato di amministrazione si ottiene riducendo gli stanziamenti di spesa non impegnati, insieme alle correlate quote di avanzo applicato e di FPV che le avevano finanziate; ciò dà*

in tutto o in parte, non utilizzate, mediante impegni o prenotazioni, per gli esercizi 2021 e seguenti. Il decreto n. 916/2022 rettifica il decreto n. 888/2021 in quanto per mero errore non erano state ridotte per gli esercizi 2021 e 2022 sul capitolo di spesa 525105 le somme non impegnate ma iscritte con l'utilizzo dell'avanzo.

conferma del fatto che i provvedimenti di variazione in questione non interessano in alcun modo gli atti di gestione (accertamenti ed impegni), unici a concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, proprio perché intervengono esclusivamente su previsioni di bilancio non oggetto di atti gestori e quindi non generano nuova spesa”.

Questo PM non ritiene le argomentazioni fornite dall’Amministrazione idonee a superare il rilievo formulato dalle Sezioni Riunite, pertanto, considera irregolari le variazioni in via amministrativa.

Ripiano del disavanzo nell’esercizio 2021

La decisione di parificazione riguardante l’esercizio 2018 (deliberazione n. 6/2019/SSRR/PARI del 13 dicembre 2019) aveva accertato un notevole disavanzo da recuperare ai sensi dell’art. 42, comma 12, D.lgs n.118/2011: sia il disavanzo sorto nell’esercizio 2018 (pari a euro 1.026.618.749,46, che avrebbe dovuto essere recuperato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura regionale ai sensi dell’art. 42, comma 12, terzo periodo), sia l’importo complessivo delle quote di disavanzo non recuperate alla medesima data (pari a euro 1.103.965.100,71, che avrebbe dovuto essere interamente recuperato nell’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 42, comma 12, primo periodo).

Il mancato ripiano del disavanzo proveniente dall’esercizio 2018 è stata una delle questioni più complesse esaminate nella parifica precedente per l’esercizio 2020. In proposito è doveroso ricordare brevemente quanto rilevato in quella sede. La Regione, per consentire un recupero più agevole aveva introdotto una speciale normativa con D.lgs. n. 158/2019 del 27/12/2019 (norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana) che, all’art. 7, stabiliva un percorso di rientro che prevedeva un recupero decennale, molto più dilazionato di quello ordinario, termine ridotto a tre anni qualora, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello stesso Decreto legislativo, lo Stato e la Regione non avessero sottoscritto un accordo con impegni della Regione a fronte del beneficio. Ma l’accordo non intervenne nei 90 giorni previsti e, pertanto, il ripiano avrebbe dovuto essere eseguito, come stabilito dallo stesso art. 7 D.lgs. n. 158/2019 in tre anni anziché in 10. È solo il successivo D.lgs. n. 8/2021 del 18 gennaio 2021 che stabilì un termine più lungo per la stipula dell’accordo e, quindi, per beneficiare del

regime più favorevole del recupero decennale; pertanto, fino al mutamento della norma e alla sottoscrizione dell'accordo, il ripiano avrebbe dovuto avvenire in tre anni per come autorizzato dal D.lgs. n. 158/2019. Ne derivò che il disavanzo 2018, nelle sue due quote (disavanzo 2018 nuovo e disavanzo per quote non recuperate riferite a esercizi precedenti al 2018), in applicazione del D.lgs. n. 158/2019 e del D.lgs. n. 8/2021, avrebbe dovuto essere ripianato, per il 2019 e per il 2020, secondo un piano triennale in osservanza del principio "*tempus regit actum*", dal 2021 in poi secondo un piano decennale. Ma la Regione non ripianò seguendo queste coordinate. La conseguenza fu che, per l'esercizio 2020, si verificò un sottodimensionamento del valore complessivo degli stanziamenti a titolo di spese per il Disavanzo di amministrazione - recupero del disavanzo - pari a euro 461.889.971,86, allocati all'interno di alcuni capitoli del *Conto del bilancio* (capitoli di spesa nn. 1, 4, 6, 14 e 15), rispetto a quelli effettivamente da iscrivere in applicazione del citato art. 7 del D.lgs. n. 158/2019, interpretato secondo il principio del "*tempus regit actum*" (euro 1.328.793.634,66), con una differenza negativa di - 866.903.662,80.

Nelle memorie prodotte nella pre-parifica dello scorso anno (per l'esercizio 2020) la Regione si era giustificata, sostanzialmente, invocando il sopravvenuto periodo emergenziale che aveva determinato la mancata sottoscrizione dell'Accordo nei termini; inoltre, adducendo che si era attivata ma i vari deliberati di modifica della Commissione paritetica non avevano sortito esito favorevole; che, solo successivamente, era stato finalmente adottato il D.lgs. di attuazione n. 8 del 2021 (di gennaio) che stabilì il termine del 31 gennaio 2021. In definitiva, la Regione riteneva che non potessero esserle addebitate le conseguenze di un ritardo a lei non imputabile (per l'emergenza Covid e per i ritardi dello Stato). Ma queste argomentazioni non furono ritenute sufficienti a superare il problema dell'efficacia non retroattiva della legge: del D.lgs. di attuazione n. 8/2021 che stabilì un termine più lungo per stipulare l'accordo (fine gennaio 2021) e che non poteva che operare per l'avvenire, considerato che le norme in questione (art. 7 D.lgs. n. 158/2019 e successiva modifica con D.lgs. n. 8/2021) sono derogatorie del regime ordinario di cui all'art. 42, comma 12, D.lgs. n. 118/2011 e quindi, in disparte la questione di costituzionalità, di stretta applicazione.

Sotto altro profilo si è dubitato della stessa legittimità costituzionale delle suddette norme per contrasto con l'art. 117 Cost. che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e per contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione, che introducono una deroga ingiustificata - rispetto alle altre Regioni - al regime ordinario del recupero del disavanzo. Secondo la Regione le suddette norme di attuazione avrebbero dovuto prevalere, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti. Ma nella parifica per il decorso esercizio si è ritenuto che queste argomentazioni non potessero superare la questione fondamentale, cioè che l'armonizzazione contabile e, in particolare, la disciplina sul ripiano del disavanzo (che ne è fondamentale espressione) è competenza esclusiva statale, pertanto, non derogabile dalla Regione, né con legge regionale né con legge rinforzata di attuazione dello Statuto, nonostante gli accordi intervenuti. L'armonizzazione contabile non è materia contemplata dallo Statuto della Regione siciliana e quindi la Regione non può modificare, sia pure con legge di attuazione dello Statuto, una materia di competenza esclusiva con riguardo ad un suo fondamentale aspetto: il ripiano del disavanzo. Di conseguenza è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sul punto - per l'importanza che riveste ai fini della quantificazione delle quote di ripiano del disavanzo - e il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Le Sezioni Riunite, nel sottoporre a verifica il perseguimento degli obiettivi intermedi di recupero del disavanzo di amministrazione, hanno riscontrato la presenza, nella relazione sulla gestione per l'esercizio 2021, dell'erronea quantificazione del risultato di amministrazione (lett. E) riferito all'esercizio 2020. L'Amministrazione non avrebbe ancora recepito il peggioramento di euro 107.065.426,66, accertato con la decisione n. 2/2022/PARI, riportando nelle tabelle relative alla composizione del disavanzo il risultato di amministrazione registrato a chiusura dell'esercizio 2020, pari a euro - 6.842.282.431,72. Pertanto, le Sezioni Riunite hanno rilevato che *“deve essere rettificato l'importo di euro (-) 6.842.282.431,72 della parte disponibile del risultato di amministrazione - quale risultante dal precedente rendiconto dell'esercizio 2020 approvato, allo stato attuale, solo dall'organo esecutivo - portando in aggiunta il valore del peggioramento di euro 107.065.426,66 accertato nella predetta*

pronuncia, così da pervenire al risultato finale di una quota di disavanzo pari a euro (-) 6.949.347.858,38”.

In ordine al rilievo suesposto, in sede di pre -parifica, l'Amministrazione nulla ha dedotto. Inoltre, i Magistrati Istruttori, nell'analizzare le contabilizzazioni effettuate dall'Amministrazione per il predetto recupero, hanno illustrato una complessa situazione dovuta all'intrecciarsi e al susseguirsi di norme specifiche in materia, nonché alla questione di legittimità costituzionale in atto pendente sull'esatta quantificazione degli stanziamenti definitivi da iscriversi nel Conto del bilancio dell'esercizio 2020 in relazione al disavanzo finanziario; questione che ha portato, come si è detto, alla sospensione del giudizio di parificazione sul Rendiconto generale per l'esercizio 2020.

Considerato che le verifiche sugli obblighi intermedi del ripiano del disavanzo di amministrazione sono preordinate a garantire il “*principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici [che] è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost (...)*”²⁶ le Sezioni Riunite hanno manifestato consistenti dubbi riguardanti l'applicazione della speciale disciplina regionale²⁷, definita unica nel suo genere e sulla quale incombe ancora il vaglio della Suprema Corte. Tale normativa, di fatto, ha consentito che il bilancio dell'esercizio 2021 beneficiasse di numerose eccezioni in ordine agli stanziamenti di competenza concernenti il recupero complessivo del disavanzo.

In dettaglio, il Conto del bilancio dell'esercizio 2021 registra stanziamenti definitivi per il Disavanzo finanziario complessivamente pari a **euro 100.000.000,00**, in riferimento ai seguenti capitoli di spesa:

- a) **euro 47.341.217,87** sul capitolo n. 1 (*Disavanzo finanziario presunto relativo ai fondi ordinari della Regione*);

²⁶ Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018, § 2 del considerato in diritto.

²⁷ La disciplina sostanziale di riferimento, sottostante agli obblighi di recupero del disavanzo nell'esercizio 2021, è contenuta nell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli), come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, e nell'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 (Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023). Le disposizioni in questione sono integrate dalle prescrizioni dell'Accordo sottoscritto in data 14 gennaio 2021 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana.

- b) **euro 0** sul capitolo n. 4 (*Disavanzo finanziario per l'anno 2014, relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015*), in relazione al disavanzo registrato alla fine dell'esercizio 2014;
- c) **euro 0** sul capitolo n. 6 (*Disavanzo complessivo alla data del 1° gennaio 2015 determinato per effetto del riaccertamento straordinario dei residui da riassorbire in trenta esercizi finanziari a partire dal 2015*), in relazione al disavanzo da extradeficit conseguente al riaccertamento straordinario dei residui;
- d) **euro 0** sul capitolo n. 14 (*Ripiano disavanzo ai sensi del comma 874 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2017;
- e) **euro 0** sul capitolo n. 15 (*Disavanzo finanziario per l'anno 2018 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in dieci esercizi finanziari a partire dal 2019*), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2018;
- f) **euro 52.658.782,13** sul capitolo n. 16 (*Disavanzo finanziario per l'anno 2019 relativo ai fondi ordinari della Regione*), in relazione al disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2019.

Tale ripartizione, come anticipato, deriva dall'applicazione della speciale disciplina posta dall'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 158 del 2019 e dall'art. 5 della legge regionale 30 del 2021 la quale ha escluso che, a carico del bilancio dell'esercizio 2021, ricadessero stanziamenti di spesa per il ripiano delle «quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018», con ribaltamento dei correlati oneri finanziari sugli esercizi successivi.

Ad aggravare tale scenario vi sono i dubbi di costituzionalità dell'art. 7 del D.lgs. n. 158/2019 sollevati nel corso del precedente giudizio di parificazione che, se accolti dalla Consulta, determinerebbero l'illegittimità della posta di disavanzo iscritto in spesa nel bilancio 2020, in quanto gravemente sottostimata, con la immediata conseguenza della compromissione del principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione di fine esercizio, nella misura in cui quest'ultimo non ha registrato, in termini di recupero del *deficit*, il miglioramento imposto dalla disciplina statale, con potenziale travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione.

Coerentemente le Sezioni Riunite, utilizzando la metodologia già impiegata nel precedente giudizio di parificazione, hanno profilato l'applicazione della normativa statale in alternativa alla speciale disciplina di attuazione delle Statuto con riferimento agli stanziamenti relativi al disavanzo, che ha restituito una quantificazione degli stessi nettamente superiore di quelli registrati nel Conto del bilancio dell'esercizio 2021.

In particolare:

- a) in relazione al disavanzo accertato alla data del 31 dicembre 2014, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente **euro 496.047.208,43**;
- b) in relazione al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente **euro 771.650.097,78**;
- c) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2017, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro **12.481.257,22**;
- d) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2018, nell'esercizio 2021 avrebbero dovuto essere stanziati complessivamente euro **923.956.874,51**;
- e) in relazione al disavanzo ordinario della gestione del 2019, ricade sul 2021 lo stanziamento della quota di competenza di **euro 52.658.782,13**.

In definitiva, secondo la ricostruzione fatta dalle Sezioni Riunite, a fronte degli stanziamenti registrati nel Conto del bilancio pari a **euro 100.000.000,00** ed effettuati per effetto della disciplina sostanziale di ripiano seguita dalla Regione siciliana, in applicazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 158 del 2019 e dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2021, la Regione, in ossequio agli obblighi di programmazione imposti dalla disciplina statale, ossia dell'art. 42, comma 12, primo e terzo periodo del D.lgs. n. 118/2011, avrebbe dovuto quantificare i predetti stanziamenti di spesa in **euro 2.256.794.220,07**.

Le Sezioni Riunite, anche per il presente giudizio di parificazione, hanno manifestato dubbi di legittimità costituzionale circa la disciplina applicata per il ripiano del disavanzo della Regione siciliana e contenuta nelle norme di attuazione dello Statuto (art. 7, comma 1, D.lgs. n. 158/2019, come modificato dall'art.1, comma 1, del D.lgs. n. 8/2021).

Infine, sempre con riguardo al ripiano del disavanzo, le Sezioni Riunite, hanno acceso i riflettori sulle sopravvenienze normative sottolineando che, da un lato, il D.lgs. n. 87 del 2022²⁸, modificando l'art 7 del D.lgs. n. 158 del 2019, ha consentito di alleggerire l'ammontare finale degli stanziamenti delle quote di competenza con riferimento all'esercizio 2022, innestando, pertanto, sul percorso di rientro decennale un'ulteriore previsione eccezionale e in deroga; dall'altro la legge 197 del 2022²⁹ consente alla Regione siciliana un nuovo percorso di rientro decennale, a quote costanti, del «*disavanzo relativo all'esercizio 2018 e [del]le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022*» a decorrere dall'esercizio 2023 e sulla base degli impegni già definiti con lo Stato nell'Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021.

Le Sezioni Riunite riferiscono che, alla luce del richiamato assetto normativo e al fine di permettere la necessaria programmazione finanziaria in riferimento agli esercizi in corso di gestione, la Giunta regionale³⁰ ha approvato il "*Piano di rientro dal disavanzo presunto al 31 dicembre 2022*", prevedendo un momentaneo percorso di rientro basato sulle risultanze temporanee dei rendiconti disponibili e dei dati del bilancio pre-consuntivo.

²⁸ L'art. 1 del decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 87 ha introdotto nell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019 il seguente comma 2-bis: «*Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al secondo esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio è subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo*».

²⁹ Art. 1, commi da 841 a 845, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

841. *La Regione siciliana è autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022.*

842. *Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032.*

843. *La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente.*

844. *In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonché in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841.*

845. *In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa.*

³⁰ Deliberazione n. 67 del 10 febbraio 2023 i cui contenuti sono stati trasfusi nell'allegato n. 18 approvato con l'art. 3, comma 1, lett. r), della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023 - 2025) - G.U.R.I. n. 9 del 1° marzo 2023.

In ordine al ripiano del disavanzo la Regione, in sede di contraddittorio del 13 novembre 2023, ribadendo sostanzialmente quanto rappresentato con previa memoria, ha confermato che per l'esercizio 2021 è stato applicato l'art. 7 del D.lgs. 158/2019 in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Ha, altresì, fatto presente che *“reputa superato ogni riferimento ad obblighi di recupero del disavanzo discendenti dalla previgente normativa, nella considerazione che il legislatore nazionale ha voluto ridisegnare in toto il piano di rientro dalle quote del disavanzo 2018, introducendo nuove modalità e un diverso lasso temporale entro il quale ripianare le quote non recuperate”*.

Tuttavia, ha precisato che le quote di disavanzo da ripianare negli esercizi 2023 e successivi sono state calcolate partendo dall'ipotesi che le quote di disavanzo accertate con il rendiconto 2018 non fossero state recuperate alla chiusura degli esercizi 2020, 2021 e 2022, conformandosi alla metodologia già suggerita nel 2020 e riproposta dalle Sezioni Riunite nell'esercizio finanziario preso in esame.

Accordo Stato Regione 14 gennaio 2021

Le Sezioni Riunite, in occasione del presente giudizio di parifica, hanno dato atto della certificazione degli adempimenti ricadenti nell'Accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021 - riguardanti l'obbligo di riduzione strutturale della spesa corrente - richiedendo direttamente al MEF gli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico per il ripiano del disavanzo della Regione siciliana, costituito con decreto ministeriale n. 27214 del 21 febbraio 2022.

Pertanto, in sede istruttoria è stata acquisita, presso il predetto Ministero, la documentazione riguardante l'analisi dei dati finanziari dell'esercizio 2021 dalla quale è emerso il rispetto degli impegni assunti dalla Regione siciliana con il predetto Accordo nel primo anno del piano di rientro e, conseguentemente, la possibilità di continuare a fruire del regime agevolato di ripiano del disavanzo, secondo la speciale disciplina posta dall'art. 7 del D.lgs. n. 158/2019.

Tuttavia, non si può non riferire che il già menzionato Tavolo ha ricusato la certificazione di ampia parte dei risparmi di spesa corrente proposti dalla Regione siciliana in ordine al punto n. 2 dell'Accordo:

- lettera f) *Riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei forestali;*

- lettera m) *Riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti e società ricompresi nel GAP; riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società del GAP;*
- lettera o) *Ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa individuate dalla Regione in esercizio della propria autonomia finanziaria.* In proposito, il Tavolo tecnico ha stabilito che gli ulteriori risparmi di spesa decisi dalla Regione siciliana debbano discendere da specifici e individuati provvedimenti amministrativi e/o legislativi e non da situazioni occasionali oppure da contingenti scelte di politiche di bilancio. In conseguenza il Tavolo tecnico ha, altresì, respinto la proposta di asseverare risparmi di spesa per euro 76.398.321,31 ascrivibili ad eterogenee voci di parte corrente, il cui decremento è stato considerato, in parte, privo del requisito della strutturalità e, in altra parte, scaturente da una sostanziale dequalificazione della spesa corrente, in ragione delle ricadute negative sulla qualità generale dei servizi. Pertanto, sono state escluse dalla certificazione spese quali: restituzione somme per *split payment*; spese regionali per elezioni amministrative e regionali; indennità ed interessi di mora; rimborso di imposte; decrementi dei fondi regionali destinati alla disabilità e alla non autosufficienza; riduzione dei trasferimenti di parte corrente agli enti locali.

A tal riguardo l'Amministrazione ha tenuto a precisare, nella memoria per la pre-parifica, che, nonostante le previsioni dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, siano da ritenersi ormai superate alla luce dell'accordo del 16 ottobre 2023: *“la Regione ha ritenuto incongrua e assolutamente insufficiente la valutazione ministeriale dei risparmi computabili conseguiti dalla Regione per l'anno 2021, contestandone modalità e quantificazione, sicché (...) si sono fornite dettagliate e documentate controdeduzioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze volte a comprovare il conseguimento di risparmi strutturali di spesa ben più rilevanti di quelli riconosciuti dagli uffici ministeriali: tale relazione, seppur oggetto di confronto preliminare per le vie brevi con il MEF non è stata successivamente oggetto di rivalutazione, posto che nelle more sono state avviate le trattative per la modifica del previgente accordo, sfociate nel testo sottoscritto in data 16 ottobre 2023”*.

Trasporto Pubblico Locale - Cap. 476521

A seguito di quanto statuito nella decisione n. 2/2022/PARI sul rendiconto 2020 in relazione al capitolo 476521 “*spese per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale*” (parifica con riserva della somma di euro 66.461.802,85 e mancata parifica della somma di euro 94.701.366,41) le Sezioni Riunite hanno ritenuto necessario verificare l’adeguamento alla predetta Decisione da parte della Regione, nonché l’analisi della spesa impegnata a valere sul capitolo in esame nell’esercizio 2021.

Giova ricordare che le SS.RR., già in sede di parifica per l’esercizio 2020, hanno ritenuto che il capitolo di spesa n. 476521 non fosse parificabile - e, in parte, parificabile con riserva - nella misura e nei limiti in cui ha registrato spese sostenute in applicazione dell’art. 13 legge regionale n. 13 del 2019. Hanno rilevato che in presenza di un contratto nullo il privato avrebbe potuto esperire l’azione di ingiustificato arricchimento e l’Ente pubblico avrebbe potuto ripetere quanto versato in eccesso rispetto a quanto sarebbe spettato con l’azione per illecito arricchimento (oltre la stretta misura dell’indennizzo disciplinato dall’art. 2041 c.c.). Inoltre, hanno evidenziato che, in attesa di questi recuperi la Regione avrebbe dovuto accantonare nel risultato di amministrazione del successivo rendiconto relativo all’esercizio 2021 - in un apposito fondo rischi “*da recupero degli effetti finanziari dell’art. 13*” citato - una somma pari all’utile d’impresa. Più precisamente, nella decisione di parifica, hanno stabilito che:

- la Regione avrebbe dovuto procedere alla quantificazione - ex art. 2041 c.c. - dell’indennizzo eventualmente spettante alle imprese affidatarie del servizio di trasporto, in considerazione dell’utile d’impresa;
- gli impegni sul capitolo, sia per somme agli operatori sia per trasferimenti ai Comuni per l’assolvimento del servizio, erano dichiarati irregolari per la parte eccedente quanto spettante a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 13 della legge regionale n. 13/2019 e, quindi, non parificati;
- con riguardo alle somme impegnate a favore dei Comuni di Palermo, Catania e Messina accoglieva provvisoriamente le deduzioni della Regione che aveva comunicato che i predetti Comuni non avevano applicato il citato art. 13 dichiarato incostituzionale per avere gestito il servizio di trasporto pubblico locale attraverso società in *house providing*.

Ne è conseguita la mancata parifica – sul capitolo 476521 - della somma di euro 94.701.366,41 e la parifica con riserva della somma di euro 66.461.802,85 riguardante i suddetti grandi Comuni, demandando alla Regione la concreta verifica dell'affidamento in *house providing*.

Ciò posto, per l'esercizio 2021, le Sezioni Riunite chiedevano chiarimenti sia sulla concreta attuazione della Decisione di parifica per l'esercizio 2020 sul punto (trasporto pubblico locale) e, in particolare su come si fosse arrivati all'accantonamento di euro 1.415.208,66, sia sulle movimentazioni contabili sul relativo capitolo di spesa 476521.

In relazione alle modalità di attuazione della decisione di parifica per l'esercizio 2020, le SSRR, hanno chiesto chiarimenti sotto vari profili:

- *“sulla scorta di quali considerazioni e atti si è giunti alla conclusione che «...le corresponsioni erogate negli anni 2019, 2020 e 2021 alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico extraurbano che hanno presentato la rendicontazione, in costanza di attuazione della proroga di cui all'art. 13 della L.R. n. 13/2019 non hanno generato utile di impresa, eccedente l'indennizzo spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, pertanto, non si ritiene necessario effettuare alcun accantonamento»;*
- *come è stato calcolato «in via del tutto prudenziale e cautelativa» l'accantonamento di euro 1.053.042,79 nel R.A. 2021, in ordine «agli impegni ed ai connessi pagamenti effettuati nell'anno 2020 sempre in costanza dell'attuazione dell'art. 13 della L.r. n. 13/2019 nei confronti delle altre imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico extraurbano su committenza della Regione, che non hanno ancora provveduto a presentare il richiesto conto economico riclassificato»;*
- *come si è giunti alla stima «del potenziale utile di impresa netto/margine operativo netto» di euro 362.165,87, relativo «agli impegni ed ai trasferimenti operati a favore delle Amministrazioni Comunali ex art. 27 della L.r. n. 19/2005, nelle more di un puntuale riscontro ad opera dei Comuni che hanno beneficiato dei trasferimenti finanziari in regime di proroga ex art. 13 della L. r. n. 13/2019» e di specificare le modalità contabili con cui codesta Amministrazione ha proceduto ad “accantonare” la somma nell'avanzo di amministrazione 2021.*

Dalla risposta della Regione sono emerse perplessità sul metodo utilizzato per quantificare gli utili di impresa e, di conseguenza, sugli accantonamenti:

- *sia per la dichiarata assenza di un utile di tutte le aziende che hanno rendicontato e, pertanto, per l'assenza di accantonamenti - risultando tra l'altro inverosimile l'esercizio*

di attività in perdita per un periodo prolungato - sia per la mancata verifica in contraddittorio dei dati forniti dalle aziende;

- sia perché, con riguardo alle aziende che non hanno rendicontato e ai trasferimenti ai Comuni risulta, dalla stessa documentazione presentata dalla Regione, l'utilizzo di diversi criteri di stima dell'utile (1,30% e 5,31%) e dei consequenziali accantonamenti - rispettivamente di euro 1.053.042,79 e di euro 362.165,87 - calcolati all'1,30% anziché al 5,31%.

Quanto all'analisi della spesa effettuata a valere sul capitolo 476521 è emerso che sono stati assunti impegni per complessivi euro 161.715.638,71, di cui provenienti dalla perenzione euro 271.118,42 e sono stati effettuati pagamenti e trasferimenti per complessivi euro 152.660.595,53.

La Regione ha confermato di avere eseguito gli affidamenti ex art. 13 della l.r. n. 13/2019, nel 2021 e, dopo il sindacato di incostituzionalità, ex art. 92 c. 4 del d.l. n. 18/2020, per complessivi:

- euro 67.937.876,98, di cui: euro 8.934.296,15 ex art. 13 l.r. n. 13/2019 (01/01-17/02/2021) ed euro 59.003.580,83 ex art. 92 c. 4 ter d.l. n. 18/2020 per quanto riguarda le aziende;
- euro 21.002.497,05, di cui euro 2.651.493,27 ex art. 13 l.r. n. 13/2019 (01/01-17/02/2021) ed euro 18.351.003,78 ex art. 92 c. 4 ter d.l. n. 18/2020 per i trasferimenti agli enti locali; in proposito, si deve dire che la Regione ha scorporato gli importi dei trasferimenti ai Comuni di Catania, Messina e Palermo, per un totale di euro 66.262.417,46, importo parificato con riserva l'anno scorso (parifica per l'esercizio 2020).

La Regione con riguardo al Trasporto pubblico locale ha trasmesso, in allegato alla prima memoria propedeutica al contraddittorio del 13 novembre 2023, la nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di cui si evidenziano alcuni stralci: *“L'accantonamento che questa Amministrazione ha operato per gli anni 2020 e 2021 per ciascuna azienda esercente il TPL è pari al saldo del 4%, ad oggi non erogato, calcolato sul corrispettivo annuo. A questo si aggiunge l'1,3% accantonato nel fondo rischi istituito. L'accantonamento totale in atto è pari al 5,31%. Quanto all'importo accantonato per passività potenziali del Risultato di Amministrazione nell'apposito Fondo istituito “Fondo rischi da recuperi degli effetti finanziari dell'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019” (rimborsi presso gli operatori del servizio di TPL) è stato accantonato solo l'1,3% nella considerazione che le erogazioni alle aziende non sono state interamente effettuate nelle*

more delle rendicontazioni che le aziende tuttora inadempienti e/o i Comuni devono produrre. Una volta acquisite tutte le rendicontazioni, ancorché validate dai Revisori contabili esterni incaricati dalle aziende medesime, o dall'organo di revisione contabile interno, ove previsto, l'Amministrazione provvederà ad effettuare dei controlli mirati su un campione ancora da definire. Sarà cura di questa Amministrazione comunicare gli esiti dei controlli a codesta ecc.ma Corte. In caso di verifiche negative si attiveranno le procedure del caso”.

Le Sezioni Riunite, allo stato degli atti, hanno rilevato l'illegittimità-irregolarità dell'intero importo di euro 88.940.374,03, corrispondente agli impegni registrati sul capitolo n. 476521 per gli affidamenti alle aziende e i trasferimenti agli enti locali ex art. 13 l.r. n. 13/2019 ed ex art. 92, c. 4 ter, d.l. n. 18/2020.

Più in dettaglio si evidenzia che gli affidamenti, dopo la dichiarazione di incostituzionalità con sentenza n. 16 dell'11 febbraio 2021, sono stati ingiustificatamente prorogati, ex art. 92, c. 4 ter, d.l. n. 18/2020, eludendo le procedure di evidenza pubblica - comportamento stigmatizzato dalla Corte Costituzionale e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - pertanto, i relativi impegni sono da ritenere irregolari³¹.

³¹ La Regione, tra l'altro, ha riferito (nota prot. 43966 del 10/10/2023): *“A seguito della sentenza n. 16 dell'11 febbraio 2021 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del sopracitato art. 13 della l.r. n. 13/2019, al fine di assicurare la continuità dei servizi di trasporto, questo Dipartimento con nota n. 8256 del 15 febbraio 2021 ha manifestato l'intendimento di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 92 c. 4ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge n. 27/2020 alle aziende esercenti il tpl invitandole a fornire esplicita adesione alla proroga dei contratti già in essere prime della Sentenza n.16/2021... è stata approvata la proroga ai sensi dell'art. 92 c.4 ter del D.L. n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 mentre per i Comuni sono state trasferite le somme nella considerazione che le determinazioni in ordine alla prosecuzione ed alle modalità di gestione dei servizi afferiscono unicamente alla competenza degli enti locali. Ancora, in precedenza, con nota prot. 55849/2022, aveva rappresentato: “nel caso che ci occupa, infatti, come sopra anticipato e verosimilmente non noto alla Corte dei Conti, i rapporti contrattuali instaurati in base al disposto dell'art. 13 della L.r 13/2019 dichiarato incostituzionale, che hanno dato luogo alla spesa di € 12.720.930,35 asserita irregolare, hanno cessato la loro vigenza alla data del 15 febbraio 2021. In tale data l'Amministrazione regionale committente ha manifestato alle aziende di trasporto la propria determinazione negoziale alla prosecuzione dei contratti di esercizio in attuazione della diversa disposizione normativa espressamente prevista dall'Autorità statale ai sensi dell'art. 92, c.4 ter, del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L. 24.4.2020 n. 27, cui ha fatto seguito in data pressoché coeva la corrispondente accettazione ricettizia da parte delle aziende interessate, con conseguente novazione del titolo e fonte giuridica fondante la prosecuzione dei vigenti contratti di trasporto”.* La Sezione di controllo in sede di verifica per l'esercizio 2020 (deliberazione n.113/2022/GEST, aveva rilevato che “...in ordine a quanto rappresentato dalla Regione, il Collegio rileva che l'art. 92, comma 4 ter, utilizzato dalla Regione al fine di dimostrare la legittimità della proroga e l'assenza di elusione del giudicato costituzionale, si riferisce solo alle procedure di affidamento in corso, cioè a procedure di evidenza pubblica in corso di svolgimento, presupposto non sussistente per il contratto de quo, frutto di una proroga ex lege disposta in virtù di una norma regionale dichiarata incostituzionale; al riguardo la stessa Regione fa presente di aver proceduto alla pubblicazione dell'avviso di pre-informazione relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano passeggeri su autobus solo nel mese di dicembre 2020 (per la precisione, nella Gazzetta della Comunità 2020/S 248-618879 del 21 dicembre 2020), con conseguente impossibilità di reputare tale procedura “in corso” alla data del 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020 poi convertito in legge); peraltro, la Sezione osserva che anche la giurisprudenza amministrativa, esaminando analoga fattispecie, ha avuto modo di escludere la sussistenza dei presupposti di applicazione della norma proprio in ragione della riscontrata assenza di procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (cfr. TAR Bolzano, sentenza n. 43/2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6268/2021)”.

Si deve ricordare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva formulato osservazioni nella riunione del 18 luglio 2023 , con particolare riguardo alla mancata previsione e adozione di procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito del territorio della regione Sicilia :... l'Autorità

Anche questo PM ritiene illegittimo l'intero impegno di spesa non potendo trovare giustificazione alcuna non solo gli impegni fondati su contratti nulli ma anche quelli fondati sulla proroga ex art. 92, c. 4 ter, del d.l. n. 18/2020, non applicabile, comunque, alla fattispecie, che riguarda, sostanzialmente, affidamenti *ex novo*, come rilevato dalla Sezione di controllo in sede di verifica del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 (Deliberazione n. 113/2022/GEST).

ha avuto modo di rilevare come in Sicilia vige, dal 2005, un sistema cristallizzato di proroghe dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati con le stesse imprese già concessionarie dei servizi ai sensi della legge n. 1822/1939 e della legge regionale n. 10/1964. Tali contratti sono stati più volte prorogati, da ultimo fino al 31 agosto 2024, "nelle more degli affidamenti con gara". Ciò, nonostante siano medio tempore intervenute delle censure di illegittimità sia da parte della Corte costituzionale che della Corte dei conti. In particolare, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 13, legge regionale n. 13/2019, i contratti di servizio interessati sono di fatto cessati in quanto nulli, come evidenziato anche dalla Corte dei conti nel rilevare l'inapplicabilità dell'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 92, comma 4-ter, decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, esercitata dalla Regione Siciliana. Conseguentemente, anche l'ultima proroga disposta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 per ragioni di emergenza di fronte al rischio di interruzione del servizio, posando su contratti di fatto caducati, è da ritenersi illegittima... Con riguardo all'illegittimità di proroghe di questo tipo, deve ricordarsi quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale che, nel sottolineare come non sia consentito al legislatore regionale stabilire il rinnovo o la proroga automatica alla scadenza di concessioni di servizio di trasporto pubblico, in contrasto con i principi di temporaneità delle concessioni stesse e di apertura del mercato alla concorrenza, ha sottolineato che le proroghe dettano "vincoli all'entrata e incidono sullo svolgersi della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una potenziale disparità di trattamento tra operatori economici". Gli stessi principi sono stati enunciati anche dal Consiglio di Stato nei medesimi termini..."

2) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA E DESTINATA

Dal raffronto tra gli importi delle riscossioni e dei pagamenti riportati nel prospetto del risultato di amministrazione e la rappresentazione degli stessi nel conto del bilancio è emersa una discrasia³². A tal riguardo le Sezioni Riunite hanno verificato che la divergenza dei dati trova ragione nelle rettifiche apportate extracontabilmente al risultato di amministrazione al fine di risolvere il disallineamento tra la cassa di diritto, risultante dalle operazioni registrate sul conto del bilancio, e le maggiori disponibilità liquide della cassa di fatto in giacenza presso l'Istituto cassiere³³.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo³⁴, il risultato di amministrazione lett. A ha registrato un incremento pari a euro (+) 1.188.593.733,68, coincidente alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2021 (euro 3.643.067.710,15) e quello dell'esercizio 2020 (euro 2.454.473.976,47).

Con riferimento agli altri valori che compongono il risultato di amministrazione, a consuntivo del 2021 si è registrata la complessiva variazione in aumento di euro 527.319.708,55 degli accantonamenti e dei vincoli del risultato di amministrazione, rispettivamente per euro 359.325.195,31 (lett. B - parte accantonata) ed euro 167.994.513,24 (lett. C - parte vincolata). Infatti:

- a) la quota accantonata (lett. B) è aumentata da euro 4.162.951.310,70 a chiusura del 2020 al valore di euro 4.522.276.506,01 a fine esercizio 2021;
- b) la quota vincolata (lett. C) è aumentata da euro 5.107.836.331,84 a chiusura del 2020 al valore di euro 5.275.830.845,08 a fine esercizio 2021.
- c) la quota destinata agli investimenti non ha registrato variazioni e, per entrambi gli esercizi, l'importo è pari a euro 25.968.765,65.

³² Il totale delle riscossioni registrate nel risultato di amministrazione è pari a euro 24.621.580.829,81 mentre il totale delle riscossioni risultante dal conto del bilancio è pari a euro 24.621.581.709,11. Il totale dei pagamenti registrati nel risultato di amministrazione è di euro 23.640.145.751,82, mentre il totale dei pagamenti risultanti dal conto del bilancio è di euro 23.668.102.761,92.

³³ L'organo di revisione ha riscontrato un disallineamento tra la cassa di diritto (euro 4.052.210.989,44), risultante dalle operazioni registrate sul Conto del bilancio, e le maggiori disponibilità liquide della cassa di fatto (euro 4.054.939.957,20), per una differenza di euro 2.728.967,76. Al fine di ricomporre le discrasie tra la cassa di fatto e di diritto, nell'impossibilità di modificare le registrazioni contabili effettuate sul Conto del bilancio a titolo di riscossioni e pagamenti, sono state apportate modifiche extracontabili al valore delle corrispondenti voci all'interno del prospetto del Risultato di amministrazione:

- a) il valore delle riscossioni in conto competenza è stato ridotto dell'importo di euro 879,30 (lett. A);
- b) il valore dei pagamenti in conto residui è stato ridotto dell'importo di euro 2.729.847,06 (lett. A);
- c) tra gli Altri accantonamenti (lett. B) è stato registrato l'importo di euro 2.728.967,76, pari alla differenza tra i due saldi di cassa.

³⁴ Cfr. pag. 7 della presente Requisitoria un cui si evidenzia l'incremento del risultato di amministrazione lett. A.

In definitiva, sotto il profilo strettamente contabile, la gestione finanziaria dell'esercizio 2021 si è conclusa con un risultato "positivo" di euro (+) 661.274.025,13, essendosi registrato un miglioramento del risultato di amministrazione della lett. E (euro -6.181.008.406,59) rispetto al precedente esercizio 2020 (lett. E, euro -6.842.282.431,72).

Le Sezioni Riunite hanno svolto un significativo approfondimento sulla parte vincolata del risultato di amministrazione. In primo luogo, le stesse, dopo aver descritto le singole tipologie di vincoli³⁵ e i correlati importi che si ricavano dagli allegati al rendiconto, hanno rilevato che, nei predetti allegati, molti capitoli di entrata sono stati esposti senza una specifica correlazione a uno o più capitoli di spesa (e viceversa), restituendo così un quadro informativo inidoneo ad una sistematica ricostruzione delle relazioni intercorrenti tra gli aggregati contabili di natura vincolata.

La Regione, con deduzioni scritte per la pre-parifica, ha riferito che si adopererà per i successivi rendiconti ad adeguarsi alle raccomandazioni delle Sezioni Riunite, specificando, tuttavia, *"di avere operato conformemente alle indicazioni del paragrafo 13.7.2 dell'Allegato 4/1 al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i per i capitoli di spesa non indicati nell'allegato in quanto la spesa finanziata dalle entrate vincolate non è stata stanziata in bilancio (come ad esempio capitoli di entrata per recuperi e rimborsi); invece, per il caso specifico in cui la spesa è cofinanziata da risorse regionali non esiste uno specifico capitolo di entrata regionale da potere indicare"*.

La maggiore criticità mossa dalle Sezioni Riunite ha riguardato l'errato procedimento utilizzato dall'Amministrazione nella quantificazione della parte vincolata a causa dell'inesatta nettizzazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Di fatto alcuni importi relativi agli accantonamenti sono stati sottratti da capitoli/aggregati contabili di natura vincolata che non esponevano alcun avanzo

³⁵ La parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 della Regione siciliana ammonta complessivamente ad euro 5.275.830.845,08, ripartiti tra:

- vincoli derivanti da leggi e da principi contabili euro 20.500.542,78;
- vincoli derivanti da trasferimenti euro 3.999.974.778,48;
- vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro 475.355.523,82;
- altri vincoli euro 780.000.000,00.

(oppure un avanzo non capiente), generando così valori negativi che sono stati portati in detrazione dall'ammontare complessivo della parte vincolata.

L'ammontare complessivo dei valori negativi indebitamente sottratti alla parte vincolata è stato determinato dalle Sezioni Riunite nella misura di euro 8.433.391,44. Conseguentemente il saldo di lett. C e quello di lett. E del risultato di amministrazione devono entrambi essere ricalcolati in aumento del medesimo importo pari a euro 8.433.391,44, con la conseguenza di un peggioramento del disavanzo per un pari importo.

L'Amministrazione, in sede di contraddittorio del 13 novembre 2023, confermando quanto dedotto con memoria scritta, ha sostenuto che il metodo di calcolo relativo alla nettizzazione delle quote accantonate a titolo di FCDE risulta conforme ai principi contabili, alla luce della funzione fondamentale del fondo di cui trattasi che imporrebbe una nettizzazione per l'intera massa dei crediti. Ciò indipendentemente dalla circostanza che nell'aggregato vi siano poste contabili negative o incapienti.

La Regione testualmente riferisce: *" (...), la base di calcolo del FCDE sono i crediti (residui attivi) ed il calcolo dell'accantonamento viene effettuato secondo le norme di legge ed il relativo processo è appositamente declinato nella relazione sulla gestione; mentre, l'avanzo di amministrazione vincolato si determina quale differenza tra gli accertamenti (indipendentemente dalle riscossioni) e gli impegni (indipendentemente dai pagamenti). Può accadere che per un "giro", a fronte di un avanzo vincolato esiguo (in quanto storicamente gli impegni sono prossimi agli accertamenti), vi siano consistenti residui attivi e, pertanto, applicando alla massa dei residui attivi una percentuale di mancata riscossione storica significativa, si determini conseguentemente un FCDE che supera l'avanzo vincolato.*

Inoltre, si ritiene che le passività potenziali per mancata riscossione definitiva di crediti vanno riferite in maniera probabilistica all'intera massa dei residui attivi, cosicché la mancata riscossione di alcuni crediti in misura superiore alla percentuale ad essi specificamente riferita, o su residui attivi comunque non considerati nell'algoritmo di legge, venga normalmente compensata dai casi in cui la mancata riscossione non raggiunge la relativa percentuale specifica; in tal senso il FCDE deve essere considerato un accantonamento relativo all'intera massa dei crediti, in quanto la considerazione dei singoli capi o dei singoli capitoli attiene meramente alle modalità di calcolo".

Questo PM non ritiene le argomentazioni fornite dall'Amministrazione idonee a superare il rilievo formulato dalle Sezioni Riunite e concorda sul procedimento indicato dalle stesse per la corretta determinazione dei valori della parte vincolata. Pertanto, il saldo di lett. C e quello di lett. E del risultato di amministrazione dovranno essere entrambi ricalcolati in aumento dell'importo di euro 8.433.391,44, per l'indebita sottrazione di accantonamenti a FCDE.

Con riguardo alle diverse tipologie di vincoli, per la **quota per vincoli derivanti da legge e da principi contabili** si rinvia all'analisi fatta dalle Sezioni Riunite in merito all'indebitamento. In proposito si riporta quanto detto dalla Regione nella Relazione al rendiconto: *"La quota per vincoli derivanti da legge e da principi contabili ammonta ad euro 20.500.542,78, già vincolata negli esercizi precedenti, ... corrisponde alla copertura dei rischi derivanti del peggioramento dell'indice di rating regionale stabilito nei contratti, in relazione ai contratti swap ancora in essere stipulati dall'Amministrazione regionale"*.

Con riguardo alla **parte vincolata per trasferimenti, di importo pari** ad euro 3.999.974.778,48, non è stato possibile addivenire ad una compiuta ricostruzione dei raggruppamenti contabili da cui hanno tratto origine le singole quote di avanzo, poiché o non è stata riportata la descrizione dei capitoli elencati, ovvero i capitoli di entrata sono stati codificati con la sigla "xxxx". In ogni caso le Sezioni Riunite hanno dato atto che: *"nell'ambito dei precedenti cicli di controllo è ripetutamente emersa la questione concernente l'alterazione del calcolo della posta relativa ai "Vincoli derivanti da trasferimenti" determinata dalla presenza dei c.d. "vincoli negativi", ossia di valori negativi esposti all'interno dei prospetti analitici allegati al rendiconto Diversamente dagli esercizi precedenti, in questa occasione la voce in esame è stata quantificata, in conformità alle indicazioni espresse dalla Corte nel corso del tempo, senza includere nel calcolo alcun valore negativo"*.

Con riguardo alla **quota per vincoli formalmente attribuiti dall'ente**, quantificata in euro 475.355.523,82, le iniziali incongruenze rilevate tra l'importo di euro 25.243.945,22 e la somma delle quote accantonate al FCDE con quelle accantonate al Fondo perenzioni sono state ritenute superate. Infatti, la differenza di 1.086.813,00 rappresenta la quota accantonata al Fondo perenzioni, che era stata già detratta dalla parte destinata agli investimenti, con la conseguenza che la sua, eventuale, sottrazione

anche dalla voce relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'ente - in cui non era stata inserita - avrebbe costituito una duplicazione.

Sui vincoli per trasferimenti, nelle memorie per il contraddittorio, la Regione ha riferito che nei successivi rendiconti si conformerà alle raccomandazioni della Corte in merito alla descrizione dei capitoli.

Piuttosto consistenti le criticità rilevate in merito alla voce "altri vincoli" che riporta somme pari a euro 780.000.000,00, assegnate sotto forma di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all'accordo tra Governo e Regione e vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Mentre per l'esercizio 2020 la scelta di apporre il vincolo a tutta la somma concessa dallo Stato trovava giustificazione nella mancata conclusione dei lavori di monitoraggio da parte del Tavolo tecnico, finalizzati ad individuare l'entità delle effettive minori entrate realizzate - risultate, successivamente, pari a euro 375.823.190,00 per il 2020 -, il mantenimento di tale vincolo sull'intera somma, anche per l'esercizio finanziario 2021, secondo le Sezioni Riunite, non appare giustificato.

Infatti, dalla relazione del Magistrato istruttore emerge che *"una volta acquisita la certezza che l'importo di euro 375.823.190,00 era stato «utilizzato» nel senso previsto dalla norma e che, dunque, non avrebbe dovuto essere restituito allo Stato (in quanto non eccedente, secondo gli approfondimenti effettuati dal Tavolo tecnico, l'effettiva perdita di gettito subita), esso avrebbe dovuto essere liberato dal vincolo a beneficio del saldo finale di lett. E del risultato di amministrazione e del correlato percorso di rientro dal disavanzo"*.

Pertanto, le Sezioni Riunite hanno rilevato che la Regione avrebbe dovuto procedere all'eliminazione del vincolo per il corrispondente importo (euro 375.823.190,00), avendo appurato l'insussistenza, *in parte qua*, del titolo normativamente previsto per la relativa apposizione.

Per di più, viene rilevato che, durante l'esercizio 2022, la quota vincolata presente nel risultato presunto dell'esercizio 2021, anziché essere ridotta per la parte da non restituire allo Stato, è stata indebitamente utilizzata quale forma di copertura finanziaria nell'ambito della legge regionale n. 16 del 2022, contrastando con l'art. 42, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 118/2011, che impedisce ad enti con un piano di rientro dal disavanzo in corso di

attribuire un vincolo di destinazione ad alcune entrate straordinarie non aventi natura ricorrente.

In definitiva, il perdurante assoggettamento a vincolo dell'intero importo di 780.000.00, sottacendo la possibilità di fruire di un indebito aumento della capacità di spesa della Regione, si traduce di fatto nell'irregolarità della voce "Altri vincoli", esposta nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, la quale, per l'importo di euro 375.823.190,00, non può essere parificata.

Conseguentemente, a parere delle Sezioni Riunite, anche il saldo finale di parte libera (lett. E) non risulta parificabile nella misura in cui non registra il miglioramento che sarebbe dovuto derivare dall'eliminazione del predetto vincolo.

Su tale problematica la Regione, nelle memorie per la pre-parifica, confermate nel contraddittorio del 13 novembre 2023, ha precisato che, non essendosi conclusi i lavori del Tavolo tecnico, coordinato dal MEF, ed essendo ancora in corso le riunioni volte a completare le verifiche e gli aggiornamenti dei dati contabili analitici, onde pervenire all'esatto computo dei ristori spettanti alla Regione, ha scelto prudenzialmente di mantenere il vincolo sull'intera somma attribuita dallo Stato quale ristoro per le minori entrate Covid. L'Amministrazione ha inoltre evidenziato che *"le minori entrate determinate in bilancio dagli effetti della pandemia, per il meccanismo che il computo delle entrate devolute relative ad IRPEF ed IVA, riverbera gli effetti finanziari sul bilancio regionale nel biennio successivo, comportano un impatto negativo sulle entrate erariali indistinte attribuite alla Regione da parte dello Stato nell'esercizio 2022 per quelle riscosse nell'anno 2020 e nell'esercizio 2023 per quelle riferibili all'anno 2021: per tali ragioni l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse da parte del MEF si ritiene coerente con le peculiarità che caratterizzano il sistema di finanziamento delle entrate devolute a livello regionale"*.

Conclusivamente questo PM, condividendo quanto sostenuto dalle Sezioni Riunite, ritiene che il saldo della parte vincolata (lett. C) del risultato di amministrazione, relativamente alla voce "Altri vincoli", debba essere rettificato in diminuzione dell'importo di euro -375.823.190,00 per l'eliminazione del vincolo mantenuto in assenza dei presupposti per l'applicabilità della previsione statale di cui all'art. 1, comma 823, del decreto-legge n. 178 del 2020. Conseguentemente anche il saldo finale di parte libera (lett.

E) non risulta parificabile nella misura in cui non registra il miglioramento che sarebbe dovuto derivare dall'eliminazione del predetto vincolo.

In merito alla **parte destinata agli investimenti**, quantificata euro 25.968.765,65, le Sezioni Riunite non hanno sollevato alcun rilievo, conformandosi a quanto già osservato per la medesima componente nell'esercizio precedente. La quota del risultato di amministrazione 2021 destinata agli investimenti, difatti, non ha subito variazione rispetto al Rendiconto di Gestione 2020.

In ultimo, le Sezioni Riunite hanno approfondito il tema della sussistenza dei presupposti giuridici per il mantenimento di residui attivi di considerevole importo (superiori ad euro 1.000.000,00) accertati in data anteriore al quinquennio (provenienti dagli esercizi 2016 e precedenti) e iscritti su capitoli vincolati e non vincolati a chiusura dell'esercizio finanziario 2021.

Sul tema è necessario sottolineare che i principi contabili³⁶ non prevedono la cancellazione automatica dei residui attivi trascorsi tre anni, ma richiedono, per quelli più risalenti nel tempo, un'attenta valutazione da parte dell'Ente, di cui occorre dare evidenza. In sede di riaccertamento ordinario, infatti è necessario procedere ad uno scrupoloso monitoraggio di tali residui attivi effettuando un'adeguata analisi che, oltre al verificare il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, accerti l'effettiva riscuotibilità del credito e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; ciò alla luce dell'incidenza che gli stessi hanno sul risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo effettivo. La granitica giurisprudenza contabile pronuncia con forza l'importanza del riaccertamento dei residui ai fini di una corretta quantificazione del risultato di amministrazione, osservando come *“la presenza di residui attivi inesigibili/insussistenti rende, evidentemente, inattendibile il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto”*» (Sezione di controllo per il Lazio, Del. n. 28/2022) e che *“il progressivo accrescersi della mole dei residui attivi e la bassa capacità di riscuoterli, lasciano presagire (...) la presenza di un disavanzo latente di dimensioni molto più ampie di quelle formalmente registrate in bilancio»* (Sezione regionale di controllo per le Marche, Del. n. 49/2021).

³⁶ Cfr. Punto 9.1. del principio contabile 4.2. allegato al D.lgs. 118/2011.

Senza addentrarsi nella descrizione particolareggiata dell'analisi svolta dalle Sezioni Riunite, si riferisce in questa sede che sono stati esaminati, a campione, 12 residui attivi vincolati³⁷ per un importo complessivo di euro 169.657.418,93. Per alcuni di essi è stato riscontrato il mantenimento per lo stesso importo nei riaccertamenti ordinari fino all'esercizio 2021; in corrispondenza degli impegni contabili adottati, pertanto, è stato sottolineato che la mancanza di un ragionevole equilibrio tra entrate ancora da riscuotere e spese in gran misura effettuate richiede la massima cura nel soggetto incaricato dell'entrata (dirigente - responsabile) che deve attivarsi nell'azione di riscossione.

Solo con riguardo ad un residuo, risalente al 2002, i Magistrati istruttori hanno manifestato dubbi sui presupposti della sua iscrizione e del suo mantenimento in bilancio.

Trattasi di residuo sul Capitolo 4919 (*Assegnazioni dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia ambientale*) - Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento regionale dell'Ambiente - Residuo attivo di importo pari a euro 6.943.097,69 relativo all'atto di accertamento n. 773 di cui al DD n. 265 del 14/05/2002³⁸.

Dalla istruttoria condotta è emerso che la Regione avrebbe dovuto individuare specifici interventi emergenziali che dal 2002 non ha ancora compiuto.

L'Amministrazione, in merito, nelle memorie prodotte per la pre-parifica, ha confermato la volontà di mantenere il suddetto residuo seguendo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha riconosciuto *“ il credito di euro 6.943.097,70 ponendo solo un vincolo sulle modalità di trasferimento: ancorando tali trasferimenti*

³⁷ I rami dell'Amministrazione interessati dagli approfondimenti istruttori sono stati: l'Assessorato Presidenza della Regione - Dipartimento Regionale della Programmazione; Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive; Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'università e del Diritto allo Studio; Assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

³⁸ Con riferimento capitolo 4919 la genesi del residuo attivo di importo pari a euro 6.943.097,69 è rappresentata nella nota del dipartimento dell'Ambiente prot. 29181 del 10/05/2018: *“...Le somme residuali, ammontanti a Lire 13.443.711.776, pari a € 6.943.097,70 sono state accertate con D.D.G. n. 265 del 14 maggio 2002 e destinate, con D.A. n. 713 del 10 settembre 2002, alla predisposizione e attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area a elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela”*. A seguito di numerose richieste della Regione di trasferire le somme, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare rispondeva sostanzialmente che *“... Già nel 2001 il Ministero ha, infatti, trasferito alla Regione Siciliana complessivi € 25.822.844,95, in esecuzione dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 3136 del 25 maggio 2001. Anche il residuo importo di € 6.943.097,70 potrà quindi essere trasferito dal Dicastero scrivente alla Regione Siciliana se e in quanto previsto da una Ordinanza di Protezione Civile a copertura di specifici interventi emergenziali. La richiesta della Regione dovrebbe, quindi, essere ancorata a specifiche situazioni emergenziali ed essere valutata congiuntamente al Dipartimento per la Protezione Civile, al fine di istruire, qualora ne ricorrano i presupposti, una apposita Ordinanza che autorizzi il trasferimento dei fondi”*. Il Collegio dei revisori, in proposito, ha voluto individuare un centro di responsabilità competente affinché *“individui le possibili ipotesi di intervento che, nell'ambito del quadro normativo vigente, conducano alla definizione della questione evitando così l'impossibilità di utilizzo delle somme”*.

ad Ordinanze di Protezione Civile a copertura di specifici interventi emergenziali ancorché il D.P.C.M. 13 novembre 2000 dispone la ripartizione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia ambientale individuate con D.P.C.M. del 12 ottobre 2000".

A supporto di quanto affermato l'Amministrazione richiama la nota del Ministero competente n. 2830 del 13 luglio 2018 (il cui contenuto è confermato con la successiva nota n. 7109 del 25 gennaio 2021).

Ad avviso di questo PM il residuo presenta gravi indizi di assoluta inesigibilità permanendo apprezzabili dubbi sulla concreta realizzazione degli interventi richiesti (che già dal 2002 avrebbe dovuto eseguire), posti a fondamento dell'esigibilità del credito a fronte del quale, per di più, non è stato previsto un accantonamento nonostante nella stessa scheda di riaccertamento il predetto residuo risulti qualificato espressamente di "dubbia e di difficile esazione".

2.1) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

Nel sistema contabile armonizzato³⁹ il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (FCDE) è lo strumento che contribuisce a garantire una gestione di competenza rispettosa, anche in prospettiva futura, degli equilibri di bilancio. Esso, tra l’altro, trova fondamento nell’obbligo di accertare le entrate nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva, per l’intero importo del credito, comprese quelle di dubbia e difficile esazione.

Nel corso della gestione, l’accantonamento stanziato nel bilancio di previsione serve ad impedire di spendere risorse in misura superiore alla stimata riscuotibilità, mentre, in sede di rendiconto, la quota accantonata nel risultato di amministrazione evita di utilizzare la parte attiva di quest’ultimo costituita dai residui di dubbi e difficile esazione.

In altri termini il fondo crediti di dubbia esigibilità va inteso come un fondo rischi sul quale non è possibile assumere impegni e che ha lo scopo di evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione a copertura di spese certe, proteggendo, pertanto, il bilancio dal rischio di futuri squilibri.

La disciplina armonizzata, oltre ad imporre l’accantonamento minimo obbligatorio al FCDE, detta, puntualmente, la modalità di determinazione dell’entità minima obbligatoria del predetto accantonamento. A tal proposito, la Sezione delle autonomie⁴⁰ ha avuto modo di precisare come l’adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria, costituisce fattore di veridicità del risultato di amministrazione, preservando l’Ente da disavanzi occulti e potenziali squilibri di competenza e di cassa, derivanti dall’utilizzo di avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

L’istruttoria condotta dalle Sezioni Riunite in ordine al regolare accantonamento, nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché alla verifica della sua congruità, ha restituito uno scenario dal quale emergono sia aspetti positivi che notazioni critiche.

³⁹ Il FCDE accantonato al risultato di amministrazione è disciplinato dall’art. 46 del D.lgs. n. 118 del 2011, che ne prevede la rappresentazione sia in fase di previsione che di rendiconto, e nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.lgs. n.118).

⁴⁰ Corte dei conti Sezione delle autonomie deliberazione n. 32/SEZAUT/2015/INPR.

Infatti, la Regione se da un lato ha quantificato il Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a euro 298.539.607,48, applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi (quinquennio 2017-2021), conformandosi, così, ai rilievi formulati in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, dall'altro non ha correttamente ed integralmente recepito le disposizioni previste dal principio contabile applicato⁴¹ concernente la contabilità finanziaria in materia di accertamento delle entrate.

Le Sezioni Riunite hanno rilevato, infatti, l'erronea prassi di contabilizzare "per cassa" talune entrate in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata, il quale impone la rilevazione contabile degli accertamenti in funzione della loro esigibilità, con la conseguenza di registrare maggiori accertamenti in conto residui. A tal riguardo, già negli esercizi precedenti, la Corte aveva sottolineato che la contabilizzazione in conto residui di entrate che presentano un'irregolarità nella fase propria dell'accertamento, tuttavia, pur non generando alcun effetto diretto sul risultato di amministrazione in quanto interamente rimosse, si presenta in palese contrasto con le disposizioni specifiche previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 in materia di gestione delle entrate, nonché con i principi di veridicità e attendibilità delle poste contabili rilevate nel bilancio nel corso dell'esercizio.

Inoltre, sono emerse ulteriori criticità che, pur non investendo le modalità di quantificazione del FCDE e il suo corretto accantonamento a fine esercizio, incidono direttamente sulla quantificazione della quota vincolata del risultato di amministrazione per l'esercizio finanziario 2021.

⁴¹ Il principio contabile 9.1 dell'allegato n. 4.2 del D.lgs. 118/2011, prevede una differente modalità di imputazione contabile a seconda se l'entrata in questione, riferita agli esercizi precedenti, sia stata accertata e successivamente cancellata oppure mai accertata in contabilità, principio governato dal criterio dell'esigibilità. Nel primo caso, l'accertamento in conto residui è consentito strettamente in quei casi, eccezionali, in cui si verificano contestualmente due condizioni imprescindibili: a) l'avvenuta riscossione; b) la precedente cancellazione dalle scritture contabili in quanto ritenuti, erroneamente, assolutamente inesigibili; con un effetto assolutamente neutro sul risultato di amministrazione al termine dell'esercizio dovuto alla coincidenza del momento della riscossione con quello dell'accertamento delle relative entrate. Nel secondo caso, l'accertamento delle entrate mai contabilizzate, a seguito del riconoscimento formale di un maggior credito rispetto al residuo attivo contabilizzato, deve essere effettuato in competenza, e nello specifico nella competenza dell'esercizio in cui tale credito è divenuto esigibile, cioè giunto a scadenza, ed imputato contabilmente, pertanto, alla competenza dell'esercizio in corso o a quella degli esercizi precedenti a seconda di quando si è effettivamente manifestata l'esigibilità.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno accertato che non è stata operata in maniera conforme ai principi contabili la nettizzazione delle quote accantonate a titolo di FCDE, relative alle entrate che sono al contempo di natura vincolata, dalla specifica parte vincolata del risultato di amministrazione. In altri termini, con riferimento alle quote accantonate relative alle entrate rientranti tra i “vincoli da trasferimenti” e tra i “vincoli formalmente attribuiti dall’ente” i principi contabili, al fine di evitare una duplicazione di accantonamento, con un indebito effetto peggiorativo del risultato di amministrazione, hanno previsto che, per le entrate di natura vincolata e soggette a svalutazione nell’ambito del FCDE, l’accantonamento deve essere effettuato nell’ambito del FCDE riducendo la corrispondente quota vincolata nel risultato di amministrazione dell’importo pari alla quota accantonata per effetto della svalutazione dell’entrata.

Contabilmente le Sezioni Riunite hanno rappresentato che nell’ambito del FCDE accantonato al 31.12.2021, pari ad euro 298.539.607,10, risultano:

- accantonamenti relativi ad entrate vincolate derivanti da vincoli formalmente attribuiti dall’ente per euro 22.894.742,16;
- accantonamenti relativi ad entrate vincolate derivanti da trasferimenti per euro 72.972.260,07.

In sede istruttoria è stato chiesto all’Amministrazione regionale di riferire in merito alle operazioni compiute al fine di ricondurre al netto della parte vincolata del risultato di amministrazione le quote accantonate nel FCDE di natura vincolata. Dall’esame della documentazione trasmessa le Sezioni Riunite hanno rilevato talune incongruenze nel procedimento di quantificazione della parte vincolata al netto degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare, a fronte di un importo complessivo di residui attivi relativi ad entrate vincolate da trasferimenti, pari ad euro 76.602.603,81, sono stati accantonati a titolo di FCDE residui per euro 72.972.260,07 i quali sono stati indebitamente portati in detrazione dalla parte vincolata di amministrazione per euro 417.275,54. Allo stesso modo, a fronte di un importo complessivo di residui attivi relativi ad entrate vincolate per vincoli formalmente attribuiti dall’ente, pari ad euro 25.543.893,00, sono stati accantonati a titolo di FCDE residui per euro 22.894.742,46 i quali sono stati indebitamente portati in detrazione dalla parte vincolata di amministrazione per euro 8.016.115,90. L’ammontare complessivo dei valori negativi sottratti alla parte vincolata è

risultato pari ad euro 8.433.391,44 generando un indebito effetto migliorativo del risultato di amministrazione di pari importo⁴².

Con riferimento alle deduzioni formulate dalla Regione in sede di pre-parifica si rinvia alla parte vincolata del risultato di amministrazione.

Infine, le Sezioni Riunite hanno rilevato un'incongruenza nel prospetto di cui all'Allegato 10 del Rendiconto relativo alla composizione del FCDE che esporrebbe dati non corretti in merito alla quantificazione dell'importo minimo del Fondo.

L'Amministrazione sul punto, nella memoria per la pre-parifica, ha dedotto che *“la problematica appare superata in quanto, a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei conti, il prospetto in questione è stato opportunamente rettificato; infatti, la deliberazione della Giunta regionale n. 124 del 21/3/2023 ha approvato alcuni prospetti che compongono il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 in sostituzione di quelli omologhi già approvati con la precedente deliberazione n. 54/2023, come da nota di questa Ragioneria Generale prot. n. 27752 del 20/3/2023. Tale nota prot. n. 27752/2023 elenca alla fine i nuovi documenti oggetto di riapprovazione da parte della Giunta regionale, proprio per conformarsi alle osservazioni del Collegio dei Revisori dei conti: tra essi vi è anche <<l'allegato 10 -prospetto Fondo Crediti Dubbia Esigibilità -FCDE>>”*

⁴² Cfr. pagg. 31 e ss. della presente Requisitoria.

2.2) FONDO ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PERENTI (FARP)

Anche per l'esercizio 2021 le Sezioni Riunite hanno trattato l'istituto della perenzione amministrativa di cui all'art. 60, co. 3, del D.lgs. 118/2011, principalmente sotto il profilo della qualità e quantità dell'accantonamento riposto nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2021.

Va premesso che il D.lgs. n. 118/2011 ha stabilito che l'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta nell'esercizio 2014 in occasione della predisposizione del rendiconto per l'esercizio 2014, essendo la perenzione incompatibile con i principi dell'armonizzazione contabile, in particolare con quello di competenza finanziaria potenziata. Inoltre, il citato decreto legislativo, all'art. 60, ha previsto l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 per garantire la copertura dei residui perenti, pari ad un importo determinato sulla base dell'incidenza delle richieste di reiscrizione negli ultimi tre esercizi e, comunque, incrementando annualmente l'entità di almeno il 20% fino al 70% dell'ammontare dei residui perenti.

Va sin da subito chiarito che le somme eliminate tramite perenzione sono suscettibili di reiscrizione soltanto qualora il creditore ne richieda il pagamento, purché non sia trascorso il periodo di prescrizione giuridica del suo diritto; a tal riguardo è bene precisare che l'istituto in oggetto, caratteristico della contabilità pubblica, concerne i soli residui passivi che non siano stati pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono e che siano stati eliminati dal Conto del bilancio e iscritti nel Conto del Patrimonio tra le passività. L'ordinamento contabile della Regione siciliana prevedeva anche le "riproduzioni", riguardanti residui perenti erroneamente stralciati dal conto del patrimonio e regolati per impegno e pagamento, come le perenzioni, allorquando in un secondo momento venivano accertati i presupposti per la liquidazione e il pagamento. L'istituto delle *riproduzioni* - su cui le SS.RR. avevano espresso rilievi⁴³ - è stato abolito con L.R. 1/2021, per le cancellazioni successive all'esercizio 2018.

⁴³ In merito la decisione 6/2021/SS.RR./PARI ha dichiarato irregolare la copertura finanziaria mediante utilizzo del fondo residui perenti per il finanziamento delle riproduzioni "È stato, altresì, individuato un irregolare utilizzo del fondo in esame, poiché sono state finanziate riproduzioni per € 7.287.014,35 rivenienti da residui perenti stralciati, originariamente sostenuti da fondi regionali, che correttamente avrebbero dovuto trovare copertura nelle risorse di competenza".

Per quanto di rilievo in questa sede, l'attività istruttoria condotta dalle Sezioni Riunite, alla luce dello schema di rendiconto approvato dalla Giunta Regionale, ha fatto emergere non poche criticità nella gestione dei residui perenti.

I rilievi stigmatizzati dalle Sezioni Riunite in concreto hanno riguardato la denuncia di una perdurante elusione della stessa *ratio* della normativa armonizzata che disciplina i residui perenti attraverso l'analisi critica dei seguenti aspetti: lo *stock* dei residui perenti al 31 dicembre 2021 e le relative variazioni; la quantificazione dell'accantonamento nel fondo dedicato e l'utilizzazione effettuata in corso d'anno, ai sensi del citato art. 60, co. 3, del D.lgs. 118/2011; la relazione fra accantonamento residui perenti ed altri accantonamenti e vincoli apposti al risultato di amministrazione; le iniziative dell'ente in merito ai rilievi mossi in sede di parificazione del rendiconto 2020, di cui alla decisione, e allegata relazione, delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana n. 2/2022/PARI; ed, infine, talune partite riferite all'Assessorato all'istruzione ed alla formazione professionale.

Analisi dello *stock* dei residui perenti al 31/12/2021

Anzitutto, dall'analisi dell'andamento dello *stock* dei residui perenti dal 31/12/2014, ultimo anno di applicazione dell'istituto della perenzione, al 31/12/2021 è emersa una progressiva riduzione degli importi, in ragione di reiscrizioni, riproduzioni e cancellazioni, sia con riguardo ai residui finanziati con fondi regionali sia per quelli finanziati con fondi extraregionali; in particolare, i residui perenti al 31/12 dell'esercizio finanziario in esame risultano di importo pari a euro 791.795.019,70.

Sul punto se è vero che gli indirizzi gestionali in materia di reiscrizioni e *riproduzioni* di somme di residui perenti di cui alla circolare della Ragioneria Generale della Regione prot. n. 8322/19.2.2018 sono formalmente coerenti con i principi della contabilità armonizzata, in concreto dall'operazione di "*riaccertamento*" generale condotta per l'esercizio 2021 sono emerse perplessità notevoli in ordine alla conformità dell'eliminazione di milioni di partite con il regime di cui al D.lgs. 118/2011; in altri termini, le Sezioni Riunite, ribadendo le argomentazioni già esposte nei precedenti giudizi di parifica, hanno riscontrato cancellazioni ricorrenti e massive, talune di importi di rilevante misura e relative ad aggregati di partite privi dei presupposti giuridici tipici delle posizioni debitorie richiesti dai nuovi principi contabili.

Le principali variazioni registrate, imputabili alla reiscrizione dei residui perenti, originariamente finanziati con fondi regionali liberi, riguardano oneri dell'Assessorato alla Salute.

Senza mutamenti rispetto a quanto accertato nelle precedenti parificazioni, la concentrazione maggiore di residui perenti (**43%** del totale) è ascrivibile alla competenza dell'Assessorato alla Salute, per un importo pari a euro **346,28 milioni**, di cui **euro 239,46 milioni** per spesa corrente, quasi integralmente finanziata con fondi regionali (euro **229,77 milioni di euro**), principalmente ascrivibile al residuo del fondo sanitario 2012. Difatti, risulta ancora elevata la presenza di partite remote, impegnate in esercizi anteriori al 2010, per oltre euro **339,5 milioni**, pari al **43%** del totale, di cui circa euro **145,45 milioni** facenti capo alla competenza dell'Assessorato anzidetto. In definitiva, come per gli esercizi precedenti, le Sezioni Riunite osservano il perdurare di una elevata quantità di residui perenti da spesa corrente, che non appaiono conformi con i termini imposti dalla contabilità armonizzata al requisito dell'“*esigibilità*” dell'obbligazione, lasciando, di conseguenza, presumere la sussistenza di circostanze idonee a precludere definitivamente la liquidazione.

A ben vedere, l'Ente ad oggi non ha fornito specifico riscontro, né in relazione ai rilievi mossi all'importo riferito al fondo sanitario 2012 di cui sopra (euro 173,35 €/mln sul cap. 413302), né tantomeno in merito ai residui perenti afferenti all'Assessorato all'istruzione ed alla formazione professionale, pari a ben circa euro **102,7 milioni** di euro; peraltro, mancano ancora informazioni circostanziate anche relativamente ad altri importi significativi sui quali erano stati richiesti appositi chiarimenti.⁴⁴

Preme, infine, rilevare che la Relazione al rendiconto evidenzia una ripartizione tra fondi regionali liberi e fondi regionali vincolati non coerente con quella dell'appendice alla stessa relazione, con una differenza di euro 42.413.129,25 per i fondi regionali vincolati (importo maggiore in relazione) e di euro 41.326.316,25 (importo maggiore in appendice).

⁴⁴ Ci si riferisce a: un importo di oltre euro **39,49 milioni** di euro relativo a somme per contenzioso ai sensi dell'intervenuto art. 49 della L.R. 9/2021, nei confronti della Fondazione “Istituto G. Giglio Cefalù”; un importo di euro **10,08 €/mln** relativi al “*Fondo rischi per autoassicurazione*” (cap. 413302); un importo di euro **6,54 €/mln** relativo ai progetti obiettivo (cap. 413322).

L'accantonamento residui perenti nel risultato di amministrazione e la relativa alimentazione nel bilancio di previsione

Giova premettere che l'art. 60 del D.lgs. 118/2011 che ha abrogato l'istituto della perenzione ha anche previsto una gestione residuale⁴⁵, in sostanza di appositi accantonamenti da eseguire nella misura prevista al fine di alimentare l'apposito fondo, per la copertura finanziaria delle future reiscrizioni dei residui perenti (stanziamenti di bilancio, impegni e contestuali pagamenti), mediante applicazione della corrispondente quota di avanzo accantonato.

Per quanto di interesse, risulta che l'importo complessivamente accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 60, co. 3, è di euro **536.738.701,24**, laddove al 31/12/2020, la quota del risultato di amministrazione accantonata in relazione ai residui perenti risultava pari ad euro **577.554.583,42**.

Poiché in sede di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2020 tale accantonamento risultava erroneamente calcolato, in quanto la porzione relativa alle risorse extraregionali era esuberante rispetto alla massa delle corrispondenti perenzioni, nella relazione sul rendiconto 2021, la Regione ha precisato che *“tale accantonamento è stato riportato alla massa delle perenzioni al 31 dicembre 2021, che durante l'esercizio si è ulteriormente ridotta ad euro 299.651.571,65; quindi, l'accantonamento al Fondo perenzioni per le risorse extraregionali è stato ridotto rispetto all'esercizio 2020 complessivamente di euro 80.330.403,78 (euro 379.981.975,43 – euro 299.651.571,65)”*.

Invece, in relazione ai fondi regionali, il Fondo perenzioni accantonato nel rendiconto 2020 (pari a euro **197.572.608,00**) è stato incrementato del **20%** (euro 39.514.521,59), arrivando così a euro **237.087.129,59**, pari al **48,17%** del totale dei corrispondenti residui perenti.

Al riguardo, occorre segnalare che, se nel rendiconto 2020, fra gli altri accantonamenti del risultato di amministrazione, risultava accantonato l'importo di euro **40.000.000,00**,

⁴⁵ Art. 60 D.lgs. 118/2011: *“la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione amministrativa [...] l'istituto si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31.12.2014 è accantonata per garantire la copertura delle reiscrizioni dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi 3 esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 %, fino al 70% dell'ammontare dei residui perenti”*

finalizzato alla reiscrizione dei residui perenti rivenienti dal fondo sanitario 2012, di fatto il relativo capitolo denominato *“Fondo accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti di parte corrente – fondi ordinari della regione”*, al 31/12/2021, riporta uno stanziamento assestato di **euro 49.700.000,00**; e ciò sebbene a fronte di tale importo, da non impegnare, non risultano incrementi del corrispondente accantonamento che sembrerebbe azzerato: dunque, sarebbero disattesi i corrispondenti impegni assunti nei confronti del Tavolo tecnico di verifica dei Lea. In proposito, la Regione, con prot. n. 61956/2023, evidenziava che *“a tale titolo sono state liquidate negli esercizi finanziari 2022 e 2023 rispettivamente euro 40.000.000,00 e 47.280.098,74 e la relativa copertura finanziaria è stata l’applicazione dell’avanzo accantonato per residui perenti”*.

Le Sezioni Riunite chiedevano chiarimenti *“tra l’altro, relativamente alla copertura finanziaria, nel bilancio di previsione 2021/2023, degli incrementi subiti dal fondo dal 31/12/2020 al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 60, co. 3, del D.lgs. n. 118/2011, indicando gli importi eventualmente stanziati e relativi capitoli di spesa e fonti di finanziamento”*, ma la risposta non era esaustiva. Più in generale, non diversamente da quanto già rilevato nelle precedenti relazioni di parifica dalle Sezioni Riunite, non risulta chiaro in che modo *“l’ente abbia determinato la misura dello stanziamento imputato alla spesa corrente rispetto alla spesa in conto capitale, con quale meccanismo tenga distinta la relativa origine all’interno del fondo, e, infine, in che misura la gestione de qua abbia concorso al conseguimento degli equilibri di bilancio”*. Inoltre, rilevano che *“per l’esercizio 2021, l’importo stanziato finalizzato alla copertura della reiscrizione dei residui perenti relativi alla reiscrizione del fondo sanitario 2012 è, indistintamente, confluito nella quota disponibile del risultato di amministrazione”*.

Ma vi è di più. Gli stanziamenti di bilancio hanno alimentato, esclusivamente, l’incremento dell’accantonamento residui perenti nel risultato di amministrazione per l’importo del **20%**.

In definitiva, le Sezioni Riunite rilevano che:

- come per gli esercizi precedenti, la Regione non ha tenuto conto nella rappresentazione della dinamica del fondo afferente ai residui perenti finanziati da fondi regionali del relativo utilizzo per le reiscrizioni e riproduzioni intervenute nell’esercizio 2020, per un totale rispettivamente di **euro 51.711.137,62** ed **euro 3.812.544,66**;

- al 31/12/2021, a ben 7 anni dall'entrata in vigore della riforma, il fondo per la reiscrizione dei residui perenti finanziati da fondi regionali garantisce una copertura pari al **44,17%** dei corrispondenti residui perenti, percentuale questa ancora lontana dal limite del **70%** previsto dalla norma di riferimento: in sostanza, l'incremento della percentuale di copertura non risulta significativo rispetto al valore registrato nel 2020 (42,75%), per effetto delle dinamiche appena descritte, comprendenti l'effetto deflattivo dell'importante volume di cancellazioni dei residui perenti finanziati da fondi regionali (circa 51,17 milioni di euro pari a circa il 9% del valore iniziale dello *stock*).

Reiscrizioni e riproduzione dei residui perenti nell'esercizio finanziario 2021

Gli impegni complessivamente assunti nel rendiconto 2021 - originati da reiscrizioni di somme in perenzione e da riproduzioni di somme perente espunte dal conto del patrimonio negli esercizi pregressi - ammontano ad euro **71.282.117,93** di cui circa **euro 67,4 milioni** per reiscrizioni e euro **3,85 milioni** per effetto della riproduzione di residui perenti cancellati dalla contabilità negli esercizi precedenti, quindi il fenomeno delle riproduzioni è aumentato rispetto alla riduzione dell'esercizio pregresso.

Sul punto le Sezioni Riunite hanno espressamente richiesto di trasmettere un elenco analitico delle reiscrizioni e delle riproduzioni dei residui perenti, relative all'esercizio 2021, motivandole e indicando le relative fonti di finanziamento utilizzate, con particolare riguardo alle reiscrizioni delle somme riferite alla competenza dell'Assessorato alla Salute. La documentazione prodotta dalla Regione, però, si è rivelata insufficiente.

Tra i Dipartimenti e Assessorati che hanno risposto:

- il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali " *con Prot. Servizio 7/n. 0036562, del 29.08.2023, in cui si legge che si riscontra la nota prot. n.87559 del 11/08/2023 di codesto Dipartimento, alla richiamata nota prot. n. 61192 del 14/06/2023 (note non pervenute a questa Corte, n.d.r.), per comunicare che la scrivente Amministrazione ha riportato in diminuzione da revoca la somma di euro 115.065,00 come indicato in tabella excel "colonna T" allegata alla nota, in quanto attività progettuale già conclusa e quindi non più supportata da alcuna obbligazione giuridica"*;
- l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale (UFFICIO SPECIALE Per l'Edilizia Scolastica e Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF),

con prot. n. 8366 del 06.09.2023 “ con cui è stato fornito riscontro in relazione alle reiscrizioni relative ai capitoli 374101, 372522, 71790, 71797, da cui emerge, senza adeguata motivazione, l'erogazione di ingenti somme in favore di enti in fallimento, nonché il finanziamento di progetti non meglio dettagliati”;

- Il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con prot. 42326 del 8.09.2023 “ con cui sono stati forniti chiarimenti in ordine alla reiscrizione della somma pari ad €. 56.338,33, sul capitolo 377713, relativa al pagamento del saldo del contributo spettante alla Parrocchia San Francesco D'Assisi, (TP), a fronte di un totale pari a € 112.676,65 per il restauro dell'organo antico. In merito, dalla consultazione del capitolo, emerge che la perenzione al 01.01.2021 era pari ad € 96.677,69, rilevandosi una discrasia rispetto a quanto comunicato, in sede di riscontro, dalla Regione”.

Alcuni Assessorati, cui sono imputabili le reiscrizioni e le riproduzioni di somme più elevate, invece, non hanno inoltrato alcuna documentazione, in particolare : Assessorato alla Salute, cui è riferibile la reiscrizione di una cifra complessiva pari a circa **41 milioni di euro**; Assessorato all'Istruzione, cui è riferibile la reiscrizione di una cifra complessiva pari a circa **8,9 milioni di euro**; Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, cui è imputabile la reiscrizione di somme pari a circa **8,5 milioni di euro** e la riproduzione di una cifra pari a circa **3,5 milioni di euro**.

Particolari criticità sono emerse per l'Assessorato delle Infrastrutture che, con nota avente prot. 39895 del 14.09.2023, ha fornito alcuni chiarimenti sulla riproduzione dei residui perenti inerenti somme impegnate nell'anno 2007 sul capitolo di spesa 476521. In sostanza, con l. r. 22 dicembre 2005, n. 19, le concessioni vigenti, aventi ad oggetto trasporto pubblico locale di persone, erano state trasformate in contratti di affidamento provvisorio e “ prima dell'entrata in vigore del nuovo regime previsto dall'art. 27 della l.r. 19/2005, è rimasta insoluta l'erogazione della rata di saldo per il periodo di esercizio ai sensi della l.r. n. 68/1983 dell'annualità 2007”. Tali somme sono state impegnate con D.D.S. n. 874 del 25/10/2007 e, successivamente, sono risultate eliminate con l. r. n. 26/2012, ma è rimasto l'obbligo di pagamento da parte della Regione di quanto dovuto alle aziende che avevano provveduto ad interrompere i termini di prescrizione. Nel 2021, numerose aziende hanno sollecitato il pagamento della rata di saldo del contributo di esercizio per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di stipula del contratto di affidamento temporaneo. Quindi,

l'Assessorato dell'Economia ha apportato la variazione di bilancio per l'importo complessivo di euro **4.620.319,57**, salvo poi impegnare una somma inferiore, in quanto non è stata rinvenuta la documentazione necessaria a supportare i crediti pari ad euro **1.038.043,63**. È stata riprodotta, pertanto, la somma di circa **3,5 milioni di euro**, ma non è stata fornita documentazione a supporto della reiscrizione di circa **8,5 milioni di euro**.

Infine, non va sottaciuto che in merito alla copertura finanziaria di reiscrizioni e riproduzioni, già in sede di parifica del rendiconto relativo all'esercizio 2020, le Sezioni Riunite avevano stigmatizzato l'utilizzo di capitoli promiscui per lo stanziamento dell'avanzo applicato al bilancio di previsione, circostanza che ostacola la ricostruzione/riconciliazione lineare dei dati forniti dalla Regione e che, quindi, esige la predisposizione dei bilanci futuri attraverso l'utilizzo di capitoli specifici. Ancora con riferimento all'esatta utilizzazione della provvista finanziaria accantonata, si rilevava che l'accantonamento non era riferito alle singole partite ma aveva natura "forfetaria", in violazione del principio di prudenza sul finanziamento integrale delle reiscrizioni, sostanzialmente omettendo di valutare la consistenza del fondo rispetto al limite previsto dalla legge ovvero il 70% dello *stock*.

Sull'adeguamento della Regione alle osservazioni svolte in sede di parifica del rendiconto 2020, la Regione ha chiarito che *"in merito alla copertura finanziaria, a partire dall'esercizio 2018, sulla base della disciplina contenuta nella circolare 8322 del 19/02/2018, è stata adottata una diversa procedura rispetto al passato: (...) l'individuazione dell'appostazione dell'accantonamento specifico nel risultato di amministrazione per ogni fattispecie di spesa reiscritta, può essere dedotta attraverso la verifica dell'allocazione di ciascun capitolo di spesa sul quale viene effettuata la reiscrizione nello specifico allegato al risultato di amministrazione (...). Parimenti, per le somme riprodotte in bilancio l'individuazione dell'apposizione dell'accantonamento specifico nel risultato di amministrazione per ogni fattispecie di spesa iscritta può essere dedotta attraverso la verifica dell'allocazione di ciascun capitolo di spesa sul quale viene effettuata la riproduzione nello specifico allegato al Risultato di amministrazione (...)"*⁴⁶.

⁴⁶ Al riguardo, la Regione, con la nota del 11.08.2023, ha affermato che: *"non sono state più appostate somme specifiche nei fondi di riserva e si è proceduto all'iscrizione delle somme perenti mediante la contabilizzazione diretta dell'avanzo nei capitoli 2, 7, 8 e 9. Ciò nella considerazione che le somme destinate alla loro copertura sono già accantonate nel risultato d'amministrazione, secondo quanto disposto dal 3° comma dell'art. 60 del D. Lgs n. 118/2011"*.

Conclusivamente, anche sull'effettività di questo presunto adeguamento, operato dalla Regione, alle osservazioni espresse dalle Sezioni Riunite in sede di parifica del rendiconto 2020 in merito alla copertura finanziaria di reiscrizioni e riproduzioni permangono perplessità non trascurabili.

La Regione con apposita memoria scritta per l'udienza di pre-parifica ha riscontrato le richieste delle Sezioni Riunite in ordine all'analisi dettagliata dello *stock* dei residui perenti al 31/12/2021, specificando come questi risultano articolati nei relativi capitoli di bilancio e ascrivibili alla competenza dell'Assessorato di riferimento. Più in dettaglio, l'Amministrazione ha fornito le ragioni sottostanti al mantenimento o alla reiscrizione dei singoli residui attenzionati, come quelli relativi al Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica. A tal riguardo con nota prot. n. 57111 del 31 ottobre 2023 tra gli altri ha specificato che *“l'importo di 39,49 milioni di euro è relativo quanto ad euro 36.400.493,69 al contenzioso con la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù per prestazioni non riconosciute nel periodo 2003-2009 e quanto a euro 3.088.160,97 quale accantonamento prudenziale per alcuni contenziosi con la casa di cura La Maddalena. La determinazione della massa debitoria maturata nei confronti della Fondazione Giglio quantificata in euro 36.400.493,69, è richiamata nell'Accordo transattivo siglato dalle parti il 20 dicembre 2022, per effetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9, ed approvato con DDG n.1389 del 30/12/2022 successivamente modificato con Addendum firmato digitalmente il 24 gennaio 2023 dal Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo ed il 25 gennaio 2023 dal Dirigente Generale pro-tempore dell'Assessorato Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica e dal Presidente della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, approvato con DDG n. 64 del 31 gennaio 2023. In particolare, si evidenzia che l'importo di € 36.400.493,69 relativo a residui perenti sul capitolo 413302 sarà erogato alla Fondazione Giglio ex art 49 della legge regionale 9/2021 il cui comma 2 testualmente recita “Ai relativi oneri si provvede a valere sugli impegni assunti dall'Assessorato regionale della salute nei confronti della medesima sperimentazione gestionale per le prestazioni erogate nel periodo 2003-2009. L'importo di euro 3.088.160,9 riguarda accantonamenti prudenziali per alcuni contenziosi con la casa di cura La Maddalena sull'attività resa nel periodo 2003-2010 quale struttura a gestione diretta, ancora non definiti ed in attesa della decisione in appello. Nell'anno 2021 si è provveduto mediante reiscrizione nel Bilancio della Regione a riconoscere euro 48.014,66 alla Casa di Cura “La Maddalena” di Palermo, giusto DDG n. 560 del 18/06/2021 che si allega, per effetto*

della Sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 84/2021 depositata in cancelleria il 22/01/2021 che, a parziale riforma della Sentenza in primo grado n. 6182/2015, ha condannato l'Assessorato al riconoscimento della suddetta somma".

Con particolare riferimento alle somme in perenzione, relative al contenzioso con la Fondazione "Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù", **questo PM ritiene non superata la perplessità sul mantenimento tra i perenti del residuo passivo, alla luce dell'approvazione della legge regionale n. 9/2021 che, definendo le posizioni debitorie/creditorie con la Regione, ha previsto impegni "da erogare in cinque annualità di pari importo negli esercizi finanziari 2021-2025".**

Con riferimento all'accantonamento residui perenti nel risultato di amministrazione e alla relativa alimentazione nel bilancio di previsione la Regione ha dichiarato di aver determinato la misura dello stanziamento imputato alla spesa corrente rispetto alla spesa in conto capitale e tenuta distinta la relativa origine all'interno del fondo sulla base dell'andamento storico delle reiscrizioni e delle riproduzioni di residui perenti eliminati registrato, distintamente per parte corrente e conto capitale. Ha inoltre testualmente riferito che a questi ultimi va aggiunto "l'importo di € 40.000.000,00 iscritto, altresì, tra le voci degli "Altri accantonamenti" inclusi nel Risultato presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 destinato alla reiscrizione sul capitolo 413302 relativa alle somme ancora dovute alle aziende del SSR a valere sul fondo sanitario 2012 di cui all'impegno di perenzione n. 66/2012 assunto con DD 12/11/2012. Gli equilibri di bilancio in sede previsionale vengono influenzati dalle previsioni distinte per titolo sui due fondi destinati a garanzia delle reiscrizioni delle partite perenti nel corso dell'esercizio. A consuntivo di contro gli equilibri vengono determinati dagli effettivi impegni assunti a seguito delle reiscrizioni in parola".

In ordine alla misura dell'incremento della percentuale di copertura dell'accantonamento registrato nell'esercizio 2021 per le reiscrizioni dei fondi regionali, l'Amministrazione ha precisato che la stessa va determinata tenendo conto dello stock delle sole somme in perenzione dei fondi regionali a fine esercizio e non già della consistenza complessiva dell'intero fondo per le perenzioni, per le risorse regionali e non regionali, restituendo la percentuale del 48,17 per cento in luogo di quella del 44,17 per cento supposta dalle Sezioni Riunite. Conseguentemente l'Amministrazione ritiene l'attuale livello di copertura prudenzialmente congrua.

Questo PM, pur prendendo atto delle controdeduzioni integrative formulate dall'Amministrazione, ribadisce che l'incremento della percentuale non è significativo, discostandosi dal limite del 70% previsto dalla norma di riferimento.

2.3) FONDO PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE (FSP)

Se l'art. 21⁴⁷ del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" detta la disciplina cui le amministrazioni locali devono attenersi in ordine all'accantonamento al fondo perdite società partecipate, la giurisprudenza contabile⁴⁸ ha chiarito finalità e modalità di utilizzo del fondo in esame, precisando in primo luogo che "*è obbligatorio accantonare nel risultato di amministrazione un fondo perdite per le società partecipate pari all'ammontare delle perdite registrate negli anni precedenti (con un aumento del fondo di esercizio in esercizio, pari alle perdite registrate e non ripianate)*".

Ciò premesso, va sin da subito detto che, se il fondo perdite società partecipate alla data del 31 dicembre 2021 è stato quantificato dall'Amministrazione regionale in euro **17.447.339,12**, sulla scorta del meccanismo di calcolo previsto dall'art. 21 del D.lgs. 175/2016 appena menzionato **le Sezioni Riunite sono, invece, pervenute ad un importo differente, pari ad euro 18.327.380,11.**

Le discrasie emerse tra l'importo degli accantonamenti esposti dalla Regione nello schema di rendiconto 2021 e gli importi stimati dal Magistrato istruttore sulla scorta dei bilanci d'esercizio regionali 2020 delle società partecipate sono espressive dell'errata quantificazione del fondo in oggetto da parte dell'Amministrazione regionale, per come di seguito rappresentato.

Con riguardo ad **AST S.p.A.**, preme evidenziare la divergenza tra l'accantonamento effettuato dall'Amministrazione regionale, pari ad euro 7.896.043,00 e la quantificazione operata dalle Sezioni Riunite, per un importo pari ad euro 8.235.698,50.

Se la Regione ha ritenuto di esser pervenuta all'accantonamento anzidetto, <<*considerando la decurtazione dalle perdite portate a nuovo della somma di euro 339.594 (utile 2019)*>>, detta quantificazione non può essere condivisa, poiché l'importo considerato, pari ad euro

⁴⁷ L'articolo in esame, testualmente, recita «*Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. (...) L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipanti ripianino in tutto o in parte le perdite conseguenti negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.*».

⁴⁸ Si veda la relazione annessa alla deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria n. 141/2021/PARI, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2020.

7.896.043, non corrisponde alla differenza tra le perdite portate a nuovo - che, dal bilancio d'esercizio 2019 riapprovato, ammontano ad euro 14.404.668 - e l'utile 2019, pari ad euro 339.594; in altri termini, essa è pervenuta erroneamente all'importo di 7.896.043 decurtando l'importo dell'utile 2019 (euro 339.594), dal valore di euro 8.235.637, molto prossimo all'accantonamento al FPSP stimato dalle Sezioni Riunite sulle perdite fino al 2018 e pari ad euro 8.235.698,50.

Tuttavia, l'accantonamento anzidetto pari ad euro 8.235.698,50 sulle perdite fino al 2018, calcolato in maniera agevolata, in applicazione del disposto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 175/2016, non può essere in alcun modo decurtato degli utili conseguiti dalla società negli esercizi successivi (2019 e 2020), in ragione del fatto che le perdite complessive portate a nuovo, desunte dalla voce "patrimonio netto" dello stato patrimoniale dei bilanci d'esercizio, sia 2019 che 2020, sono di gran lunga superiori all'ammontare dell'accantonamento stimato: in particolare, le perdite risultanti dalla voce "patrimonio netto" dello stato patrimoniale del bilancio 2020, anche se considerate al netto dell'utile d'esercizio, sono pari ad euro 13.128.297,00, importo quest'ultimo molto superiore di quello accantonato stimato in euro 8.235.698,50, che, si precisa ulteriormente, non può subire decurtazioni.

Anche per **AIRGEST Spa** emerge una discrasia tra l'accantonamento dell'Amministrazione regionale, pari ad euro 5.024.131, effettuato a suo dire in considerazione di talune perdite⁴⁹ sulle quali non vi è completa chiarezza, e la quantificazione operata dalle Sezioni Riunite, pari ad euro 4.575.505,00. Pertanto, l'importo accantonato risulta superiore per euro 448.626,00 rispetto alla stima delle Sezioni Riunite, posto che la Regione avrebbe dovuto accantonare nel rendiconto 2021 un importo pari a euro 4.575.505,00, corrispondente al 99,96% delle perdite d'esercizio 2020 portate a nuovo.

In merito a **PARCO TECNOLOGICO SCIENTIFICO Scpa** va detto che, se a parere delle Sezioni Riunite, l'accantonamento avrebbe dovuto essere pari ad euro 319.177,29

⁴⁹ L'Amministrazione regionale, con la nota prot. n. 60029 del 12 giugno 2023, acquisita al prot. Cdc n. 79 del 13 giugno 2023, asseriva che <<L'importo di euro 5.024.131, calcolato alla data del mese di dicembre 2022 è stato accantonato, considerando l'ulteriore perdita al 31/12/2020 pari ad euro 1.092.958, nonché la perdita dell'anno 2021 pari ad euro 3.931.173. Si allegano i Bilanci anno 2019 e anno 2020 e i verbali dell'assemblea dei soci del 06/07/2020 e del 12/11/2020 (all. 4, 5, 6 e 7).>> Non si comprende a cosa si riferisca "l'ulteriore perdita al 31/12/2020 pari ad euro 1.092.958" indicata nella nota di riscontro, atteso che, la perdita 2020, come detto, ammonta da euro **4.577.336**, interamente portata a nuovo con il Verbale di Assemblea ordinaria del 5 maggio 2021.

corrispondente al 88,29% delle perdite risultanti dal bilancio d'esercizio 2020 e portate a nuovo, diversamente l'Amministrazione regionale ha accantonato un importo differente, pari ad euro 130.979,00 con l'argomentazione secondo cui "L'importo di € 130.979 accantonato al 31/12/2021 corrisponde alle perdite 2021 di € 136.139 riferite alla quota di partecipazione della Regione che nel 2021 corrispondeva al 96,21% a seguito ricapitalizzazione anno 2021."

Ora, posto che il fondo perdite società partecipate deve essere accantonato nell'anno successivo a quello in cui si manifestano le perdite e che il rendiconto oggetto di parifica è relativo all'esercizio 2021, in ogni caso dal bilancio d'esercizio 2021, emerge una perdita pari ad euro 136.139,00 ed ulteriori perdite portate a nuovo per euro 92.973,00, con la conseguenza che il FPSP, calcolato sulle perdite 2021, avrebbe dovuto essere pari ad euro 220.428,66 corrispondente al 96,21% del totale perdite pari ad euro 229.112,00.

Pure in relazione a **MAAS Scpa** si erge una divergenza significativa tra l'accantonamento operato dall'Amministrazione regionale, pari ad euro 3.483.592,00, e la quantificazione operata dalle Sezioni Riunite, pari ad euro 5.177.695,15. Orbene, la Regione perviene al predetto importo scomputando gli utili conseguiti dalla società negli esercizi 2018 e 2020 dal fondo perdite società partecipate e non dalle perdite risultanti dal bilancio d'esercizio della società; tuttavia, in maniera non dissimile da quanto si è detto per AST S.p.A., l'accantonamento pari ad euro, 5.177.695,15, calcolato in maniera agevolata, in applicazione del disposto dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. 175/2016, non può essere decurtato degli utili conseguiti dalla società negli esercizi successivi (2018 e 2020), poiché le perdite complessive desunte dalla voce "*patrimonio netto*" dello stato patrimoniale del bilancio 2020 sono di gran lunga superiori all'ammontare dell'accantonamento stimato.

In particolare, le perdite risultanti dalla voce "*patrimonio netto*" dello stato patrimoniale del bilancio 2020, anche se considerate al netto dell'utile d'esercizio, sono pari ad euro 5.727.510,00 che ricalcolato in proporzione alla percentuale di partecipazione del 95,33%, diventa euro 5.460.035,28. Quest'ultimo importo è superiore a quello dell'accantonamento stimato in euro 5.177.695,15 che, di conseguenza, non deve subire decurtazioni, anzi dovrebbe essere adeguato, stante che risulta, oramai, superata la fase transitoria e di prima applicazione prevista dall'art. 21, comma 2, del D.lgs. n.175/2016.

Premesso che dal bilancio d'esercizio **INTERPORTI Spa** al 31.12.2020 emerge un utile d'esercizio pari ad euro 107.528,00 e perdite derivanti da esercizi precedenti portate a nuovo per euro 61.303,00, va dato atto che l'accantonamento effettuato dall'Amministrazione regionale per un importo pari ad euro 899.252,00 appare sovrastimato per l'intero, atteso che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 tutte le perdite sono state ripianate.

Relativamente a **CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRASPORTI NAVALI, COMMERCIALI E DA DIPORTO S.C.AR.L.**, a fronte di un utile d'esercizio pari ad euro 29.440,00 e perdite derivanti da esercizi precedenti per euro 110.779,00 l'Amministrazione ha destinato *a copertura parziale delle perdite degli esercizi precedenti* quasi l'intero importo del risultato d'esercizio (specificamente ben euro 27.968,00), laddove avrebbe dovuto accantonare nel rendiconto 2021 un importo limitato ad euro 5.962,39, corrispondente al 7,2% delle perdite portate a nuovo, pari ad euro 82.811,00.

Conclusivamente, da quanto appena rappresentato emerge un'errata quantificazione del fondo in esame da parte della Regione, a fronte di divergenze non trascurabili tra gli importi degli accantonamenti esposti dall'Amministrazione regionale nello schema di rendiconto 2021 e la quantificazione degli importi effettuata dalle Sezioni Riunite sulla scorta dei bilanci d'esercizio 2020 delle società partecipate di cui al bilancio regionale.

L'Amministrazione regionale ha rappresentato nella memoria per la pre-parifica di condividere tutte le considerazioni espresse dalle Sezioni Riunite con riferimento alla determinazione del Fondo perdite società partecipate 2021, quantificato, complessivamente in euro 18.327.380,11 e, pertanto, di adeguarsi.

2.4) FONDO CONTENZIOSO (FC)

La costituzione e la quantificazione del Fondo contenzioso sono disciplinate dai principi contabili espressi nell'allegato 4/2 (paragrafo 5.2 sottoparagrafo lett. h) che, in forza dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3⁵⁰, si applicano anche alla Regione siciliana. Tali norme impongono l'obbligo di accantonare somme nel fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva.

Il calcolo del fondo contenzioso non può avvenire attraverso una percentuale forfettaria ma è necessario valutare le singole controversie e tenere conto delle loro specificità in termini di soccombenza. La valutazione delle passività potenziali deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio, in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità. È necessario, altresì, che siano rigorosamente rispettati gli *standard* nazionali e internazionali in materia di contabilità (in particolare IAS 37 e OIC 31). Infine, di basilare importanza è l'attestazione sulla congruità dell'accantonamento e la verifica sulla regolarità del *quantum* accantonato effettuata dall'organo di revisione.

Nei documenti contabili presentati dalla Regione si registra un ammontare del contenzioso in essere al 2021 pari ad euro **960.675.332,17** e un fondo contenzioso quantificato e contabilizzato nella parte accantonata del risultato di amministrazione pari a euro **470.712.149,05**, con una percentuale di copertura del 49%.

Le Sezioni Riunite, al netto della valutazione positiva sulle azioni correttive intraprese dalla Regione nella gestione del contenzioso, come ad esempio l'adozione della banca dati informatizzata del contenzioso, hanno evidenziato numerose criticità in ordine all'accantonamento al relativo Fondo, che si riassumono di seguito.

1. È stata riscontrata una incongruenza tra l'ammontare del contenzioso sorto nel corso dell'anno 2020 e rettificato a seguito degli accertamenti svolti dalle Sezioni Riunite nella decisione n. 2/2022/SS.RR/PARI, pari ad euro 234.060.805,04, e quello riportato nel Rendiconto 2021 e riferito all'anno 2020, pari a euro 254.642.354,02.

⁵⁰ L.R. 13/01/2015, n. 3 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci. Art. 11 Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio.

2. Sono manifestate perplessità sulla allocazione in bilancio dei valori del rischio di soccombenza, stimato in euro 109.244.367,15, relativo al contenzioso sorto nel corso dell'anno 2021, per un importo di euro 196.657.837,47.
3. Gli importi inseriti e mantenuti nella banca dati dai diversi Dipartimenti e dagli Uffici ad essi equiparati risultano incoerenti, stante l'assenza di un coordinamento unitario e non rendono pienamente attendibile il valore complessivo delle liti. Inoltre, le Sezioni Riunite hanno rilevato ulteriori irregolarità quali: una eccessiva eterogeneità dei criteri di quantificazione delle liti; il mancato rispetto degli *standard* nazionali e internazionali nella stima del rischio di soccombenza; la mancata quantificazione di talune liti, ritenute di valore indeterminabile, e delle relative spese legali.
4. Nel Fondo contenzioso sono state inserite non solo le liti pendenti, per le quali può stimarsi un rischio di soccombenza, ma anche controversie già definite con sentenze esecutive per le quali non è stata adottata la procedura di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011, a norma del quale tali fattispecie vanno inserite tra i debiti fuori bilancio. Per di più somme del Fondo di cui al capitolo 215740, rubricato "*Fondo rischi contenzioso spese legali*", sono state impiegate anche per finalità estranee al contenzioso, senza che sia stata fornita prova della sussistenza dei presupposti.
5. Infine, le Sezioni Riunite evidenziano la mancata chiarezza di alcune operazioni contabili effettuate da taluni rami dell'Amministrazione⁵¹.

In conclusione, non può che ribadirsi come la quantificazione del contenzioso pendente e, conseguentemente, del relativo Fondo, risulti fortemente aleatoria ed imprecisa, stante l'assenza di un *modus operandi* omogeneo e rispettoso delle norme di legge e dei principi contabili in materia. Scenario aggravato dai rilievi mossi dalle Sezioni Riunite al Collegio dei revisori che, a fronte dell'elevato numero dei contenziosi e dell'importo complessivo degli stessi, non sembra aver operato un adeguato controllo sulle singole liti, neanche su un campione significativo, e non ha ben chiarito il tipo di verifica effettuata sul Fondo.

⁵¹ A titolo esemplificativo: non è chiaro il comportamento dell'Amministrazione con riferimento al contenzioso n. 2580 del Dipartimento dell'autorità regionale per l'innovazione; il Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana ha inserito per errore una percentuale di soccombenza pari a "zero", successivamente corretta nella misura fissa del 50%, senza esporre l'entità delle correzioni da apportare; l'Assessorato regionale dell'agricoltura, ha riferito che "buona parte dei contenziosi [...] non gravano direttamente sul Bilancio Regionale in quanto le somme vanno imputate al PSR e/o all'OCM, fondi non regionali, fatte salve le spese legali che in caso di soccombenza restano a carico della Regione", senza specificare se i citati fondi fossero o meno nell'immediata disponibilità della Regione e pertanto, tali da giustificare il mancato accantonamento.

La articolata memoria presentata dalla Regione per la pre-parifica offre delle repliche che non sembrano superare i rilievi formulati dalle Sezioni Riunite.

In particolare, con riferimento alle discrasie sostiene che si registrano perduranti anomalie in Banca dati collegate al tipo di implementazione da parte dei vari Dipartimenti, nonché il suo mancato aggiornamento stante la prassi di alcuni Dipartimenti di non procedere alla tempestiva eliminazione dell'originario accantonamento.

Sul mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio ancor dopo la sentenza esecutiva la Regione riferisce che *“Si segnala che le fattispecie da cui derivano gli “Altri accantonamenti” per l'importo complessivo di euro 112.225.280,73 si riferiscono a: a) Debiti emersi e non riconosciuti, cioè debiti per i quali la procedura dell'art. 73 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. è stata avviata e condotta fino al deposito in ARS del DDL di riconoscimento di legittimità; b) Debiti riconosciuti e non impegnati, cioè debiti per i quali la procedura di riconoscimento di legittimità si è conclusa positivamente presso l'ARS ma le Amministrazioni non hanno impegnato gli stanziamenti conseguenti all'attuazione del prescritto assenso dell'Aula. Entrambi i casi sono diversi dall'ipotesi indicata di “sentenze esecutive per le quali non è stata adottata la procedura di cui al citato articolo 73...”*, in quanto non si tratta di passività potenziali riferibili al Fondo contenzioso e, pertanto, in assenza di strumenti contabili più adeguati, sono stati operati specifici accantonamenti fra gli “Altri accantonamenti”. Riguardo alle ipotesi di sentenze esecutive ed eventuali sentenze passate in giudicato per i cui contenziosi le Amministrazioni titolari hanno proposto, comunque, specifici accantonamenti, non si può che demandare alle medesime Amministrazioni attive, che a volte tardano ad aggiornare la banca dati in relazione all'avvenuta esecuzione delle sentenze in soccombenza, non provvedendo tempestivamente all'eliminazione dell'accantonamento originario...”.

Sull'utilizzo del capitolo 215740 per finalità estranee al contenzioso la Regione fa presente che *“l'originario stanziamento appostato nel bilancio di Previsione 2021/2023 sul capitolo 215740 prevedeva per l'esercizio 2021 euro 95.000.000,00 e dalle risultanze contabili del Rendiconto 2021, risultano al 31/12/2023 somme non utilizzate pari ad euro 52.205.483,75, a comprova che il capitolo a chiusura esercizio offriva una dotazione di risorse congrue, anzi superiori, rispetto alle esigenze cui far fronte. Di seguito, rappresentati in apposito prospetto, si dà evidenza per riconoscimento debito derivanti da contenzioso, degli utilizzi complessivi per leggi regionali e delle disponibilità finali del capitolo 215740, nell'esercizio 2021 e nei tre esercizi precedenti, per dare dimostrazione del modus operandi prudente con il quale questa Ragioneria utilizza gli accantonamenti per rischio da sentenze*

esecutive per finalità diverse dimostrando che lo stanziamento sul capitolo sia nell'anno in esame che negli anni precedenti a chiusura esercizio "offra effettivamente una eccedenza utilizzabile per sostenere l'intervento" e che "a seguito della decurtazione, reca risorse congrue rispetto alle esigenze cui far fronte".

Il PM non può non rilevare che non è tollerabile che non vengano impegnate e liquidate le somme ancorché riconosciute o che non vengano eliminati gli accantonamenti ancor dopo l'esecuzione delle sentenze. In disparte l'utilizzo del fondo Altri accantonamenti anziché l'utilizzo dell'apposito Fondo contenzioso. Inoltre, nonostante la dimostrata capienza, il capitolo 215740 non dovrebbe essere utilizzato per finalità diverse. Infine, nonostante le argomentazioni addotte in sede di contraddittorio, sulla congruità degli accantonamenti operati, condivisa con l'Organo di revisione, a parere di questo PM le criticità rappresentate permangono.

2.5) DEBITI FUORI BILANCIO

Con riferimento ai debiti fuori bilancio (DFB) di cui all'art. 73, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011⁵², afferenti all'esercizio 2021, le Sezioni Riunite hanno analizzato l'impatto di quelli non riconosciuti o riconosciuti tardivamente sul risultato di amministrazione, e, conseguentemente, anche le criticità gestionali prodottesi a cascata, legate ai ritardi nel relativo riconoscimento e ai connessi oneri indebiti per interessi e rivalutazione.

Sotto un primo profilo, è stato rilevato che il protrarsi della situazione di inerzia da parte dell'A.R.S. su DFB di cui alla lett. e), risalenti anche ad annualità precedenti (2018, 2019 e 2020) ha amplificato a dismisura gli effetti negativi dell'anomalia gestionale che il debito fuori bilancio di per se stesso genera, così postergandone in maniera assolutamente deleteria il peso anche sugli esercizi successivi: l'acquisizione di beni e servizi risulta, dunque, effettuata in assenza del preventivo impegno di spesa, a dispetto delle procedure appositamente previste dalla legge.

Sotto altro aspetto, non meno rilevante, è emerso che il mancato riconoscimento da parte dell'A.R.S. di tale tipologia di debito ha generato un rischio considerevole e non trascurabile di incremento del contenzioso e degli oneri dallo stesso derivanti.

In altri termini, il rilievo centrale mosso dalle SS.RR., in sede di referto, concerne proprio la allarmante gravità e la serietà delle conseguenze della riscontrata inerzia dell'A.R.S. nel riconoscimento dei DFB appena menzionati, di cui alla lett. e)⁵³, che non godono della procedura semplificata di silenzio-assenso prevista dall'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 per i debiti derivanti da sentenze esecutive, di cui invece alla lett. a).

In relazione alla concreta gestione dei DFB del 2021, accanto alle criticità evidenziate, oggetto di appositi rilievi, si deve apprezzare la sistematicità e periodicità della procedura adottata dal Governo regionale, e, in particolare dall'Assessorato regionale dell'Economia e dalla Ragioneria generale della Regione che, al fine di accelerare il riconoscimento delle

⁵² Art. 73, comma 1, D. Lgs. n. 118/2011 "Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: **a) sentenze esecutive**; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; **e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.**"

⁵³ Il proliferare delle poste debitorie lett. e), come già opportunamente osservato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 7/2019, è "indice della scarsa capacità di perseguire una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese (per la sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa), con un inevitabile pregiudizio per i vincoli di bilancio e gli equilibri".

partite in oggetto e soddisfare adeguatamente la esigenza di tempestività nella emersione di quelle riconducibili alla lett. a), ha proseguito la pratica virtuosa, avviata già nel precedente esercizio, di procedere alla presentazione di appositi disegni di legge con cadenza periodica mensile. L'adozione di una siffatta tempistica ha permesso una più sollecita emanazione degli appositi provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente, come eventuali interessi o spese di giustizia. Si sottolinea, però, che la tempistica procedurale su descritta dispiega appieno il suo effetto migliorativo solo e soltanto in relazione ai DFB lett. a) in esame, e non già ai DFB lett. e), nella descrizione che risulta dall'art. 73, comma 4, del D.lgs n. 118/2011⁵⁴, nella nuova formulazione, in vigore dal 30 giugno 2019.

Dalla disamina effettuata dalle Sezioni Riunite emerge che l'importo complessivo di **DFB riconosciuti** nell'esercizio 2021, pari a euro 25.861.971, è riconducibile esclusivamente a quelli relativi alla **lett. a)** e che all'onere relativo al riconoscimento è stata data quasi integrale copertura (euro 25.454.159,79) con il capitolo 215740 "Fondo rischi contenzioso spese legali" dal quale, attraverso variazioni di bilancio, vengono opportunamente rimpinguati i singoli capitoli su cui viene imputata la spesa.

I DFB dell'esercizio 2021 **lett. a) non riconosciuti**, risultano pari a euro 9.265.637,27⁵⁵. Tale valore, ai fini della sua copertura, è ricompreso nell'accantonamento effettuato dall'Amministrazione regionale alla voce "Altri accantonamenti". A tal proposito si conferma quanto osservato dalle Sezioni Riunite in ordine al fatto che *"la previsione di un fondo per spese impreviste non esonera l'ente dal riconoscimento del debito fuori bilancio, trattandosi di un fondo "non impegnabile", idoneo a garantire adeguata copertura finanziaria della spesa da sostenere, ma non certamente finalizzato a derogare alle regole di corretta assunzione del relativo impegno di spesa (Sez. controllo Sicilia, deliberazione n. 165/2022/PAR). Solo l'attivazione ed il completamento della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio consentono di ricondurre un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all'interno della sfera patrimoniale dell'ente e del ciclo di bilancio"*.

⁵⁴ Art. 73, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta."

⁵⁵ Le partite debitorie dei DFB lett. a) non riconosciuti sono relative al periodo ottobre/dicembre 2021, sono state approvate con Delibera di Giunta regionale n. 218 del 20 aprile 2022 e, quindi, sono state tutte riconosciute nel 2022 ex art. 73, comma 4, del d. lgs. n. 118/2011.

Con riguardo ai **DFB lett. e)** le Sezioni Riunite nel rilevare preliminarmente che non sono stati **riconosciuti** debiti di tale categoria - né sorti nel corso dell'esercizio 2021, né relativi ad anni precedenti -, evidenziano sia i DFB maturati nel 2021 e **non riconosciuti** in relazione ai periodi di riferimento, pari a euro 714.822,74, sia la mole di debiti emersi facenti capo a tutti i rami dell'Amministrazione, il cui importo totale ammonta a euro 6.128.032,03.

Si è sottolineato, inoltre che a fronte dell'importo complessivo di tali partite debitorie (6.128.032,03) circa il 13%, per un valore pari a euro 795.605,23, è ascrivibile ad interessi e rivalutazione.

A tal riguardo si confermano le perplessità manifestate dalle Sezioni Riunite in merito alla spesa da sostenere per il pagamento di interessi di mora e alla sua concreta riconducibilità al bilancio regionale attraverso la procedura di riconoscimento dei DFB. Tale spesa, in quanto conseguente al ritardato pagamento, è certamente priva di una qualunque utilità per l'Amministrazione regionale, ed è, piuttosto, riconducibile al danno ingiusto che resta a carico del funzionario pubblico che ha concorso a cagionarlo.

Con memoria scritta, successivamente confermata nel suo contenuto in sede di contraddittorio del 13 novembre 2023, l'Amministrazione riferisce l'adeguamento dell'Organo legislativo al monito della Corte dando avvio ad un più celere riconoscimento di debiti fuori bilancio ex lettera e) dell'articolo 73 del D.lgs. 118/2011 emersi nei decorsi esercizi finanziari ed accantonati nel risultato di amministrazione. A tal fine, infatti, rappresenta che *"sono state approvate le leggi regionali dalla n. 13 alla n. 17 del 12 ottobre e le leggi regionali dalla n. 19 alla n. 21 del 20 ottobre e sono stati riconosciuti regolarmente approvati i DDL per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della predetta tipologia emersi nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023 con le leggi regionali dalla n. 22 alla n. 24 del 20 ottobre"*.

Pertanto, questo PM invita l'Amministrazione a procedere in questo percorso di celere riconoscimento.

3) GESTIONE DELLE ENTRATE

Le previsioni definitive di entrata, per l'esercizio 2021 - come si evince dal rendiconto - ammontano a complessivi 30.578 milioni di euro e, al netto dell'avanzo di amministrazione presunto al 1° gennaio 2021 di 3.966 milioni, a 26.612 milioni di euro. Si registra un incremento di oltre 3 miliardi di euro rispetto alle previsioni dell'esercizio 2020. Si registra, altresì, un incremento degli accertamenti di quasi 2 miliardi di euro rispetto all'esercizio 2020.

Come per il decorso esercizio 2020 e con ulteriore peggioramento (da -788 milioni a -1.893 milioni) si è verificato un enorme scostamento tra le previsioni definitive e gli accertamenti delle entrate in conto capitale, consistenti, per la quasi totalità, in trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea (questi ultimi c.d. "fondi a rendicontazione"). E dal momento che per questi finanziamenti l'accertamento dell'entrata è disposta solo a fronte dell'impegno della relativa spesa e che non sempre viene rispettato il cronoprogramma di spesa ovvero sono assunti gli impegni programmati - sia pure per svariate cause organizzative, umane e strumentali - si determina la patologia suddetta. In ogni caso non può non rilevarsi che, negli anni in questione 2020/2021, il fenomeno è stato potenziato dalla pandemia.

Con riguardo al totale generale dell'entrata la circostanza che, per l'esercizio 2021, si sia incrementato dell'8,69 per cento rispetto all'esercizio 2020, risiede non solo nel miglioramento del quadro economico ma anche nell'attenuazione delle misure adottate per l'emergenza Covid.

Se si escludono le *partite di giro* (quelle entrate che trovano integrale compensazione nella spesa) e le accensioni di prestiti, il maggiore aumento (+5,68) si registra nelle Entrate correnti (Titolo 1-2-3).

In particolare, è stato rilevato:

- Contabilizzazione delle entrate tributarie

La Regione in sede istruttoria ha riferito che *"non si è potuto procedere a regolare contabilmente sulla competenza dell'esercizio 2021 i volumi delle compensazioni fiscali originate nel medesimo esercizio dai rimborsi delle imposte versate in eccesso dai contribuenti (al netto dei suddetti "fondi di bilancio"), a valere sui citati capitoli di spesa 219202 e 219205 quantificati, rispettivamente, in €.72.841.720,80 per i tributi ricadenti nell'imposizione diretta e in €.394.003,54 per i tributi ricadenti*

nell'imposizione indiretta .Invero, posto che la dotazione residuale del capitolo di spesa 219202 era di €.24.309.250,00 a fronte di compensazioni fiscali da regolarizzare pari a €.72.841.720,80, è stata richiesta una variazione di bilancio di €.48.532.470,80 in termini di competenza e di cassa, con nota prot n.2838 del 09.02.2022, sollecitata con note prot. n. 8246 del 4/4/2022, prot.15494 del 14.06.2022, prot 31968 del 04.10.2022 e prot. n.11140 del 23.02.2023. Con nota prot.n. 111805 del 21.10.2022 il Servizio S04 del Dipartimento Bilancio ha rappresentato l'impossibilità di provvedere alla variazione di bilancio richiesta per l'esercizio finanziario 2021 in quanto gli importi richiesti non avevano trovato capienza nelle disponibilità del capitolo 215744" Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore". Inoltre, sempre nella stessa nota è altresì esplicitato quanto segue "Con riguardo ai l' capitoli in esame affluiscono, rispettivamente, le entrate eventuali diverse nonché le somme necessarie per esporre al lordo in bilancio i minori versamenti effettuati dai contribuenti grazie all'utilizzo di crediti da compensare fiscalmente nell'ambito dei versamenti unificati F24 che si andranno a regolare contabilmente sui medesimi capitoli relativi ai tributi ripartiti col criterio con il criterio del riscosso. Ciò in quanto le compensazioni non possono essere più imputate ai capitoli ed articoli del bilancio regionale, in stretta conformità alle modalità tecniche indicate nell'allegato 2 del D.M. 15/10/1998, nell'ordine indicativamente stabilito dallo stesso e che, al fine di addivenire ad una riconciliazione contabile, dette poste compensative non possono che essere imputate in entrata, rispettivamente, al capitolo 1200 capo 6° e al capitolo 1400 capo 8° del bilancio regionale. Come già precedentemente relazionato le regolazioni contabili, esercizio finanziario 2021, non sono state effettuate a seguito della nota prot. n. 111805 del 21.10.2022 del Servizio S04 del Dipartimento Bilancio con la quale lo stesso ha rappresentato l'impossibilità di provvedere alla necessaria variazione di bilancio richiesta per l'esercizio finanziario 2021 in quanto gli importi richiesti non hanno trovato capienza nelle disponibilità del capitolo 215744" Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore". Di conseguenza gli importi non impegnati sul capitolo di spesa 219202 di €.72.841.720,80 per i tributi ricadenti nell'imposizione diretta e sul capitolo di spesa 219205 di €.394.003,54 per i tributi ricadenti nell'imposizione indiretta non sono stati versati in entrata sui capitoli 1200 e 1400 del bilancio regionale."

La mancata contabilizzazione, pur non determinando variazioni nei saldi di bilancio, costituisce irregolarità contabile anche ai sensi dell'art. 36 della legge regionale della Regione siciliana n. 8 del 2000 che prevede "Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali,

con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 ... (omissis) lett i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza”.

- Residui Attivi

La Giunta regionale, con la deliberazione n. 540 del 23 novembre 2022, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui, pari, per i residui attivi, ad euro 6.226.046.070,16, al netto di euro 1.556.726.103,65 per residui attivi in capitoli del perimetro sanitario (che non sono soggetti a riaccertamento ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n.118 del 2011), di euro 2.457.164,85 per *residui da versare* e di euro 187.853,16 per accertamenti connessi a pagamenti non andati a buon fine. Il totale dei residui attivi al 31 dicembre 2020, pertanto, prima del riaccertamento, ammontava ad euro 7.785.426.966,92. Dopo, i residui da mantenere sono stati determinati in euro 3.853.593.960,50; quelli da eliminare definitivamente in euro 603.744.536,47 e quelli da re-imputare agli esercizi 2022-2023-2024 in complessivi euro 1.767.634.815,07.

I numerosi residui attivi imputatati agli esercizi successivi, per complessivi euro 1.767.634.815,07 - che risultano in aumento rispetto al dato registrato nel precedente esercizio di euro 1.339.663.215,87 - sono imputati per euro 1.588.037.951,69 all’esercizio 2022, per euro 157.557.158,18 al 2023, per euro 18.576.040,26 al 2024 e per euro 3.463.664,94 agli esercizi successivi. Il fatto trova la sua spiegazione in una carente corretta programmazione dell’entrata, non conforme ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria. E, per i fondi c.d. “a rendicontazione” prima citati, è la conseguenza di una mancata corretta programmazione della relativa spesa, in sostanza del suo cronico ritardo. Si deve, comunque, evidenziare che, come per l’esercizio 2020, sul fenomeno hanno inciso anche, come detto prima, le misure emergenziali da Covid-19.

Delle reimputazioni quelle prevalenti riguardano lo spostamento dell'esigibilità all'esercizio 2022 per quasi il 90% (euro 1.588.037.951,6). Di queste, la parte preponderante (ben 72%), come del resto per lo scorso esercizio, riguarda il Titolo 4 - entrate in conto capitale - e, in particolare, proprio i citati fondi a rendicontazione relativi ai programmi su finanziamenti U.E e P.A.C., per un ammontare di euro 1.141.852.315,81.

I residui di nuova formazione sono leggermente diminuiti. Se al 1° gennaio 2021 i residui attivi da riscuotere erano di 5.646 milioni di euro e a fine esercizio di 5.413 milioni, di questi 1.960 milioni costituiscono residui di nuova formazione e 3.453 milioni residui degli anni precedenti.

Tra i residui di nuova formazione:

Titolo 1 - "*Entrate tributarie, contributive, perequative*" - residui per complessivi 842 milioni, di cui 275 milioni di nuova formazione.

Titolo 2 - "*Trasferimenti correnti*" per complessivi 1151 milioni di euro, di cui 594 milioni di nuova formazione: sul cap. 3415 (Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti), di 308 milioni i residui di nuova formazione sono di 128 milioni; inoltre, correlati all'emergenza Covid, sul capitolo 8039, non presente nel rendiconto 2020, si registrano residui di nuova formazione di euro 123 milioni; sul capitolo 8041 (Assegnazioni Stato a titolo di contributo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 di nuova istituzione), i residui di nuova formazione sono di euro 48 milioni; sul capitolo 7838 (Assegnazioni dello Stato sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione - Sezione Speciale 1 - provenienti dalla riprogrammazione delle risorse FSC per il contrasto effetti Covid - Fondo), i residui di nuova formazione sono di 23 milioni, molto meno dei 148 milioni del 2020; sul capitolo 3356 riguardante assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del PORS per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, i residui di nuova formazione sono di 61 milioni; sul capitolo 7000 (Assegnazioni correnti dell'Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di sviluppo regionale 2014 - 2020) i residui di nuova formazione sono di 41 milioni di euro.

Titolo 4 - *“Entrate in conto capitale”*, con un ammontare di residui attivi notevole, di euro 2.905 milioni, in aumento rispetto agli esercizi 2020 e 2019, rispettivamente per euro 2.276 milioni e per euro 1.746 milioni; di questi residui 931 milioni sono di nuova formazione.

Con riguardo ai cospicui residui attivi di origine remota si evidenzia che derivano dagli svariati programmi di investimenti finanziati con risorse dello Stato, in aggiunta ai fondi dell'Unione Europea e risalenti all'anno 2013, quando non vigeva il sistema contabile introdotto con il decreto legislativo n. 118 del 2011. All'uopo la Ragioneria generale, con due circolari, del 2014 e del 2018, ha diramato ai Dipartimenti istruzioni per la contabilizzazione di queste risorse extraregionali, c.d. fondi *“a rendicontazione”*, più volte sopra richiamati. In altre parole, questi residui attivi remoti trovano fondamento nell'accertamento complessivo dei programmi di spesa la cui *“copertura finanziaria”* - degli impegni contabili assunti per l'intero periodo dei programmi - avviene con l'approvazione della delibera di Giunta regionale. L'entrata della Regione, costituita dai rimborsi dello Stato e dell'Unione europea, si verificherà dopo il pagamento e la relativa certificazione finanziaria.

Per questo motivo, dopo che la Regione ha recepito il principio contabile della c.d. *“competenza finanziaria potenziata”*, dall'esercizio 2016 sono stati eliminati nei vari esercizi quei residui attivi non supportati dai correlativi impegni di spesa, proprio perché *“fondi a rendicontazione”*, per i quali, come si è detto, l'entrata viene contabilizzata dopo e non prima dell'impegno di spesa: *“...l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.”* (principio n. 3.6 dell'allegato 4/2 del d. lgs. 118/2011).

Questo PM deve rilevare che, essendo emersa dall'istruttoria del controllo una non oculata gestione sui residui attivi di più antica formazione, si rende necessario che la Regione esegua una più attenta verifica di questi residui, sia in fase di formazione, sia in fase di mantenimento, stante le ripercussioni che il fatto può avere sugli equilibri di bilancio.

Titolo 5 - *“Entrate da riduzione di attività finanziarie”* il cui totale è pari ad euro 64 milioni, quasi il doppio dell'esercizio precedente, di cui 31 milioni di euro di nuova formazione,

riguardanti esclusivamente il capitolo 7831 (Assegnazione dell'Unione Europea - Programma Operativo Regionale Sicilia per il PO FESR 2014-2020 Azione 3.6.2 - Riduzione di altre attività finanziarie da altre imprese) e il capitolo 7832 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia - il FESR 2014-2020 - Azione 3.6.2 - Riduzione di altre attività finanziarie da altre imprese).

Risulta dalla bozza di relazione delle Sezioni Riunite che, in sede di verifica del rendiconto dell'esercizio 2021, la Sezione del controllo, con la delibera n. 270/2023/GEST del 14.09.2023, ha rilevato alcune irregolarità, in particolare con riguardo ai presupposti per il mantenimento dei residui attivi, raffrontando il credito da riscuotere con i relativi impegni di spesa del programma e con l'imputazione delle somme agli esercizi di esigibilità.

In particolare, non è stato rispettato il principio della competenza finanziaria potenziata per:

1) capitolo 5019 *"... per la mole dei residui attivi derivanti dalla programmazione anteriforma ex D. Lgs. 118/2011, è stata riscontrata l'irregolarità del capitolo 5019 (Assegnazioni dell'Unione per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 - 2020) per € 30.151.920,44, in quanto priva di giustificazione la correlazione con spese sostenute negli esercizi 2019 e 2020, nella considerazione che, in base ai menzionati principi contabili, per i "trasferimenti a rendicontazione" è richiesta una corrispondenza tra accertamenti ed impegni nell'esercizio di competenza".*

2) capitolo 7498. *"L'irregolarità ha riguardato, altresì, il capitolo 7489 (Contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n.14 e del disciplinare tipo di cui ai decreti dell'assessore all'industria) per un importo di € 893.600,65, la cui entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto a riscuotere il contributo sorge a seguito della realizzazione della spesa (trasferimenti a rendicontazione). In tal caso, è stata rilevata l'inesatta applicazione del principio contabile relativo ai trasferimenti a rendicontazione, non essendo legittima l'imputazione di entrate sulla competenza dell'esercizio 2021, derivanti da spese impegnate negli esercizi 2017 e 2018 e pagate negli esercizi 2017, 2018 e 2019. Inoltre, nella fattispecie, non sono state dimostrate, con apposita documentazione, le condizioni relative al ricevimento della comunicazione di avvenuto completamento delle varie fasi dei lavori per la realizzazione dell'intero progetto".*

Ancora, in sede di attività il controllo ha rilevato criticità relative ai residui attivi da eliminare e stralciati in ordine all'applicazione del criterio della vetustà, riguardanti gli Assessorati Agricoltura, Famiglia e Lavoro, Territorio ed ambiente, Economia, Energia, in quanto *“residui attivi di data remota di significativo importo, accertati in data anteriore al quinquennio ed iscritti su capitoli vincolati a chiusura dell'es. fin. 2021, chiedendo pertanto, “la trasmissione dei provvedimenti idonei a giustificare la sussistenza di tutti i presupposti necessari alla conservazione di ciascun residuo, con tutti gli atti correlati”*. La Regione, sostanzialmente, rispondeva: *“Al fine di individuare i residui attivi stralciati l'Amministrazione ha applicato le disposizioni di cui al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i., che stabiliscono che, qualora un credito di dubbia e difficile esigibilità sia scaduto da almeno tre anni, può essere stralciato dal conto del bilancio secondo l'apprezzamento del dirigente responsabile della gestione dell'entrata”*. Non sono state trasmesse, però, le determinazioni dirigenziali contenenti le argomentazioni a supporto dello stralcio o mantenimento dei residui (Bozza relazione SS.RR., pagg.45-46).

Con riguardo ai riscontri degli Assessorati riferisce che:

“a) l'Assessorato al Territorio ed Ambiente, in relazione al capitolo 2871 (Proventi da concessioni ed indennizzi per utilizzazione di beni materiali marittimi) per un importo di € 182.028,11, con nota del 20.07.2023 evidenzia che: “dal tabulato ricevuto dal Servizio 3 della Ragioneria generale del Dipartimento Bilancio risulta che l'importo non riguarda un singolo accertamento, ma, risulta invece essere, la somma algebrica degli importi rimasti da versare di 21 accertamenti (differenze tra accertato/riscosso e il versato); inoltre l'anno di formazione dell'accertamento non risulta essere in data anteriore al quinquennio,...;”

b) l'Assessorato all'Economia, in relazione al capitolo 7557 (Entrate a seguito di spese non andate a buon fine) per un importo pari ad € 149.461,37, con nota del 06.07.2023 afferma che trattasi di:” partite di giro associate al capitolo di spesa 900705 (spese non andate a buon fine). Secondo le direttive impartite con le circolari n. 7 del 01/03/2018 e n. 2 del 21/01/2019 di questa Ragioneria Generale i pagamenti effettuati dai vari rami dell'Amministrazione regionale che non sono andati a buon fine vengono introitati dall'Istituto Cassiere nel suddetto capitolo di entrata; successivamente il sistema informativo contabile SIC genera automaticamente il corrispondente impegno di pari importo sul capitolo di spesa 900705. Tale residuo si riferisce a pagamenti non andati a buon fine avvenuti in prossimità di fine esercizio 2021; le relative quietanze risultano emesse nel 2022 in c/residui”. Viene

allegato, altresì, l'elenco completo degli accertamenti non riscossi nel 2021 sul capitolo 7557, riferiti ai pagamenti non andati a buon fine;

c) l'Assessorato alla Famiglia e Lavoro, con riferimento al capitolo 1784 (Sanzioni amministrative irrogate dagli Ispettori Provinciali del Lavoro a seguito di attività ispettiva) per un importo di € 273.804,59, con nota del 30 giugno 2023 riferiva che: "Tali residui risultano riscossi, ma non versati in quanto gli Ispettorati territoriali del Lavoro, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 erano in possesso dei bonifici di pagamento effettuati dai debitori; tuttavia, le correlate quietanze risultano emesse dall'Istituto Cassiere Unicredit, nell'esercizio finanziario 2021, in conto residui. Gli stessi residui attivi "da versare" a fine esercizio 2021, infatti, risultano regolarmente versati nell'esercizio finanziario 2022". Alla suddetta nota viene allegato l'elenco degli accertamenti che hanno determinato la formazione dello stesso residuo attivo, non versato al 31/12/2021, con l'indicazione del provvedimento amministrativo di contabilizzazione dell'accertamento;

d) per l'Assessorato all'Agricoltura, in merito al capitolo 7361 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute od incassate in eccesso da famiglie), per un importo di € 1.603.386,80 dalla nota di riscontro, trasmessa in data 01.09.2023, si evince che: "Nel corso degli anni 2010 e 2012 questa Amministrazione ha corrisposto ai lavoratori forestali emolumenti a titolo di arretrati contrattuali, discendenti dall'applicazione del CCNL 2006 - 2009. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 355/2016, ha sancito che le differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL idraulico-forestale ed idraulico-agrario 2006/2009 non sono dovute, per cui il Dipartimento, al fine di avere maggiore chiarezza sulla questione, ha richiesto parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, la quale ha confermato l'indebita corresponsione. A partire dal 2020 sono iniziate le procedure per il recupero delle suddette somme: gli Uffici interessati hanno provveduto in merito incontrando non poche difficoltà procedurali nonché resistenze e rifiuti di pagamento da parte degli operai che hanno ricevuto le previste diffide al pagamento aventi valori di messa in mora ed interruttivi della prescrizione decennale. In base ai dati in possesso la quota recuperata sfiora il 90%, mentre quella di difficile esazione ammonta circa al 10% per le difficoltà riscontrate nei confronti dei lavoratori già pensionati e/o deceduti, per i quali si sta comunque procedendo al recupero - se necessario coattivo.";

e) per l'Assessorato all'Energia i capitoli oggetto di apposita indagine istruttoria sono stati i seguenti:

- Capitolo 1815 (Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di minerale estratto. Debitori vari per canoni di*

produzione 2014, attività di cava esercenti provincia Palermo e Trapani), per il quale, con nota del 26.07.2023, il Dipartimento Regionale dell'Energia – Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo, dopo aver puntualizzato di avere provveduto al riesame del DDG n. 253 del 14.04.2016, da cui risultavano da versare euro 343.204,19, ed al ricalcolo degli importi dovuti dai 126 esercenti di attività di cava per l'anno di produzione 2014, comunica che l'importo da versare è pari ad € 269.314,87 e che provvederà alla stesura dei decreti di accertamento correttivi; tale residuo risulta, pertanto, irregolare.

- Capitolo 2614 (Proventi delle miniere e delle sorgenti di acque minerali e termali. Terme Acqua Pia – Conc. Acque calde – Diritto Imbottigliamento e maggiorazioni), pari ad € 41.106,00, per il quale il Dirigente del Dipartimento Regionale dell'Energia con nota del 06.07.2023 ha trasmesso il provvedimento di accertamento del credito, la documentazione amministrativa a corredo del provvedimento di accertamento e l'accordo di rateizzazione dei canoni, a supporto del mantenimento del residuo attivo. Nessun riferimento, invece, al residuo attivo del medesimo capitolo, relativo al diritto annuo della Reale srl – Conc. Gerasia d.a. 1278/1999 pari ad € 86.446,24.

- Capitolo 5414 (Recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Adrano (CT) per anticipazione concessa DDG 1823/2013 2^a di 10 rate giusto piano rientro Drg 2356/2013), pari ad € 1.162.595,92, per il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: "Trattasi di un'anticipazione concessa al Comune di Adrano con DDG 1823/2013 ai sensi dell'art. 19 della l.r. 8 aprile 2010 n. 9 riguardante i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'anno 2021 è stata riaccertata, per l'anno 2014, la 2^a quota del piano rientro decennale, di cui al Drg 2356 del 4/10/2013, non ancora versato dal Comune. Si rappresenta che sia nel 2018 che nel 2022 lo stesso Comune è stato diffidato da questo Dipartimento alla restituzione delle somme in argomento. Ancorché trattasi di residuo attivo di data remota, per le motivazioni di cui sopra ad oggi non è ritenuto di dubbia o difficile esazione, o inesigibile." Alla medesima nota sono allegati i decreti di approvazione accordo programmatico, di concessione dell'anticipazione di cassa e di accertamento del credito con la scheda di riaccertamento esercizio finanziario 2021;

- Capitolo 5414 (Recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Baucina per anticipazione concessa DDG 2477/2013 per 2^a quota piano di rientro Drg 3376/2013), pari ad €

66.837,44, per il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: "Trattasi di un'anticipazione concessa al Comune di Baucina Adrano con D.D.G. 2477 del 23/12/2013 ai sensi dell'art. 19 della l.r. 8 aprile 2010 n.9 riguardante i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. – Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'anno 2021 è stata riaccertata, per l'anno 2014, la 2° quota del piano rientro decennale, di cui al Drg. 3376 del 19/12/2013, per l'importo di € 66.837,44 non ancora versato da parte del Comune. Si rappresenta che questo Dipartimento sta provvedendo ad un supplemento di verifica circa gli atti e le attività poste in essere per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune. Ancorché trattasi di residuo attivo di data remota, per le motivazioni di cui sopra ad oggi non è ritenuto di dubbia o difficile esazione, o inesigibile." Alla medesima nota sono allegati i decreti di approvazione accordo programmatico, di concessione dell'anticipazione di cassa e di accertamento del credito con la scheda di riaccertamento esercizio finanziario 2021;

- Capitolo 5414 (Recupero delle anticipazioni con cesse ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. ATO ME 2), pari ad € 2.664.767,30, per il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: "L'accertamento in argomento riguarda il recupero della somma pagata a valere sul capitolo 243311 come terzo pignorato giusto D.D.G. n. 1220 del 01.08.2014. Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'anno 2021 è stata riaccertata, per l'anno 2015 la somma di € 2.664.767,30. Si rappresenta che questo Dipartimento sta provvedendo ad un supplemento di verifica circa gli atti e le attività poste in essere per il recupero del credito vantato nei confronti del Comune. Ancorché trattasi di residuo attivo di data remota, per le motivazioni di cui sopra ad oggi non è ritenuto di dubbia o difficile esazione, o inesigibile." Alla medesima nota sono allegati i decreti di approvazione accordo programmatico, di concessione dell'anticipazione di cassa e di accertamento del credito con la scheda di riaccertamento esercizio finanziario 2021;

Capitolo 5414 (Recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 19, comma 2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Adrano (CT) per anticipazione concessa DDG 1823/2013 3^ di 10 rate giusto piano rientro Drg 2356/2013), pari ad € 1.162.595,92, per il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: "Trattasi di un'anticipazione concessa al Comune di Adrano con DDG 1823/2013 ai sensi dell'art. 19 della l.r. 8 aprile 2010 n. 9 riguardante i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti. Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'anno 2021 è stata riaccertata, per l'anno 2014, la 3^ quota del piano rientro decennale, di cui al Drg 2356 del 4/10/

2013, non ancora versato dal Comune. Si rappresenta che sia nel 2018 che nel 2022 lo stesso Comune è stato diffidato da questo Dipartimento alla restituzione delle somme in argomento. Ancorché trattasi di residuo attivo di data remota, per le motivazioni di cui sopra ad oggi non è ritenuto di dubbia o difficile esazione, o inesigibile." Alla medesima nota sono allegati i decreti di approvazione accordo programmatico, di concessione dell'anticipazione di cassa e di accertamento del credito con la scheda di riaccertamento esercizio finanziario 2021.

In sintesi, in merito al predetto capitolo 5414, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, evidenzia le difficoltà dei Comuni di versare sul corrispondente capitolo di entrata della Regione 5414 le rate in già in scadenza; nel contempo, prospetta un Tavolo tecnico con il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e con la Ragioneria Generale della Regione per il recupero delle rate insolute tramite trattenute a valere sulle risorse da trasferire ai Comuni;

- Capitolo 7247 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese. Ditta Archimede S.r.l. – DDS 1138 del 22/07/2014), pari ad € 262.119,33, per il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota del 04.07.2023 ha specificato che: "L'accertamento in argomento riguarda la revoca di un contributo concesso alla ditta Archimede s.r.l. dal Dipartimento Regionale dell'Industria con D.R.S n. 3022 del 21.12.2005. Con il D.D.G. n. 1138 del 22/07/2014 veniva revocato il contributo concesso alla ditta Archimede s.r.l., avviando contestualmente la procedura di recupero delle somme. Con il riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'anno 2021 è stata riaccertata, per l'anno 2014, la somma di € 262.119,33 non ancora versata da parte della Ditta Archimede s.r.l.. Su tali atti la ditta Archimede s.r.l. ha attivato un ricorso la cui fase di appello è ancora in corso. Per quanto sopra il residuo in oggetto è stato mantenuto nelle more della definizione del procedimento giudiziario al termine del quale, questa Amministrazione, precederà alle consequenziali attività di competenza. L'udienza è stata fissata per il 28/11/2024 – *Precisazioni delle conclusioni della fase di appello*".

Nelle memorie per la pre-parifica del 13 novembre 2022 la Regione non ha fornito ulteriori elementi sul sopra citato residuo di cui al capitolo 7489 ed ha confermato l'imputazione dell'entrata come residuo da riscuotere, a fronte di pagamenti già eseguiti di pari importo pari a 893.600,65; ha preso atto del rilievo – che condivide – sul sopra citato capitolo 1815, rappresentando che sta procedendo proficuamente al recupero forzoso; sul sopra citato capitolo 2614 aggiunge che la Società concessionaria dopo avere ricevuto cartella esattoriale

ha ottenuto la rateizzazione del debito di oltre 41 mila euro. Nulla aggiunge, invece, per l'altro citato residuo di oltre 86 mila euro sullo stesso capitolo.

Inoltre, sui residui attivi sul capitolo 5414, per recupero delle anticipazioni concesse ai sensi della legge regionale n. 9 del 2010 per la gestione integrata dei rifiuti, la Regione ha sostanzialmente confermato le stesse cose, in particolare che il Dipartimento si sta impegnando per avviare un Tavolo tecnico onde consentire il recupero attraverso trattenute a valere sui trasferimenti ai Comuni. Ancora sull'argomento, nella parte riguardante la finanza locale, la Regione ha precisato che, per la maggior parte dei Comuni interessati al recupero delle anticipazioni, l'importo massimo delle riduzioni dei trasferimenti è di gran lunga inferiore rispetto a quanto dovrebbe essere trattenuto; che pertanto è indispensabile un nuovo Tavolo di consultazione per stabilire modalità che consentano un effettivo recupero, anche attraverso la cancellazione o l'erogazione dei residui passivi, considerato che gli effetti del piano di rientro decennali dei Comuni avrebbero dovuto esaurirsi entro il 2022, fatto che non si è verificato.

Infine, si deve rilevare che nessun chiarimento è stato fornito con riguardo al mancato accertamento sul cap. 2610, per la mancata approvazione, da parte della Giunta regionale, delle tariffe, riguardanti il periodo 2020-2023, per la vendita dell'acqua all'ingrosso da parte di Siciliacque spa - insieme al relativo canone di concessione - mancata approvazione che determina il venir meno della relativa entrata (Bozza relazione SS.RR., pag. 22)

In conclusione, con riguardo ai residui attivi vetusti, il PM condivide quanto rilevato dalle Sezioni Riunite sulla necessità di una più attenta gestione dei residui attivi. Il fenomeno è di fondamentale importanza nella determinazione del risultato di amministrazione. Tra gli altri, si dovrà prestare particolare attenzione ai predetti residui attivi riguardanti i recuperi delle anticipazioni concesse in materia di gestione integrata dei rifiuti (capitolo 5414), nonché al suddetto residuo attivo sul Capitolo 7247 per euro 262.119,33 per recupero a carico di una ditta con la quale pende contenzioso, in quanto nonostante la loro data remota e la loro dubbia esigibilità o assoluta inesigibilità, i crediti non sono ancora stati incassati e, tuttavia, sono stati mantenuti.

Per di più non è stato eseguito neanche apposito accantonamento nel Fondo crediti o in Altri accantonamenti o, in pendenza di contenzioso, al Fondo contenzioso.

In ogni caso il residuo attivo di oltre 2 miliardi e mezzo è da ritenere assolutamente inesigibile.

4) ANDAMENTO DELLA SPESA

La gestione di competenza.

Preliminarmente si deve dire che nel DERF (Documento di Economia e di Finanza regionale) 2021/2023, approvato dall'A.R.S., si dà atto che le limitate risorse regionali non possono essere sufficienti alla realizzazione degli interventi di modernizzazione di cui la Regione necessita, mentre le grandi risorse provengono dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e da quelli extraregionali (FSC, POC).

Non può sottacersi che, anche per l'esercizio 2021, si è verificata una cospicua carente utilizzazione degli stanziamenti di spesa autorizzati dalla legge di bilancio regionale.

Inoltre, sin d'ora va rilevato che gli impegni in conto capitale sono aumentati del 28,84%, circostanza che consente quel raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica di incremento degli impegni della spesa per investimenti di almeno il 2% rispetto all'esercizio precedente, stabilito nell'Accordo con il MEF il 19.12.2018 e nell'art. 1, commi da 883 a 886, della legge 30.12.2018 n. 145, Accordo con cui la Regione si impegna a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 con una progressiva espansione della spesa per investimenti in ciascun anno rispetto a quello precedente.

Nell'esercizio 2021 si è registrato un rapporto pagamenti/impegni di competenza dell'89,64%, minore di quello 2020 (90,60%) e 2019 (91,73%), diversamente dal rapporto pagamenti/impegni in conto capitale in crescita nel triennio: 55,79% nel 2019, 55,94% nel 2020, 77,75% nel 2021.

In ogni caso emerge una ridotta propensione ai pagamenti, soprattutto per le spese in conto capitale, quindi una tendenza alla formazione di ulteriori residui passivi. Come rilevato dalle SS.RR. nella Decisione n. 2/2022/PARI relativa al giudizio di parifica del Rendiconto 2020 *“la ridotta capacità di provvedere allo smaltimento delle somme impegnate fa emergere una rilevante criticità gestionale, con gli intuibili riflessi negativi sulla situazione finanziaria dei creditori, sull'economia siciliana, sullo sviluppo delle infrastrutture e sullo stato di salute degli enti locali siciliani, spesso soggetti attuatori degli investimenti stessi. Il tema meriterebbe, per queste Sezioni Riunite, uno specifico approfondimento gestionale”*.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione, peraltro, in sede di verifiche preliminari all'esame del rendiconto, ha eseguito una verifica a campione su 265 mandati, dai quali sono emerse alcune irregolarità, in particolare per:

- *“Rimborsi spese per missioni del personale dipendente le cui autorizzazioni, sono state espresse in data successiva all’espletamento delle missioni, con la dicitura “in sanatoria”.*

- *Impegni che risultano assunti in data successiva alla sottoscrizione del contratto e, quindi, al sorgere dell’obbligazione giuridica.*

- *Mandati emessi in assenza della certificazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, seppure ... la richiesta è stata avanzata all’Agenzia dell’Entrate e Riscossione in data successiva e ... la stessa ha avuto esito negativo”.*

Fondo Pluriennale Vincolato (FPV).

Il Fondo è stato costituito dalla Regione, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui risalente all’esercizio finanziario 2015 ed è stato riportato nel relativo rendiconto.

Per l’esercizio 2021, sul fronte entrate il fondo si è assestato a 1.738 milioni di euro (1.057 milioni di euro nel 2020), di cui 422 milioni di euro per spese correnti (398 nel 2020), a 1.303 milioni di euro per spese in conto capitale (655 nel 2020), a 4,5 milioni di euro per spese in attività finanziarie (12 nel 2020).

Partite sospese: in particolare contabilità 38 e pignoramenti

Per le partite sospese, comprendenti la contabilità 12 (Commissioni POS Poli Museali), la Contabilità 38 (Ordinativi di pagamento in conto sospeso) e la contabilità 27 (Pignoramenti) i pagamenti effettuati dal cassiere nell’esercizio 2021 sono stati complessivamente di euro 49.936.773,52 (37.243.394,28 nel 2020), di cui oltre 12 mila euro per la contabilità 12, oltre 16 milioni per i pignoramenti e oltre 33 milioni (quasi 34 milioni) per la contabilità 38.

Contabilità 38

La contabilità 38 riguarda *“speciali ordini di pagamento all’Istituto cassiere, emessi dalle varie Amministrazioni regionali in conto sospeso per il soddisfo del creditore istante”*, dopo notifica di un titolo esecutivo senza che sussistano i fondi sul relativo capitolo di spesa.

Le SS.RR. per la Regione Siciliana, già nella Relazione allegata alla decisione di parifica n. 6/2021 sul rendiconto regionale 2019, avevano rilevato che : *“le partite sospese di cui alla contabilità 38 vengono utilizzate per procedere a pagamenti in conto sospeso in mancanza di fondi sul capitolo di spesa in caso di notifica di un provvedimento giurisdizionale esecutivo e che successivamente la regolarizzazione di tali pagamenti avviene, di norma, entro l’esercizio o, qualora il*

Dipartimento regionale competente non possa effettuare la regolarizzazione entro l'esercizio a causa del mancato reperimento dei fondi, tale partita non regolarizzata viene considerata un debito fuori bilancio e viene regolarizzata l'anno successivo, ma con imputazione sull'esercizio precedente. Il dirigente competente, pertanto, sulla scorta di valutazioni non note a queste Sezioni Riunite, procede talvolta al pagamento per cassa (in assenza di stanziamento e impegno) di quanto dovuto al creditore seguito dalla notifica del titolo esecutivo, senza attendere il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio da parte dell'A.R.S. e la relativa individuazione della fonte di copertura ivi contenuta ...".

Per l'esercizio 2021, la Regione riferisce che "le predette partite" sono "oggetto di apposito disegno di legge" (v. Relazione al Rendiconto generale) ma del disegno non c'è traccia nel sito regionale, né è stata approvata la relativa legge regionale, come era avvenuto per l'esercizio 2019 con la legge regionale n. 25 del 30 settembre 2021 (Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 - Allegato 4/2, paragrafo 6.3), riferita all'intero debito derivante da tutte le partite sospese (Bozza relazione SS.RR., pag.21). Le SS.RR. hanno chiesto chiarimenti in sede di contraddittorio e nelle memorie prodotte per la pre-parifica la Regione ha confermato che il disegno di legge non è ancora stato predisposto, assicurando che provvederà quanto prima.

Nella Relazione al Rendiconto, la Regione chiarisce che l'importo delle partite sospese, pari, in totale, a euro 49.936.773,52, risulta regolarizzato per euro 24.709.610,48 "mediante l'utilizzo dei capitoli di spesa del bilancio pertinenti con i relativi stanziamenti" e, per euro 25.227.163,04 , "mediante l'utilizzo dei capitoli di spesa ... in assenza di stanziamento" (cap. da 888801 a 888813 e 881111 di parte corrente e cap. 999902 e 999908 in conto capitale)". Nel Prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione questa somma è riportata come "pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre". Pertanto, nonostante quest'importo di euro 25.227.163,04, in quanto valorizzato nel prospetto dimostrativo del Risultato di amministrazione, non incide sostanzialmente sulla regolarità dello stesso, le Sezioni Riunite, hanno confermato i rilievi già formulati in sede di parifica per l'esercizio 2019 sulla "non condivisibile prassi, che appare sprovvista di supporto normativo (...) in considerazione del fatto che l'iter seguito dall'Amministrazione regionale, pur giustificato dal comprensibile intento di evitare il maturare di ulteriori esborsi per l'erario regionale a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, risulta lesivo delle prerogative dell'organo legislativo regionale, individuato dal legislatore quale unica istituzione deputata al riconoscimento di queste sopravvenienze passive, secondo una ben precisa scansione

temporale delle fasi”, in quanto, “fatta eccezione per i pignoramenti (oggetto della contabilità 27), la procedura seguita dalla Regione, quantomeno nell’ambito della contabilità 38, non appare compatibile con l’ordinamento contabile per le seguenti ragioni:

- *l’art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 si riferisce solo alle amministrazioni dello Stato, come confermato dalla giurisprudenza richiamata;*
- *l’art. 66 della L.R. n. 10/1999 è da intendere implicitamente abrogato, in virtù del combinato disposto degli artt. 11 della L.R. n. 37/015 e 1 del D. Lgs. n. 118/2011, in quanto incompatibile con la procedura prevista dal medesimo decreto;*
- *la procedura di liquidazione delle spese, in caso di sentenze esecutive, è regolamentata per le Regioni dall’art. 73 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e dal par. 6.3 dell’all. 4/2, i quali prevedono:*
 - 1) *che sia il Consiglio regionale (in Sicilia l’A.R.S.) a riconoscere con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 73, c. 1, lett. a);*
 - 2) *qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti...(art. 73 c. 3);*
 - 3) *al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), l’A.R.S. provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta (art. 73 c. 4), con una procedura di silenzio-assenso dettata proprio per evitare danni erariali e che non avrebbe giustificazione logica se fosse possibile pagare prima della conclusione di tale propedeutica fase;*
 - 4) *solo al tesoriere (e solo nei casi previsti dalla legge) è consentito di procedere al pagamento in presenza di azioni esecutive (pignoramenti), senza attendere il mandato e il riconoscimento del debito fuori bilancio, per l’evidente e lapalissiano motivo che l’istituto bancario non può sottrarsi, né frapporre ostacoli, a un ordine giurisdizionale, fermo restando che tali pagamenti vanno regolarizzati secondo le regole contenute nel cit. par. 6.3.”*

Si prende atto che la Regione, con la circolare n. 2 del 09 febbraio 2022, avente ad oggetto “Art. 73 D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ...” ha sostanzialmente dato attuazione alle indicazioni delle SSRR, disponendo che a decorrere dall’esercizio 2022 “non si potrà più procedere all’emissione di “speciali ordini di pagamento” da regolare in conto sospeso” ed ha presentato, “per ragioni di chiarezza nel quadro normativo (...)

apposita norma di abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 66 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10" sulle esecuzioni forzate.

In proposito anche il Collegio dei revisori dei conti della Regione, in sede di verifiche preliminari all'esame del rendiconto su 265 mandati - metodo del campionamento casuale - ha rilevato *"Numerose regolarizzazioni contabili effettuate nel 2022, a valere sul 2021, sono relative a pagamenti effettuati in assenza di preventivo impegno. I pagamenti hanno generato partite "in sospeso" e in conseguenza debiti fuori bilancio. Le criticità rilevate si riferiscono alla mancata specificazione, in seno al successivo DDA di regolarizzazione contabile, dell'eventuale avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio o, in caso contrario, la mancanza dell'indicazione che il debito verrà riconosciuto in data successiva al citato DDA, secondo le procedure previste dal principio contabile applicato 4/2 punto 6.3".*

Nelle memorie per la pre-parifica del 13 novembre 2023 la Regione ha assicurato che l'esercizio 2021 è l'ultimo anno di emissione di mandati in conto sospeso.

Il PM ne prende atto invitando a procedere, in prosieguo, al tempestivo riconoscimento e successivo tempestivo pagamento dei debiti.

Pignoramenti.

I pignoramenti - contabilità 27 - ammontano, come si è detto, ad euro 16.053.356,38, quindi si registra un decremento rispetto all'esercizio 2020 (euro 19.410.107,42).

In sede istruttoria la Corte dei conti ha chiesto elementi di individuazione del debito pagato, tra cui titolo giuridico, creditore, settore amministrativo competente, sorte capitale e oneri aggiuntivi, imputazione della spesa, indicazione della copertura e del capitolo, quietanza del tesoriere. Inoltre, sono stati richiesti altri chiarimenti e, in particolare:

- *"A ciascun Assessorato – Dipartimento, di produrre una relazione relativa al campionamento di ventuno pignoramenti di importo superiore a euro 115.000,00 ... con i seguenti dati e informazioni: a) titolo (sentenza, lodo, ecc.), con indicazione dell'anno di pubblicazione; b) creditore istante; c) anno di avvio della procedura esecutiva o di ottemperanza (notifica del precetto o del ricorso per ottemperanza); d) sorte capitale e aggravio di costi per la Regione a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali; e) Amministrazione attiva responsabile del procedimento di spesa; f) se la somma pignorata è stata pagata dall'Istituto Cassiere e regolarizzata dalla Regione; g) gli atti di imputazione della spesa e di individuazione della copertura (con indicazione del capitolo)".*

Tra i pignoramenti campionati le Sezioni Riunite, ne riportano alcuni come i più significativi:

1. Assessorato regionale dell'Economia – pignoramento di euro 137.747,96 da parte della Curatela del fallimento F.Ili Costanzo S.p.A. (n. 1 tabella n. 5.32); il titolo giuridico è del 2012 (sentenza del Tribunale di Catania n. 164 del 18/01/2012) mentre la procedura esecutiva è iniziata nel 2019, con conseguente lievitazione della spesa per interessi e spese legali.
2. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – n. 4 pignoramenti attivati da alcune società esercenti il servizio di trasporto pubblico di persone nel territorio regionale (numeri 2, 3, 4 e 5 della tabella 5.32); con nota prot. 33860 del 28/07/2023, il Dipartimento riferisce che i pignoramenti *“scaturiscono dalla mancata erogazione nei tempi previsti dei fondi che lo Stato trasferisce alla Regione quali risorse finanziarie destinate atte ad assicurare la copertura degli oneri, derivanti dal rinnovo del primo e secondo biennio economico del C.C.N. 2004-2007, relativo agli addetti del settore del Trasporto Pubblico Locale e fanno riferimento alle LL. 58/2005 e 296/06”*. Pertanto, per la Regione i ritardi nella liquidazione sarebbero da ricondurre ai tempi del procedimento amministrativo e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, secondo la Regione, che invia al Ministero una proposta di riparto e di assegnazione delle somme per le aziende di trasporto regionale, *“Tali proposte non sono di per sé suscettibili a far sorgere alcuna pretesa creditoria in capo alle aziende stesse, ma diventano delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nel momento in cui il Ministero approva ed adotta con decreto di riparto o di autorizzazione al pagamento le somme vantate da ciascuna azienda”*. Invece, l'art. 1 del d.l. n. 16/2005, convertito con l. n. 58/2005, riguarda solo la fonte di finanziamento esterno delle spese per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, voce che incide sulle spese del personale a prescindere da un provvedimento amministrativo, tant'è che il Giudice ordinario ha riconosciuto il diritto delle società a ottenere queste somme. In definitiva, la Regione avrebbe dovuto provvedere comunque al finanziamento e, solo in un secondo tempo, una volta avvenuto il trasferimento da parte del Ministero, alla regolarizzazione contabile della spesa.
3. Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente – Pignoramento di euro 119.258,70; risulta una sorte capitale di euro 95.647,76, riconosciuta dalla sentenza n. 26/2019 del

Tribunale Superiore delle acque pubbliche per la Sicilia, con maggiori oneri di euro 23.610,94 per interessi, CTU e spese legali.

4. Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale di protezione civile - Pignoramento di euro 541.444,06, con un incremento della spesa fino a circa euro 602.429,17.
5. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - Pignoramento di euro 526.298,23, costituito, secondo quanto riferito dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, prot. 31834 del 28/06/2023, da:
 - a. sorte capitale euro 221.616,00: costi di ripristino immobile, comprensivi di rivalutazione dalla data domanda - 27/05/2016;
 - b. euro 176.802,74: risarcimento danni da indisponibilità dell'immobile per il tempo necessario al suo ripristino;
 - c. euro 87.652,12: IVA;
 - d. euro 2.493,69: interessi legali alla data del precetto;
 - e. euro 37.656,68: spese legali, comprese quelle del precetto.

Pur se le ragioni dei ritardi di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non sono sempre riconducibili agli uffici regionali, questo PM, nel concordare con le Sezioni Riunite sull'evidenza, comunque, di anomalie di gestione, è dell'avviso - come del resto per i decorsi esercizi - che il fenomeno vada arginato, per le ripercussioni che inevitabilmente determina sugli equilibri di bilancio.

In proposito le Sezioni Riunite avevano già rilevato, nelle Relazioni sui Rendiconti della Regione Siciliana degli esercizi precedenti, che *“il tempestivo pagamento dei debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi (...) eviterebbe all'Amministrazione regionale di dovere subire pignoramenti e spese di esecuzione”*.

In definitiva, è necessario che l'Amministrazione si attivi concretamente fin dalla pubblicazione della sentenza esecutiva e non dopo la notifica del precetto, per evitare di arrivare all'esecuzione forzata e, irrimediabilmente, all'aggravio di spese (rivalutazione, interessi, spese legali) che, ricorda il PM, costituiscono danno erariale.

Le Sezioni Riunite hanno evidenziato, altresì, che dall'attività istruttoria risulta che:

“a. la Regione non ha dato seguito al rilievo contenuto nella Relazione allegata alla Decisione di

queste Sezioni Riunite sul rendiconto 2020 in ordine all'assenza di un ufficio regionale in possesso dei documenti e delle informazioni relative ai pignoramenti subiti dalla Regione, che dovrebbe essere individuato nella Ragioneria generale, in coordinamento con l'Ufficio legislativo e legale e con i singoli Dipartimenti regionali, responsabili dei procedimenti di spesa;

b. nell'ambito dell'attività istruttoria non sono stati riscontrati casi in cui i Dipartimenti dei singoli Assessorati non sono a conoscenza del pignoramento di loro competenza e non sono in grado di reperire la relativa documentazione (come riscontrato nell'ambito della parifica sul rendiconto dell'esercizio precedente);

c) **la Regione continua a subire pignoramenti (anche di elevato importo), nonostante il conto del bilancio nell'esercizio in esame presenti un risultato di cassa positivo e in netta crescita rispetto agli esercizi 2019 e 2020 (sul punto si rinvia agli approfondimenti sulla gestione di cassa contenuti nel capitolo su "Le Risultanze generali del rendiconto per l'esercizio finanziario 2021"), espressione di gravi inefficienze gestionali e organizzative".** Ancora, rilevano che "per quanto riguarda l'importo finale dei pignoramenti subiti dalla Regione nell'esercizio 2021, emerge una discrasia tra il valore di euro 16.053.356,38, risultante dal prospetto predisposto dall'Istituto Cassiere e prodotto dalla Ragioneria Generale in sede di riscontro istruttorio e l'importo di euro 16.052.477,08 indicato nella Relazione al Rendiconto in esame, somma corrispondente ai pignoramenti regolarizzati sui capitoli in assenza del relativo stanziamento, con una differenza di maggiori pignoramenti pari a euro 879,30...".

Spesa per missioni.

La classificazione della spesa per missioni e programmi della Regione Siciliana appare, invero, non idonea a rappresentare nei documenti programmatori come le risorse finanziarie, umane e strumentali vengano utilizzate per il migliore esercizio delle funzioni e per la realizzazione degli obiettivi.

Nell'allegato al rendiconto le risorse finanziarie, gestite per singole missioni, sono indicate al netto delle spese del personale, invece interamente imputate alla Missione 1.

Peraltro, la Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e la Missione 13 (Tutela della salute), sono quelle che incidono per il 59,69% (58,53 nel 2020) sul totale degli stanziamenti definitivi, per il 66,36% (63,67% nel 2020) sul totale degli impegni e per il 67,41% (69,02% nel 2020) sul totale dei pagamenti, ragione per la quale, come rilevato dalle Sezioni Riunite, sono "i principali fattori strutturali della rigidità dei conti pubblici regionali".

La gestione dei residui.

Al 31/12/2021 i residui passivi - al netto delle uscite per conto terzi - ammontano a 3.250 milioni di euro (3.102 nel 2020), in aumento rispetto all'esercizio precedente del 4,77%. In particolare, si è registrato un incremento notevole, del 15,07%, per i residui passivi di parte corrente. All'1/01/2021 ammontavano ad euro 5.233 milioni (3.562 nel 2020).

Durante la gestione sono stati eseguiti pagamenti per 3.314 milioni di euro di cui 1.274 milioni per la parte corrente e 437 milioni in conto capitale, zero per rimborso di prestiti e 1.597 milioni di euro per uscite per conto terzi e partite di giro.

I residui di nuova formazione sono di euro 1.633 milioni per spese correnti e 341 milioni per spese in conto capitale, di 0,4 milioni di euro per incremento attività finanziarie, zero per rimborso prestiti e di 304 milioni per uscite per conto terzi e partite di giro.

L'Amministrazione regionale ha eseguito le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118 del 2011, per stabilire - escludendo quelli relativi del perimetro sanitario - se fosse giustificato o meno il loro mantenimento in rendiconto, quindi, con deliberazioni della Giunta regionale n. 540 del 23 novembre 2022 e n. 598 del 16 dicembre 2022, ha approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021.

Alcuni residui attivi e passivi per pagamenti effettuati nell'esercizio 2021, per i quali l'Istituto cassiere ha comunicato il mancato buon esito del pagamento, sono stati contabilizzati tra le partite di giro in entrata (capitolo 7557) e nella spesa (capitolo 900705), secondo l'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Infine, dopo l'operazione, i residui passivi al 31/12/2021 sono stati quantificati complessivamente in 4.087,21 milioni di euro (4.079,81 nel 2020), - esclusi i capitoli di spesa del perimetro sanitario pari a euro 2.466,91 milioni di euro - a fronte di 3.387,69 milioni di euro a inizio anno (- 27,18%). I residui passivi da mantenere sono stati di euro 1.503,59 (meno rispetto al 2020, in cui erano pari a euro 1.845,37 milioni), quelli da eliminare di euro 156,87 milioni (207,25 nel 2020), quelli da reimputare agli esercizi successivi al 2021 di euro 2.753,47 (2.027,20 nel 2020). Per questi ultimi, come certificato dall'Organo di revisione, sono stati istituiti i fondi pluriennali vincolati della spesa di pari importo. Da quanto esposto - escludendo i servizi in conto terzi - si evince un aumento complessivo

dei residui passivi nell'esercizio 2021 per l'incremento dei residui di nuova formazione di parte corrente.

Anche per i pagamenti, nell'esercizio 2021, si è registrato un incremento, sia in conto competenza sia in conto residui.

La tempestività dei pagamenti

La tempestività dei pagamenti è di cruciale importanza non solo per le Amministrazioni pubbliche, per l'inevitabile ripercussione sulla lievitazione del debito, ma anche per i privati e, in particolare, per i privati imprenditori, tant'è che il fenomeno è stato attenzionato sia dal legislatore, sia dalla giurisprudenza, anche a livello comunitario.

Posto che se l'indicatore risulta negativo (- x), significa che le fatture sono state pagate in media (secondo il criterio di calcolo che fa riferimento alla media ponderata) prima della scadenza delle stesse. Le Sezioni Riunite, nella bozza di relazione (pag. 47) hanno richiesto un chiarimento in sede di contraddittorio sulla discrasia tra l'indicatore di tempestività dei pagamenti di - 4,86 nel 2021(- 6,13 nel 2020), risultante dall'Attestazione dei tempi di pagamento (art. 41, comma 1 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66) allegata al rendiconto, dato elaborato dal portale del MEF Piattaforma dei Crediti Commerciali ed estratto in data 04/08/2022 e il dato di - 3,38 (inserito nella tabella 5.43 di pag. 47 della citata bozza) pubblicato in Amministrazione trasparente.

Nella memoria prodotta per la pre-parifica la Regione, condividendo quanto rilevato dalle Sezioni Riunite sulla centralità del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, rappresenta che la divergenza rilevata deriva dalla circostanza che i dati sono stati estratti in tempi diversi (il 4 agosto 2022 quello allegato al Rendiconto e in data 20/01/2022 quello pubblicato su Amministrazione trasparente).

Ancora, sui tempi di pagamento non si può trascurare di constatare che, se la tempestività di pagamento della Regione siciliana è migliore di quella delle Regioni del Sud Italia, è sicuramente peggiore rispetto a quella delle Regioni centro-settentrionali.

Inoltre, si ricorda che le Sezioni Riunite avevano rilevato in sede di parifica sul rendiconto 2019, che l'Amministrazione regionale non aveva elaborato l'indicatore di tempestività dei pagamenti con riferimento all'intero bilancio regionale, alla Gestione

Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria, come previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.P.C.M. del 22.9.2019 e avevano invitato la Regione a scorporare il dato secondo il seguente prospetto: indicatore gestione ordinaria; - indicatore gestione sanitaria accentrata; - indicatore complessivo - Orbene, anche per l'esercizio 2021 le SS.RR. hanno dovuto constatare che *“sul sito Amministrazione trasparente risultano pubblicati esclusivamente i dati complessivi del 2021 (indici annuale e trimestrali complessivi), senza alcuno scorporo dei dati della gestione ordinaria e della GSA, anche se in una pagina del sito regionale del Dipartimento per la pianificazione strategica, denominata “Indice tempestività pagamenti Gestione sanitaria accentrata”, risultano pubblicati i dati inseriti in un file denominato “indicatore tempestività pagamenti G.S.A. - 4° trimestre 2021”.*

Nella memoria prodotta in sede di pre-parifica la Regione, sul punto, ha sostenuto che *“per la pubblicazione dell'ITP nella Sezione Amministrazione trasparente, l'Amministrazione regionale si avvale del dato rilevabile dal Portale del MEF -Area RGS -già PCC, il quale fornisce il dato riferito all'intero bilancio regionale, che rappresenta la media ponderata dei tempi di pagamento per debiti commerciali”.*

Il PM rileva che il sistema deve essere perfezionato.

Le Sezioni Riunite evidenziano che, nonostante l'Amministrazione regionale abbia adempiuto all'obbligo, previsto dall'art. 41 del d.l. n. 66/2014, convertito con l. n. 89/2014, di allegare alla relazione relativa al consuntivo 2020 il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, non ha adottato misure veramente incisive come richieste dalla stessa disposizione secondo cui: *“In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti”.* In altre parole le iniziative adottate dalla Regione (di monitoraggio e di impulso), sebbene abbiano dato qualche risultato positivo, non appaiono soddisfacenti e non hanno dato realistico seguito ai suggerimenti delle SS.RR contenuti nella Relazione sul Rendiconto 2020 (che indicava anche meccanismi premiali in sede di obiettivi dirigenziali o di contratto decentrato), in quanto è pur sempre notevole la consistenza dei pagamenti tardivi, di oltre 260 milioni di euro - per transazioni commerciali - rispetto alla totalità dei pagamenti di oltre 1 miliardo di euro. Peraltro, nella memoria inviata per l'udienza di pre-parifica per

l'esercizio 2020, la Regione rappresenta le iniziative intraprese: "Con nota prot. n. 92 del 03/01/2020, la Presidenza della Regione ha notificato agli Assessori regionali la Direttiva relativa agli indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020. Tra gli indirizzi programmatici prioritari il punto A) denominato "la Regione come motore di crescita e di sviluppo" prevede tra l'altro "(...) A tal fine si conferma, anche per l'anno 2020, l'obbligatorio inserimento in tutte le direttive generali di un obiettivo operativo finalizzato al rispetto dei termini dei provvedimenti amministrativi (...) per i soli Dipartimenti ed Uffici equiparati tra le cui competenze rientri il pagamento di transazioni commerciali dovrà altresì essere individuato uno specifico obiettivo operativo finalizzato alla riduzione, in termini significativi, dei relativi termini di pagamento e alla definizione delle attività di contabilizzazione delle stesse sulla PCC. (...) È appena il caso di evidenziare che l'indicatore da utilizzare non potrà che essere costituito da una significativa riduzione, se non dall'azzeramento, del tempo medio di ritardo registrato per ciascun Dipartimento".

Il PM non può che condividere l'osservazione delle Sezioni Riunite in quanto, ciononostante, nell'esercizio 2021, la situazione non è migliorata nella misura attesa.

5) INDEBITAMENTO

Il debito di finanziamento della Regione siciliana continua a registrare, dal 2017, una riduzione.

Di rilievo nel 2021, per gli evidenti risparmi che ne sono conseguiti, l'operazione di rifinanziamento con Cassa Depositi e Prestiti per estinguere anticipatamente il debito con il MEF in relazione al Piano di rientro Sanità e le transazioni per la chiusura anticipata dei contratti derivati.

In sede istruttoria la Regione ha riferito che nel corso del 2021 non sono state eseguite nuove operazioni di indebitamento e che si è proceduto ad un'operazione di rifinanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti secondo il disposto dell'art. 41 della Legge n. 448/2001, allo scopo di estinguere anticipatamente il debito con il MEF in relazione al Piano di rientro Sanità e, contemporaneamente, di contrarre con la citata Cassa un prestito a condizioni più favorevoli con un notevole risparmio di spesa⁵⁶.

L'indebitamento totale, pari a oltre 6 miliardi 884 milioni (in decremento, come si è detto, a decorrere dal 2017) è costituito per il 66,95% da mutui a carico della Regione, per l'1,44%, da mutui sostanzialmente a carico dello Stato e, per il 31,60%, da anticipazioni di liquidità (D.L. n. 35/2013).

Nel 2021 si registra, rispetto allo scorso esercizio, una consistente espansione della **spesa per il servizio del debito**, le cui ragioni sono da ricondurre alla predetta operazione di estinzione anticipata del prestito MEF.

⁵⁶ In proposito l'Amministrazione ha fornito chiarimenti istruttori con prot. n. 60758 del 13 giugno 2023 in cui espone, tra l'altro "In data 7 maggio 2021, la Regione ha, quindi, realizzato l'estinzione anticipata parziale di € 1.500.000.000,00 del Prestito MEF per il Piano di rientro del settore Sanità, mediante rifinanziamento concesso da CDP per la parziale conversione dello stesso ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 448/2001, mantenendo la medesima durata del Prestito MEF, realizzando un tasso d'interesse fisso all'1,272%, più basso rispetto a quello praticato dal MEF al 3,521%, e rimodulando il rimborso della quota capitale per il primo anno al 50% della stessa prevista dal piano di ammortamento MEF precedente. Tale operazione finanziaria ha determinato un risparmio di spesa per l'anno 2021 in linea capitale di € 19.877.895,43 ed in linea interessi di € 17.541.770,95, per complessivi € 37.419.666,38, utili per la realizzazione del contenimento degli oneri finanziari regionali previsto dall'Accordo Stato - Regione Siciliana, sottoscritto in data 14 gennaio 2021 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana. Per i restanti € 586.385.057,75 del debito residuo nei confronti del MEF si è proceduto a replicare l'operazione finanziaria in data 27 gennaio 2022, atteso il limite massimo di € 1.500.000.000,00 annuo consentito a CDP per l'affidamento della propria clientela. La stipula del nuovo Prestito 2022 con CDP, che si è quindi adesso interamente sostituito al creditore originario MEF dopo l'analoga operazione finanziaria di € 1,5 miliardi contratta in data 7 maggio 2021, ha realizzato a favore della Regione Siciliana una consistente economia di spesa sugli interessi passivi, atteso che CDP ha applicato al nuovo prestito il tasso fisso dell'1,578% in luogo del 3,521% applicato dal MEF. In dettaglio la nuova operazione di conversione ha consentito una riduzione degli interessi da corrispondere in valore assoluto e fino a scadenza di € 154.634.613,00, evidenziando, altresì, una riduzione del valore finanziario del Prestito MEF oggetto di conversione di € 121.599.201,00».

Si ricorda peraltro che, al termine del 2018, erano state compiute operazioni di rinegoziazione di prestiti con lo stesso Istituto Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge n. 205/2017, da cui erano derivate nel 2019-2020, minori spese, per euro 142.957.192,62. Anche per l'esercizio 2021 si è confermato questo effetto migliorativo e la Regione ha chiarito, in sede istruttoria, che «non sono state effettuate operazioni di razionalizzazione o rinegoziazioni», oltre a quella già illustrata per l'estinzione anticipata del Prestito con il MEF per il Piano di rientro del settore Sanità.

La Regione siciliana ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità tra il 2014 e il 2015 (artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013) per un ammontare di euro 2.666.968.706 il cui debito residuo risulta, a fine esercizio 2021, di euro 2.175.844.391,08. Gli oneri di ammortamento, per l'esercizio 2021, come in precedenza, sono stati di 105,2 milioni di euro.

Al netto dell'anticipazione di liquidità, il debito residuo a carico della Regione è, a fine esercizio 2021, di 4.610 milioni di euro, lievemente diminuito rispetto al decorso esercizio (4.770 milioni di euro). Il debito complessivo, compreso quello sostanzialmente a carico dello Stato è di 4.709 milioni di euro (4.610 + 99).

Il debito di 4.610 milioni di euro è stato contratto nei confronti dei seguenti creditori: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l'82,80 %, Banca europea degli investimenti per il 4,48% e Ministero dell'economia e delle finanze per il 12,72 %.

Si ricorda che, anche per l'esercizio 2021, non ci sono state anticipazioni di cassa.

La Regione ha rispettato i limiti di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011 che stabilisce che il livello massimo di spesa annuale per quote di ammortamento relative al debito finanziario non può essere superiore al 20 per cento del totale delle entrate tributarie al netto dei tributi destinati al finanziamento della sanità.

Quanto ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating* quelli di Moody's e S&P sono uguali al precedente esercizio, mentre l'Agenzia Fitch ha variato da "BBB-" a "BBB" il suo apprezzamento.

Le tre agenzie hanno considerato fattori negativi l'incidenza di un'economia fragile sulle entrate regionali, fattori positivi l'accordo di chiusura del contenzioso Stato - Regione. Tra gli elementi di rischio la gestione della cassa e la spesa pensionistica.

Ovviamente questi giudizi sono importanti sia per l'accesso al mercato finanziario sia per i contratti derivati stipulati, con riguardo alla clausola di risoluzione anticipata, che determina l'esigenza di congrui accantonamenti a salvaguardia del rischio di una siffatta eventualità. In proposito, proprio nell'esercizio 2021 (mese di ottobre), sono state stipulate transazioni a chiusura anticipata di questi rapporti aleatori.

Si deve ricordare che, nel corso del 2005, i mutui che la Regione aveva stipulato tra il 2001 e il 2003 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a sono stati oggetto di sei contratti "derivati" (successivamente divenuti cinque) poi, ristrutturati nel 2006, vicenda approfondita nella relazione al rendiconto 2016 delle Sezioni Riunite.

Per la durata di questi derivati (2005-2021) la Regione ha dovuto pagare, per maggiori interessi, rispetto a quanto avrebbe pagato alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., circa 365 milioni di euro. Con specifico riguardo al 2021 l'esborso ultroneo per maggiori interessi è stato di euro 5.622.526,35.

Le transazioni a chiusura di questi contratti sono state stipulate con *Nomura International plc, Banca Nazionale del Lavoro, Bank of America Europe, Deutsche Bank, Unicredit S.p.A.*, determinando evidenti effetti positivi⁵⁷.

A fronte di quanto su esposto, questo PM prende atto dell'assenza di rilievi significativi sull'indebitamento della Regione siciliana per l'esercizio finanziario di riferimento.

⁵⁷ In proposito la Regione, in sede istruttoria, ha evidenziato che «A fronte di un Mid Market negativo all'08.10.2021 di complessivi € 63.136.411,46, la Regione Siciliana con un esborso netto di € 13.586.411,46 (pagamenti per € 33.096.565 a valere sul capitolo di spesa 214920 ed introito per € 19.510.153,54 quietanzato al capitolo d'entrata 2620) ha realizzato un risparmio di € 49.550.000,00, frutto delle trattative condotte con le 5 banche controparti. Al pagamento di € 33.096.565 si è fatto totalmente fronte con le economie vincolate discendenti dai fondi istituiti per la chiusura anticipata dei derivati... Si rappresenta, altresì, che con la chiusura dei derivati si sono realizzate economie per cancellazione di residui passivi sul capitolo di spesa 214907 per interessi "negativi" non più dovuti alle controparti per complessivi € 605.382,33 (residui anni 2018-2020), nonché riduzione di impegni 2021 per complessivi € 213.664,60 relativi sempre ad interessi "negativi" reclamati dalle controparti per il primo semestre 2021 e anch'essi non più dovuti in quanto rientrati negli accordi transattivi. Devono, peraltro, essere richiamati i benefici effetti che l'estinzione anticipata a seguito degli atti transattivi ha prodotto in relazione al venire meno degli accantonamenti al Fondo rischi su derivati e Fondo rischi per contenziosi, quest'ultimo connesso alle rilevanti spese legali da sostenere presso la giurisdizione inglese per i contenziosi che in essa erano incardinati».

6) SOCIETÀ E ORGANISMI PARTECIPATI

Sin da subito merita di essere evidenziata l'importanza di una efficiente gestione⁵⁸ del sistema delle partecipazioni pubbliche degli enti locali, in quanto essa è destinata a spiegare effetti certamente diretti e significativi, più o meno virtuosi, sui bilanci degli enti soci.

La gestione del rapporto tra enti territoriali ed organismi partecipati costituisce senza alcun dubbio un settore nevralgico per la finanza pubblica, deputato ad avere, per l'ampiezza e la centralità del fenomeno in esame, un ruolo strategico per la vita economica dell'ente di riferimento.

Al fine di rendere maggiormente trasparente il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, specie a fronte della natura delle risorse in oggetto, le Sezioni Riunite per la Regione siciliana con delibera n. 3/2023/SS.RR./INPR hanno dedicato una attenzione particolare al sistema delle società e organismi partecipati, per far luce sull'effettivo livello di efficacia raggiunto dalla *governance* regionale in materia.

Anzitutto, si registra non soltanto la perdurante **assenza di un controllo** adeguato da parte della Regione siciliana sulle società partecipate, a fronte di perdite d'esercizio costanti e considerevoli, ma per di più il **continuo ricorso a processi di ricapitalizzazione** delle stesse, sulla base di piani di ristrutturazione aziendale, dai quali, spesso, non risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Trattasi di ricapitalizzazioni riproposte, di anno in anno, anche in presenza del mancato raggiungimento dei precedenti equilibri e obiettivi prefissati, come nel caso di **Airgest S.p.a.**

Con riguardo alla società Airgest S.p.a., va dato atto che le previsioni relative al piano di risanamento presentato per il triennio 2020-2022 sono state del tutto disattese.

La Regione in proposito nella memoria per la pre-parifica ha evidenziato che tutta la strategia di rilancio e riequilibrio economico-finanziario postulata dal Piano di Risanamento per il triennio 2020/2022 della società aeroportuale è stata sostanzialmente compromessa dalla variabile della pandemia Covid 19; i costi di gestione aeroportuale hanno sofferto della

⁵⁸ La principale finalità del TUSP, orientato a razionalizzare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, è resa palese dalla lettura dell'art. 1, comma 2, secondo il quale le disposizioni del TUSP "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica".

contrazione del traffico passeggeri che avrebbe consentito una più ottimale ripartizione dei costi fissi.

Seri dubbi, inoltre, si nutrono sulla opportunità della scelta della stessa Regione di procedere all'erogazione alle società di liquidità, attraverso **anticipazioni**, sulla base di ricapitalizzazioni non contenenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico a regime della società, come nel caso del **Parco Scientifico Tecnologico S.C.p.A.**

Con riguardo a detta società, anche nel corso del 2021 l'Amministrazione regionale ha ulteriormente ricapitalizzato la stessa per perdite del 2020, per un importo pari a ben 499.736,34 euro: non soltanto appare che le ragioni sottese alla ricapitalizzazione avvenuta nel 2021 siano le medesime rispetto a quelle del 2020, ma soprattutto sembra che detta operazione violi le previsioni dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016, non essendo stata effettuata ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter del Codice civile.

In definitiva, non si comprendono a fondo le ragioni delle scelte operate dalla Regione in ordine alla ricapitalizzazione delle perdite societarie in questione, poiché trattasi di un'operazione per nulla obbligata e da cui discende un aggravio di spesa per l'Amministrazione regionale, a fronte, per di più, di un mancato rimborso da parte della società stesse.

Chiaramente questo modo di operare con riguardo a società in perdita da diversi anni, delle quali talune neppure soggette al controllo analogo, viola il rispetto dei presupposti previsti dall'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016⁵⁹, suscitando serie perplessità sulla sostenibilità del sistema finanziario nel suo complesso.

⁵⁹ D.lgs. 175/2016, art. 14, comma 5: *“Sulle società in house la Ragioneria Generale esercita, altresì, l'esame preventivo delle decisioni degli organi societari relative a:*

- *budget annuale di previsione, economico e finanziario, accompagnato da una relazione degli amministratori e dal parere del Collegio sindacale;*
- *variazioni al budget di previsione, ove ricorrono;*
- *pianta numerica del personale e relative variazioni, ove ricorrono;*
- *contratti di collaborazione;*
- *consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013,*
- *bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni.*

Ai fini del predetto controllo preventivo, gli amministratori delle società in house inviano formalmente gli atti ed i documenti soggetti al controllo, alla Ragioneria Generale, almeno quindici giorni lavorativi prima della loro prevista formale adozione.

La Ragioneria Generale, entro cinque giorni dal termine di scadenza, formula un parere tecnico per l'Assessore regionale per l'Economia, il quale esprime formalmente il proprio indirizzo politico vincolante agli amministratori della società in house. La mancata comunicazione formale alla società, entro il termine previsto, equivale a silenzio assenso, salvo il caso in cui la Ragioneria Generale richieda eventuali chiarimenti o integrazioni, i quali, nelle more, sospendono i termini per la formulazione del predetto parere e dell'eventuale formazione del silenzio-assenso. Ricevuti i suddetti chiarimenti, la Ragioneria Generale, entro dieci giorni, formula il parere tecnico all'Organo politico, che esprime il proprio indirizzo politico, vincolante per la società.

L'Amministrazione regionale anche con riferimento alla predetta società, nella memoria per la pre-parifica giustifica la significativa perdita di esercizio, nonché il mancato rispetto del Piano industriale 2020/2022 con il rinvio dell'avvio di diverse attività di vari progetti a causa dell'emergenza Covid 19. Nulla riferisce in ordine alla ricapitalizzazione. In ogni caso precisa che ha richiesto la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per la messa in liquidazione della società.

Ed ancora, se in merito alla società **AST S.p.a.** va rilevato che essa non ha approvato il bilancio d'esercizio 2021, con riguardo a **Sicilia Digitale S.p.A.** che essa è stata pure ricapitalizzata nell'anno 2021, per un importo pari ad euro 606.398,00.

È, inoltre, emerso che l'importo che ha gravato sul bilancio d'esercizio 2020 di Sicilia Digitale S.p.A. per la corresponsione all'INPS delle retribuzioni spettanti al dirigente, è pari ad euro 1.545.630,93, di cui euro 460.693,87 risulterebbero versati in eccesso per la posizione contributiva dell'ex direttore generale. L'Amministrazione regionale ha comunicato anche di aver avviato le procedure per il rimborso, ma, sembrerebbe, che ad oggi il recupero delle somme non sia ancora avvenuto: più dettagliatamente, pare che la Regione debba recuperare un importo superiore rispetto ai 460.693,87 euro già quantificati dall'INPS.

L'assenza di riscontri puntuali anche in merito agli accantonamenti effettuati sul bilancio di previsione 2021 e sul residuo a tal fine accantonato sul rendiconto 2021 - chiarimenti necessitati stante la rinuncia da parte di Sicilia Digitale Spa a ben otto decreti ingiuntivi - lascia presupporre che l'Amministrazione regionale nulla aveva accantonato per i predetti D.I. e che, pertanto, la quota parte delle risorse iscritte al Fondo rischi contenzioso spese legali per l'esercizio finanziario 2021, utilizzata per il pagamento dei complessivi euro 12.341.845,08 di cui ai decreti ingiuntivi, afferiva ad altre liti pendenti che, inevitabilmente, si troveranno prive di copertura finanziaria. Per di più, le Sezioni Riunite chiedono chiarimenti in ordine all'ammontare dei crediti iscritti nel bilancio d'esercizio della società al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a fronte dei decreti ingiuntivi ammontanti complessivamente ad euro 53.210.115,13, ai quali la stessa ha rinunciato. In definitiva, si vuole comprendere *"se tra i crediti iscritti nei bilanci della società, figurassero anche i crediti ai quali la società stessa ha*

Al fine di svolgere un puntuale controllo concomitante sull'attività delle società in house e garantire la piena riconducibilità dell'attività di queste agli interessi pubblici perseguiti, la Ragioneria Generale può svolgere, con proprio personale, ispezioni, accessi e verifiche in loco".

rinunciato, posto che, l'eventuale successiva cancellazione del credito dal bilancio della società, al netto dell'eventuale fondo svalutazione crediti corrispondente, determina una perdita sul bilancio societario che, laddove non coperta, si ripercuoterà negativamente sui bilanci della Regione, obbligata, ex lege, ad accantonare nel fondo perdite società partecipate l'intero valore della perdita subita e non coperta, atteso che la società è partecipata al 100%. L'assenza di riscontri puntuali su quesiti specifici è sintomatica di una non chiara rappresentazione contabile, che lascia presupporre una situazione economico-finanziaria, probabilmente, più grave rispetto a quanto già prospettato".

Dalla memoria prodotta dall'Amministrazione regionale per la pre-parifica è emerso che, per la vicenda delle somme ultronee versate per un dirigente, allo stato attuale l'INPS ha restituito alla società l'importo complessivo di euro 427.575,04 e che residua un importo di euro 33.118,83, ma non risulta ancora quantificata con esattezza e rimborsata dall'INPS, la somma versata in eccedenza rispetto a quella già anticipata dalla Società il 15/10/2020 (euro 1.545.630,93).

Con riferimento al rilievo inerente al mancato accantonamento per i suddetti decreti ingiuntivi, l'Amministrazione replica di aver effettuato un accantonamento pari ad euro 17.642.647,35, superiore rispetto alla somma pagata di euro 12.341.845,08 che, pertanto, a suo dire aveva copertura finanziaria. Quanto alla rinuncia agli stressi decreti ingiuntivi, la Regione deduce che la società non ha rinunciato al relativo credito e, pertanto, lo stesso credito è stato correttamente rappresentato e contabilizzato nei bilanci 2020 e successivi.

Rileva il PM che restano non sufficientemente chiarite sia le contestazioni relative alla pertinenza delle somme pagate ad altre liti, sia la questione dell'iscrizione del credito di oltre 53 milioni nel bilancio della società e, in ogni caso, della mancanza di un adeguato prudenziale accantonamento della Regione per le ragioni anzidette.

Sotto altro e connesso profilo, riguardo agli esiti della **verifica dei reciproci rapporti credito/debito** tra la Regione e gli organismi partecipati ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011, le Sezioni Riunite per la Regione siciliana hanno riscontrato che l'Amministrazione regionale, anche per l'esercizio finanziario considerato, si è limitata a trasmettere i soli valori dei crediti e dei debiti comunicati dalle società stesse.

Ora, rivelandosi devianti ed inutilizzabili i soli dati trasmessi dalle partecipate e risultando, di conseguenza, impossibile entrare nel merito degli esiti esatti della conciliazione dei

rapporti reciproci, permane vivo l'interesse a conoscere l'effettiva situazione creditoria-debitoria corrente.

Ad eccezione di qualche caso, i valori dei crediti comunicati dalle società partecipate non coincidono con i debiti risultanti all'Amministrazione regionale e, inoltre, risulta che, in alcune fattispecie, quest'ultima non ha indicato la copertura finanziaria prevista per far fronte ai debiti; talvolta, i debiti individuati dalla Regione parrebbero pure, totalmente o parzialmente, privi di copertura finanziaria.

Ad esempio, stante la mancata individuazione del soggetto gestore del S.I.I. nei territori gestiti dall' *ex* EAS in l.c.a., sulla scorta della stringata documentazione trasmessa dalla società risalta che la tempistica di recupero dei crediti per morosità di Siciliacque S.p.A. non appare concretamente realizzabile nei tempi previsti, atteso che Siciliacque S.p.A. parrebbe dover recuperare il credito mediante l'incremento delle tariffe, in 13 anni, già a partire dal 2022, affermazione che si scontra con il fatto che, alla data del riscontro istruttorio, il soggetto gestore non era stato ancora individuato.

In sostanza, sussistono motivati dubbi sulla capacità di Siciliacque S.p.A. di restituire, nei tempi previsti, l'anticipazione di liquidità concessa dalla Regione siciliana.

A tal riguardo la Regione, nelle controdeduzioni per la pre-parifica, ha fatto presente che l'art. 10 della legge regionale 16/2022 prevede il trasferimento alla società dell'importo pari a circa euro 23,6 milioni da rimborsare in 13 rate annuali a partire dall'anno successivo alla relativa erogazione. Inoltre, rappresenta che *“Il rimborso della anticipazione concessa dalla Regione Siciliana a favore di Siciliacque in forza della L.R. n. 16/2022 avverrà in base ai flussi di cassa derivanti dall'applicazione, nei diversi periodi regolatori e già a partire dal 2022, da parte della Società della tariffa all'ingrosso a tutti gli utenti contrattualizzati. Dunque, a tutti gli utenti dalla stessa forniti ad eccezione, alla data odierna, dei territori dei c.d. Ex Civici EAS in cui non è stato individuato un gestore del servizio. Entrando nello specifico, all'interno del VRG (Vincolo ai Ricavi del Gestore) delle tariffe di ciascun periodo regolatorio di Siciliacque è previsto e sarà mantenuto il valore parametrico massimo dei costi di morosità –pari attualmente al 7,1% -che coprirà la morosità complessiva subita da Siciliacque ivi inclusi i mancati incassi dei cd Ex Civici EAS”*.

Ulteriore criticità da attenzionare riguarda la registrata impossibilità di rilevare, per il tramite di un idoneo sistema informativo, i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate.

Ma vi è di più. Se gli importi dei crediti comunicati dalle partecipate devono essere asseverati dagli Organi di Controllo delle società, per taluni crediti e debiti detta informazione non è stata comunicata, come non è stato chiarito, analiticamente, per ciascun credito o debito riconosciuto dall'Amministrazione regionale se i relativi importi siano stati asseverati dal Collegio dei Revisori. Tuttavia, come è noto, non soltanto l'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria senza previsione di compensi aggiuntivi, ma in caso di inerzia da parte degli organi di revisione, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume, senza indugio, e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, comma 6, lett. j, D.lgs. 118/2011).

Ancora, nonostante l'indiscussa importanza del processo di razionalizzazione ordinaria ex art. 20 TUPS delle notevoli partecipazioni societarie possedute dalla Regione siciliana, anche per l'esercizio 2021 sussistono criticità quali: l'insussistenza della stima dei risparmi di spesa attesi e, più in generale, l'indicazione solo generica delle azioni di razionalizzazione, non corredata dalla esposizione puntuale delle motivazioni sottese e delle modalità attuative di tutte le misure (come per Airgest Spa; Siciliacque).

Infine, ulteriori perplessità suscita l'impossibilità di esaminare nitidamente anche la questione relativa al numero effettivo degli amministratori delle società partecipate e ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021. Ad oggi occorre ancora appurare se le società abbiano effettivamente provveduto alla decurtazione dei compensi nella misura del 30% prevista dall'art. 21, comma 3, del D.lgs. 175/2016 (come per Interporti Spa), oltre alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa sottese ad alcune operazioni che sembrerebbero minare il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale; si rammentano, a tal proposito, sia l'attribuzione della duplice funzione di Presidente - Direttore Generale ad uno stesso soggetto (per la Società SEUSS S.c.p.a.) sia il

mantenimento di un Consiglio di amministrazione al posto di un Amministratore unico (per diverse società tra le quali AST S.p.a., Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., Airgest S.p.A).

L'analitica descrizione, per singola società, della composizione degli organi e dei compensi degli amministratori presente nella memoria prodotta per la pre-parifica dall'Amministrazione non sembra superare i rilievi formulati dalla Corte, non registrando elementi innovativi rispetto alle informazioni già in possesso delle Sezioni Riunite.

In ultima analisi, ferma restando l'autonomia dell'Amministrazione regionale in merito alla gestione delle proprie partecipazioni, non va sottaciuta la presenza di numerosi enti in liquidazione, posto che trattasi di un processo che si protrae da vari anni, con conseguenze economiche importanti sulla finanza pubblica e sugli equilibri a tutela della legalità finanziaria.

In definitiva questo PM, condividendo le numerose problematiche sollevate dalle Sezioni Riunite sulla gestione della partecipazione pubblica, ritiene che spieghino ripercussione particolarmente negativa sugli equilibri di bilancio sia l'impossibilità di esaminare nitidamente la questione dei compensi degli amministratori sia la perdurante assenza della riconciliazione debiti/crediti tra la Regione e le sue partecipate.

7) STATO PATRIMONIALE

Se l'adozione di un sistema contabile integrato è volta ad assicurare una rappresentazione puntuale e veritiera della gestione dell'amministrazione pubblica attraverso la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziari ed economico-patrimoniali, va dato atto del fatto che ancora anomalie significative investono le voci più rilevanti dello Stato patrimoniale. Non va sottaciuto che risultano ancora presenti nello Stato patrimoniale per l'esercizio considerato quelle stesse criticità già rilevate per l'esercizio 2020 e, per la verità, anche per gli esercizi precedenti.

1. Procedendo alla disamina delle irregolarità riscontrate, va, anzitutto, detto che permane irrisolta la problematica riguardante la **“ricognizione straordinaria del patrimonio”** e la conseguente **“rideterminazione del suo corretto valore”** sia con riferimento alla classificazione delle voci del patrimonio sia per quanto riguarda i criteri di valutazione, sicché non risultano predisposti neppure l'inventario unico dei beni e il registro dei beni ammortizzabili.

Ad oggi la predetta attività di ricognizione ordinaria e straordinaria del patrimonio sembrerebbe ancora *in itinere*, stante anche il mancato rilascio dell'applicativo, da parte di Sicilia digitale S.p.A., di implementazione del sistema GECORS.

Inoltre, l'assenza di ricognizione straordinaria dei beni immobili parrebbe causa anche della **mancata determinazione degli ammortamenti relativi ai “Fabbricati” e delle “Plusvalenze patrimoniali” e “minusvalenze patrimoniali”**.

2. Con riferimento alla **ricognizione e stima dei beni immobili dell'ex “Azienda delle foreste demaniali”** si riscontra la perdurante assenza di una completa ricognizione generale del patrimonio forestale regionale.

Questo PM prende atto di quanto riferito dall'Amministrazione sul punto, ovvero che è stata completata la ricognizione ordinaria al 31/12/2022 e che quella straordinaria sarà completata entro il 31 /12/2024.

3. Oltre alla ricapitalizzazione sistematica di società con perdite gravi e reiterate, criticità da attenzionare è quella relativa alla **mancata conciliazione dei rapporti di credito e di debito** tra gli organismi partecipati e la Regione siciliana, posto che ad oggi non è stato ancora elaborato alcun documento conciliativo formale dei rapporti di credito e debito fra Società

e Regione siciliana né tra società in liquidazione e Regione siciliana e tra enti in liquidazione e Regione siciliana.

4. Dato allarmante è quello relativo alla **mancata evidenza contabile** delle refluenze delle **risultanze dei rendiconti degli enti strumentali della Regione siciliana sullo Stato patrimoniale** della medesima, anche con riferimento a eventuali crediti e debiti e ad ogni altra posta patrimoniale interessata.

Peraltro, poiché la stessa Regione manca di un adeguato sistema di controllo e di verifica sui rapporti finanziari e patrimoniali con gli enti strumentali, stante **anche l'assenza di un idoneo supporto informativo**, questo *vulnus* non potrà che rendere ulteriormente difficoltosa la rappresentazione contabile dei dati in argomento.

5. **In merito alla valorizzazione dei ratei e dei risconti** questa risulta tutt'altro che chiara, non essendo essi adeguatamente valorizzati.

6. Infine, emerge la **mancata adozione di un metodo di registrazione contabile concomitante** e sincronico in partita doppia dei movimenti finanziari e dei correlati movimenti di natura economico-patrimoniale, utile a consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato.

In definitiva, nonostante le argomentazioni fornite dall'Amministrazione, questo PM non può non rilevare che l'errata rappresentazione dei più rilevanti valori di bilancio nei termini appena indicati incide negativamente sull'attendibilità dell'intero documento "Stato patrimoniale", tanto da determinarne l'irregolarità.

8) CONTO ECONOMICO

Sulla base della rendicontazione economico-patrimoniale approvata dalla Regione con riguardo all'esercizio finanziario 2021, il risultato economico finale della complessiva gestione registra un valore positivo di euro **777.948.562**, ricavato per differenza algebrica tra l'insieme degli elementi positivi e negativi, rappresentati nelle diverse sezioni a scalare del CE (corrispondenti, rispettivamente, ad euro 19.397.793.275 ed euro 18.619.844.712).

Si evidenzia nell'esercizio 2021 un **sostanziale peggioramento di euro 109.083.708 (da euro 887.032.271 ad euro 777.948.562)** di tale risultato finale, che va ascritto alla registrata crescita degli elementi economici negativi in misura poco maggiore rispetto alla crescita degli elementi economici positivi⁶⁰; tale risultanza negativa è causata dal rilevante saldo negativo della contabilità economica, che subisce un sensibile ribaltamento, da positivo a negativo, da euro 46.859.266 ad euro - 431.631.541 (variazione di - 478.490.807), andando così a vanificare il miglioramento del risultato della gestione finanziaria, da euro 840.173.005 ad euro 1.209.580.103 (+ 369.407.098).

In definitiva, rispetto all'esercizio precedente emerge tanto il rilevante decremento delle sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo, diminuite da euro 1.046.723.073 a euro 806.761.578 (-239.961.495), quanto la conseguente variazione peggiorativa del risultato di esercizio, pari ad euro -252.413.901.

E a ben vedere, nonostante le variazioni peggiorative rilevate, va chiarito che, in effetti, si registrano aspetti migliorativi importanti, connessi al recepimento dei rilievi maggiormente significativi rappresentati dalle Sezioni Riunite nel precedente giudizio di parificazione; in

⁶⁰ L'evoluzione negativa del risultato derivante dalla contabilità economico-patrimoniale sarebbe attribuibile principalmente alla rilevante contrazione dei proventi per sopravvenienze attive e insussistenze del passivo pari ad euro - 682.086.585 (da euro 828.263.880 ad euro 146.177.295) derivanti principalmente da minori incrementi di valore delle partecipazioni. Anche il risultato intermedio espresso dalla "differenza tra componenti positivi e negativi della gestione", pari ad euro 648.882.030, riconducibile alla gestione caratteristica, registra un notevole decremento rispetto all'esercizio precedente (euro 1.081.106.999). Anche il decremento dei componenti positivi (euro - 58.586.085) sarebbe principalmente da ricondurre alla riduzione dei proventi da trasferimenti e contributi, il cui decremento (euro - 495.871.161) risulta pari al ben 76,42% del risultato finale (euro 648.882.030). L'aumento dei componenti negativi (euro + 373.638.883), interessando soprattutto i trasferimenti e contributi ed incidendo in misura pari al 205,44 % sul risultato al 31.12.2020 (euro 648.882.030), risulterebbe vanificare il beneficio apportato dalla consistente riduzione degli accantonamenti per rischi per euro 714.069.504, da euro 780.556.3955 nel 2020 ad euro 66.486.891 nel 2021. Anche gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri registrano, rispetto all'esercizio precedente, una drastica riduzione, da euro 1.312.082.578 a euro 651.778.432. Lo stesso risultato delle rettifiche di valore delle attività finanziarie registra un ampio peggioramento rispetto al 2020, con un saldo negativo pari ad euro -125.047.751, dove la variazione peggiorativa da euro - 19.483.052 ad euro - 125.047.751 sarebbe dovuta prevalentemente alle svalutazioni di crediti immobilizzati e partecipazioni, attribuibili alla competenza dell'esercizio.

particolare, ci si riferisce alla compiuta inclusione nella contabilità economico patrimoniale delle implicazioni derivanti dall'evoluzione della parte vincolata del risultato di amministrazione, diversamente dall'esercizio precedente, il cui bilancio conteneva solo parzialmente le risultanze dei vincoli del risultato di amministrazione.

Piuttosto, perplessità considerevoli permangono in merito alla regolare rilevazione nella contabilità economico patrimoniale degli eventi gestionali correlati ad accertamenti ed impegni pluriennali.

Se per il principio di competenza economica gli impegni/accertamenti per eventi gestionali, i cui effetti economici si concludono nell'esercizio di manifestazione, danno luogo a componenti di reddito di competenza del medesimo esercizio, l'adeguamento a tale ineludibile regola contabile postula rilevazioni contabili modificative delle risultanze finanziarie sottostanti a tali fattispecie gestionali, che sono di fatto mancate.

Non risulta, infatti, che siano stati adottati i pertinenti interventi di adeguamento rispetto alle indicazioni già in tal senso fornite in occasione del precedente giudizio di parificazione: in altre parole, sull'esito degli accertamenti della contabilità finanziaria di competenza dell'esercizio 2021 non vi è ancora completa chiarezza posto che, a seguito delle specifiche richieste istruttorie avviate, non sono stati forniti elementi informativi analitici ovvero le risposte pervenute non sono risultate idonee a comprendere l'effettiva sussistenza dei descritti eventi contabili e le concrete implicazioni sul bilancio d'esercizio.

Pertanto, dagli approfondimenti condotti su tutti i documenti contabili d'interesse emerge l'esigenza di una maggiore chiarezza espositiva in merito al raccordo tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale, onde garantirne completezza, chiarezza e trasparenza.

Va rilevato che l'Amministrazione nulla ha dedotto in merito ai rilievi formulati dalle Sezioni Riunite sul Conto Economico, pertanto **a parere di questo PM, al netto di pochi aspetti migliorativi, permangono anche per l'esercizio in esame incertezze in ordine alla attendibilità del risultato economico finale.**

Trattasi di un *vulnus* non trascurabile stante la sua diretta implicazione negativa sul grado di attendibilità del risultato economico finale, dal momento che solo una informativa di bilancio appropriata può assicurare trasparenza reale sull'impiego

effettivo delle risorse pubbliche e, dunque, per questa via, una rendicontazione contabile adeguata a tutela della Collettività amministrata.

9) LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA

Premesso che annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, per quanto qui di interesse, con specifico riferimento alla Regione siciliana, la Sezione regionale di controllo ha proceduto alla disamina della legislazione varata nel corso dell'esercizio 2021 attraverso la Relazione approvata con la deliberazione n. 225/2023/RQ del 18 luglio 2023.

Giova sin da subito evidenziare la *ratio* di tale specifica attività di controllo di tipo referente e collaborativo, finalizzata precipuamente a rendere effettivo in concreto il principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, attraverso «*l'emersione di eventuali profili di criticità riferiti alla legislazione regionale*», che possano, dunque, per questa via «*essere di ausilio sia in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati*» (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

A tal fine, pertanto, occorre attenzionare le molteplici criticità riscontrate, per la verità non dissimili da quelle già rilevate in riferimento all'esercizio finanziario 2020, riguardanti più in generale:

- l'assenza o l'inidoneità delle relazioni tecniche;
- l'utilizzo non adeguatamente supportato delle clausole di neutralità finanziaria;
- il rinvio a stanziamenti di bilancio sul presupposto (non puntualmente dimostrato) della sussistenza, in essi, di sufficienti disponibilità;
- la carenza informativa alla base delle decisioni di storno o di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa;
- l'impiego della tecnica di copertura mediante rinvio alla legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del D.lgs. n. 118 del 2011;
- l'utilizzo del "*tetto di spesa*" quale modalità di copertura a fronte di posizioni soggettive di vantaggio non condizionate dalle disponibilità finanziarie, nonché le perduranti complessità e farraginosità della tecnica legislativa.

Circoscrivendo le questioni maggiormente rilevanti ai fini del giudizio di parificazione, le Sezioni Riunite per la Regione siciliana hanno opportunamente soffermato la loro attenzione sulle poste contabili aventi titolo nella legislazione emanata nell'anno 2021, causalmente ricollegabili alle norme dichiarate incostituzionali e potenzialmente produttive, *medio tempore*, di effetti sul bilancio regionale; invece, quanto alle disposizioni risalenti ad esercizi precedenti, l'attenzione è stata rivolta all'art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019, avente ad oggetto la proroga dei contratti di trasporto pubblico locale, la quale, essendo stata espunta dall'ordinamento con la sentenza n. 16 del 2021, ha prodotto anch'essa effetti, oltre che sul bilancio dell'esercizio 2020 (ampiamente trattati in occasione del precedente giudizio di parificazione), anche su quello del 2021⁶¹.

Con riguardo alle norme regionali approvate nel corso del 2021, si rileva, ai fini che qui interessano, che sono state colpite da pronuncia di incostituzionalità, tra le altre, le seguenti:

- 1) art.36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29 e articolo 2, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35⁶² (*prese in esame congiuntamente, atteso che la prima di esse ha introdotto il testo base su cui le successive due sono semplicemente intervenute in senso modificativo*);
- 2) art. 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28.

Orbene, alla luce delle istruttorie condotte e dai chiarimenti chiesti e forniti dall'Amministrazione regionale, sembrerebbe che le norme appena indicate abbiano trovato attuazione, producendo effetti sul bilancio e, quindi, sul rendiconto oggetto di giudizio, per come di seguito descritto.

1) In attuazione dell'art. **36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9**, dichiarato altresì incostituzionale, a parere del Magistrato istruttore, risulterebbe irregolare il **Capitolo n. 313728**, nella misura in cui, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. oltre che il principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche, registra spese sostenute

⁶¹ Cfr. pag. 25 della presente Requisitoria.

⁶² Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 3, della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, invece, pur concernendo anch'esse la materia del personale, riguardano in modo più specifico la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario.

in attuazione del citato disposto normativo espunto dall'ordinamento giuridico (**per l'importo di euro 107.267,40**).

La norma in questione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto produce un ampliamento dell'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale, anche attraverso misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito; in altri termini, la stabilizzazione prevista dalla normativa regionale riguarda una platea di soggetti più ampia, determinando l'iscrizione in bilancio delle relative nuove spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati, senza, peraltro, indicare i mezzi per farvi fronte. Difatti, le assunzioni a tempo indeterminato in argomento comportano inevitabilmente un effetto incrementale permanente delle corrispondenti spese di personale, determinando un onere economico particolarmente elevato, a fronte del quale non risulta disposta alcuna copertura finanziaria.

In definitiva, desterebbero particolare preoccupazione le ricadute finanziarie connesse soprattutto alle suddette assunzioni a tempo indeterminato, e finanche quelle specificamente connesse ai provvedimenti di fuoriuscita di 15 lavoratori ASU dal bacino di appartenenza.

In occasione del contraddittorio del 13 novembre 2023 la Regione ha rappresentato che le assunzioni a tempo indeterminato non hanno avuto luogo mentre, con riguardo alle proroghe, nulla ha replicato accogliendo la sollecitazione del Collegio di presentare memoria integrativa⁶³.

⁶³ Con nota 132204 del 21 novembre 2023 l'Amministrazione regionale riporta quanto rappresentato dal Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative con nota prot. n. 36599 del 16/11/2023: "Per quel che concerne gli effetti sul bilancio derivanti dalle eventuali assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori che autorizzavano i commi 1, 2 e 7 dell'art. 36 della legge regionale 9 del 2021, si rappresenta che non è pervenuta a questo Dipartimento alcuna richiesta in tal senso e, quindi, non è stata effettuata alcuna assunzione, né vi è alcun effetto sul bilancio connesso all'applicazione di tali commi. Per quel che concerne il successivo comma 10 della norma succitata non è pervenuta alcuna pertinente richiesta né è stata effettuata alcuna erogazione in ordine al trattamento di fuoriuscita ivi previsto, pertanto, non vi è alcun effetto sul bilancio connesso all'applicazione di tale comma. Per quel che concerne poi l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2021 n. 35, si rappresenta che tali disposizioni non hanno inciso sulla spesa di bilancio in quanto con una norma successiva alla legge de qua, ed esattamente con l'articolo 18, comma 5, legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è stata autorizzata la spesa a copertura dei cosiddetti "contrattisti" (id est personale precario di cui al comma 9, articolo 30, legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.) per l'anno 2022 e per ciascuno degli esercizi dal 2023 al 2038. Tale norma (articolo 18, comma 5, legge regionale 25 maggio 2022, n. 13) è tuttora in vigore. Con l'occasione, ad integrazione di quanto già rappresentato con la citata nota prot. 25346 del 24/08/2023, si specifica che un ulteriore risparmio di spesa per il Bilancio della Regione è derivato dal fatto che ai

2) Il Magistrato istruttore, a fronte della illegittimità costituzionale dell'**art. 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28** (*Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana*), ha rilevato che la voce relativa al Fondo pluriennale vincolato iscritta sul **Capitolo 150521** (per l'importo di euro 2.474.643,56) sia irregolare, in quanto collegata ad un impegno di spesa fondato sulla suddetta disposizione illegittima.

Ad ogni modo, va subito chiarito che tale irregolarità e la conseguente mancata parifica, assumerebbe, nel caso di specie, un significato essenzialmente "tecnico", stante un parziale azzeramento dell'impegno in questione con il D.D.G. n. 5418 del 13 dicembre 2022.

fuoriusciti non è stato attribuito l'emolumento dell'integrazione oraria previsto all'articolo 7, comma 2, legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per il personale ASU rimasto negli elenchi.

Infine, va evidenziato che in ordine alle 15 istanze ammesse alla fuoriuscita dal bacino ASU in forza dell'articolo 36 della legge regionale 9/2021, esse sono state accolte nell'anno 2021 in una fase di piena vigenza della norma citata e di cui, allo stato attuale, permane esclusivamente la corresponsione delle rate previste annualmente. Alla luce di ciò, la situazione potrebbe già considerarsi cristallizzata ed esaurita in considerazione del fatto che è stato emanato nell'anno 2021 un provvedimento definitivo cui sopravvive una mera corresponsione rateizzata del beneficio".

Con nota 132425 del 22 novembre 2023 l'Amministrazione regionale riporta quanto rappresentato dal Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative con nota prot. n. 37160 del 21/11/2023 "(...) in riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 84/2023, con la presente si comunica che oltre alla legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022, art. 18, comma 5, che ha previsto la copertura finanziaria dei cosiddetti "contrattisti", da ultimo, il 15/11/2023, l'Assemblea Regionale Siciliana ha votato il disegno di legge n. 21/A stralcio III, articolo 27, "Disposizioni in materia di personale precario", in corso di pubblicazione, con il quale ha stabilito che: rapporti di lavoro a tempo determinato in corso del personale di cui al comma 9 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo, che trovano copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, a decorrere dall'anno 2022 e sino al 2038 (Missione 20, Programma 3, capitolo 217754), sono prorogati senza soluzione di continuità al 31 dicembre 2024. Pertanto si ritiene che, sotto ogni profilo, i contratti di lavoro del personale precario di cui all'elenco dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, non hanno più attinenza con l'art. 3, commi 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35, né risentono degli effetti caducanti della suddetta sentenza della Corte Costituzionale".

10) SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Il PM deve prendere atto che, anche per l'esercizio finanziario 2021, sia proseguita la virtuosa strada del potenziamento della rete di assistenza territoriale, rete che aveva mostrato tutta la sua fragilità durante la crisi pandemica ed alla quale sono state destinate in misura prevalente le risorse finanziarie aggiuntive approntate dalla legislazione emergenziale e dai programmi di investimento previsti dal PNRR, intese a realizzare l'integrazione reciproca tra assistenza territoriale e ospedaliera, ampiamente esaminate nel referto delle Sezioni Riunite.

In coerenza, dunque, con la giurisprudenza costituzionale maturata sul tema si sta assistendo, negli ultimi anni, a seguito dell'emergenza Covid, ad un cambio di rotta rispetto a quella che, sin dal 2012, era stata la legislazione di revisione della spesa più imponente degli ultimi decenni e che aveva portato ad una contrazione significativa della spesa sanitaria, afflitta da enormi *deficit*, frutto di gestioni poco avvedute e poco avvezze all'utilizzo dei principi di programmazione della spesa e di monitoraggio.

Per contro, sulla scia della fondamentale sentenza n. 62 del 2020, laddove la Consulta ha puntualizzato come *"l'effettiva programmabilità e la reale copertura finanziaria dei servizi [...] deve riguardare non solo la quantità ma anche la qualità e la tempistica delle prestazioni costituzionalmente necessarie"*, gli ultimi anni e anche l'esercizio 2021, oggetto dell'attuale analisi, hanno visto una progressiva espansione della spesa sanitaria destinata a realizzare obiettivi di natura fondamentale qualitativa e tesi ad assicurare in maniera compiuta l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione nelle sue più dinamiche declinazioni.

Nel delineato quadro assume dunque importanza strategica il monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali dell'assistenza, che, nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, costituiscono *"(...) centro della tutela costituzionale la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell'organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario"* (Corte cost., sentenza n. 142/2021).

Perseguendo tale obiettivo si sono sviluppate strutture burocratiche come il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea, istituito nel 2005 presso il Ministero della Salute, la cui importanza strategica sta progressivamente assumendo dimensioni sempre maggiori, mentre i Tavoli di verifica contemplati dalla legislazione emergenziale, intesa alla contrazione della spesa nell'ambito dei piani di rientro dal *deficit* sanitario ed istituiti presso

il Ministero della Salute e il MEF, sono stati riuniti in un'unica struttura amministrativa sì da operare in forma congiunta proprio al fine di garantire che le esigenze di rientro della spesa, pur necessarie e stringenti, non vadano a discapito di quelle, altrettanto fondamentali ed inviolabili, di garanzia di un'assistenza sanitaria capillare, rapida ed efficace.

Nella medesima cornice si colloca il nuovo sistema di garanzia dei Lea introdotto in via sperimentale con decorrenza dal 2020, oggetto di analisi da parte delle Sezioni Riunite di questa Corte che, nel "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica" e, successivamente, in sede di audizione sul Documento di Economia e Finanza 2022, tenutasi in data 14 aprile 2022, presso le Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato, hanno evidenziato la permanenza, relativamente all'esercizio 2021, di " *diverse criticità attribuibili, in parte, all'evento pandemico*".

Effettuate queste necessarie premesse, funzionali ad inquadrare la strada lungo cui anche la Regione siciliana è chiamata a garantire l'assistenza sanitaria, questa Procura deve richiamare l'attenzione dei Vertici regionali sulla natura sempre più multilivello della tutela sanitaria, la cui disciplina vede l'incrocio, non sempre pacifico e sereno, tra le competenze della Regione, cui è affidato il fondamentale compito di programmare e destinare adeguatamente le risorse messe a disposizione dallo Stato per il raggiungimento dei Lea e quelle statali, tese non solo al reperimento delle risorse ma anche a garantire l'omogeneità delle cure e l'efficacia dei trattamenti su tutto il territorio della Nazione.

Gettata luce sulla strada da percorrere, passiamo ora ad esporre i dati di maggior rilievo che le Sezioni Riunite hanno ricavato dallo schema di Rendiconto e dagli approfondimenti istruttori svolti.

A tal fine, senza indugiare nella descrizione particolareggiata delle vicende contabili dell'esercizio, ampiamente tratteggiate nella puntuale relazione trasmessa dalle Sezioni Riunite, la Procura, con questa Requisitoria, intende soffermarsi soltanto sulle problematiche di maggiore impatto finanziario che hanno interessato l'esercizio 2021.

Quest'ultimo ha visto anche per la Regione siciliana un sensibile incremento delle risorse destinate al sistema sanitario, in particolare per la parte relativa ai contributi indistinti destinati al finanziamento della spesa sanitaria corrente finalizzata all'erogazione dei Lea, che ha registrato un aumento nominale di circa 135,6 milioni di euro rispetto al precedente

esercizio, mentre le risorse aggiuntive assegnate per effetto della legislazione emergenziale post Covid sono state pari ad euro 130.107.689,00⁶⁴. Inoltre, la Regione siciliana è stata destinataria di ulteriori risorse aggiuntive, frutto di altre normative di carattere prettamente straordinario ed emergenziale, per l'importo complessivo di euro 290.575.714,16⁶⁵. In definitiva, le Sezioni Riunite hanno accertato che il finanziamento globalmente assegnato nell'anno 2021 per la finalità emergenziale è stato pari ad euro 420.683.403,16.

Ciò premesso, le risorse complessivamente destinate alla salute, tradotte in impegni assunti nell'esercizio di competenza, comprensive degli importi necessari al funzionamento del relativo apparato burocratico regionale (missione 13), costituite per il 90 per cento dal perimetro sanitario⁶⁶, assorbono oltre il 60 per cento circa della spesa del bilancio regionale, il 65 per cento se consideriamo i capitoli delle uscite del conto terzi.

Dalla gestione di competenza dei capitoli inseriti nel "Perimetro Sanitario" nell'anno 2021 le Sezioni Riunite hanno rilevato, all'esito dell'istruttoria effettuata, un disallineamento fra impegni (euro 13.198.104.010,12) ed accertamenti (euro 13.208.825.112,69) per complessivi euro 10.721.102,57 che costituisce l'avanzo di gestione 2021, relativo prevalentemente a fondi ordinari della Regione a destinazione vincolata (+ euro 10.182.951,57), alle assegnazioni extraregionali (+ euro 538.150,36) e ad arrotondamenti (+ euro 0,64).

In proposito, in sede istruttoria, le SS.RR. hanno rilevato che, a causa di una errata contabilizzazione nel perimetro sanitario, l'importo effettivo dell'avanzo generato a valere sui fondi extraregionali è quantificato in euro 536.567,36, pertanto l'avanzo di gestione generato dal disallineamento tra accertamenti e impegni del perimetro sanitario è determinato in euro 10.719.518,93. Peraltro, come rilevato dalle Sezioni Riunite *"Dalla rappresentazione sintetica e aggregata, fornita dall'Amministrazione regionale in sede istruttoria,*

⁶⁴ Le risorse aggiuntive assegnate (130.107.688,84) comprendono i contributi accertati nel 2021 per l'importo di euro 129.863.035,76 e le risorse impegnate sul bilancio regionale nell'esercizio dell'esercizio 2022 ma contabilizzate nei bilanci delle aziende del SSR nei bilanci di esercizio 2021 pari a euro 244.653,84 (finanziamento sanitario aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 previsto dall'art. 18-bis del D.L. n. 41/2021).

⁶⁵ Nei prospetti riepilogativi riportati nella relazione delle Sezioni Riunite, tra le ulteriori assegnazioni per l'emergenza Covid -19, è l'importo di euro 244.653,84 (finanziamento sanitario aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 previsto dall'art. 18-bis del D.L. n. 41/2021) pertanto risulta un totale di euro 290.820.368,00.

⁶⁶ L'incidenza delle spese impegnate per il settore della sanità (missione 13) sul perimetro sanitario è inferiore rispetto all'esercizio 2020 per via dell'impegno assunto sul capitolo 900028 non rientrante nel perimetro sanitario relativo alla parziale restituzione, per l'importo di euro 1.520.853.992,15, del mutuo trentennale contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la copertura dei debiti sanitari pregressi ai sensi del Piano di Rientro del 31/07/2007.

volta a quantificare l'importo del risultato di amministrazione al 31.12.2021 riferito alla Sanità, emergerebbe un importo dell'avanzo pari ad euro 598.113.488,60⁶⁷, assumendo come presupposto che il fondo di cassa riferito al comparto sanità sia positivo (euro 1.853.834.754,37), avanzo non rinvenibile in atti".

Sul punto l'Amministrazione regionale, con memoria per la pre-parifica, ha riferito solamente che uno dei capitoli che hanno generato l'avanzo 2021 è il 3665 "Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all'art.1, comma 796, lett. G, della legge 296 del 27/12/2006 (PAY BACK)" per un importo pari ad euro 8.953.831,14. Poiché tale importo corrisponde agli incassi versati dalle aziende farmaceutiche solo a ridosso della fine dell'esercizio, i predetti versamenti non possono che essere accertati nell'esercizio successivo generando il disallineamento contestato.

La Procura si associa alla annotazione, effettuata nella relazione richiamata, di una violazione da parte dell'Amministrazione regionale dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 che impone l'esatta corrispondenza tra accertamenti e impegni del perimetro sanitario, e che ormai si rileva quale prassi costante delle registrazioni contabili regionali, generando rilevanti disallineamenti tra le due partite che alimentano l'avanzo di gestione nel tempo.

Si rimarca anche in questa sede, dunque, il rilievo critico relativo alla circostanza che, per tali consistenti e reiterati disallineamenti, l'Amministrazione regionale non ha fornito adeguate motivazioni, non consentendo l'acquisizione di dati sufficienti volti a ricostruire l'importo complessivo dell'avanzo riferito alla gestione sanitaria che diano effettiva contezza delle risorse disponibili al 31 dicembre 2021, da impegnare sui capitoli del perimetro sanitario, indice di una censurabile prassi, consistente nel non impegnare, nei capitoli di spesa pertinenti e per le finalità previste, somme accertate nell'ambito del perimetro sanitario, ponendosi in palese e reiterata violazione del principio della competenza nonché delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011.

⁶⁷ L'importo dell'avanzo fornito in sede istruttoria dalla Regione risulta inferiore, pari ad euro 597.372.010,91, in quanto viene riportato, nel computo, l'importo dei residui perenti riferiti all'Assessorato della salute pari a complessivi euro 346.282.439,60 che differisce da quello inerente al perimetro sanitario (euro 345.540.961,94).

Questa Procura deve dunque richiamare la Regione ad una più attenta osservanza delle norme contabili tese alla corretta rappresentazione del perimetro sanitario ma deve anche, come si dirà nel prosieguo, sollecitare l'Amministrazione ad una più scrupolosa osservanza delle direttive e degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale sui limiti della legislazione regionale in ambito sanitario.

Con riferimento al prestito trentennale stipulato dalla Regione siciliana con il Ministero dell'Economia e Finanze, a titolo di anticipazione, per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31.12.2005 ai fini del risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali, non può non richiamarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 184 depositata in data 22 luglio 2022, che, a seguito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Giunta regionale con la delibera n. 426 del 14 ottobre 2021, si è espressa in termini sfavorevoli per l'Amministrazione.

Ancora, con sentenza n. 233/2022, depositata in data 23 novembre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 per *"violazione dell'art. 117, co. 2, lettere e) ed m) Cost., in quanto la spesa ha carattere meramente finanziario e non finale, diretto all'erogazione del servizio sanitario"*.

Peraltro non può sottacersi come le complesse vicende che hanno interessato la questione relativa alla ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria tra Stato e Regione, nonché degli oneri connessi al prestito sopra richiamato, mostrano una certa reticenza dell'Amministrazione regionale ad assumere il peso di oneri ad essa spettanti anche in ragione di un principio di autoresponsabilità che, con incisività sempre maggiore, chiama le Amministrazioni locali ad organizzare oculatamente i servizi ed a rispondere, con proprie risorse, dei risultati negativi ottenuti in sede gestionale, sia nel medio che nel lungo periodo.

La Regione ha eseguito una "Traslazione" degli oneri sui diversi fondi di accantonamento, in attesa della decisione della Consulta. In sostanza ha accantonato nel risultato di amministrazione gli importi delle rate scadute per le annualità 2019, 2020 e 2021, per complessivi 303.546.783,73 euro. Dopo la citata sentenza n. 233/2022 della Consulta, con legge regionale n. 18 del 13 dicembre 2022, è stato disposto un incremento, per l'esercizio 2022, dello stanziamento del capitolo di spesa 413301 pari a 249.721.586,96, cui far fronte con l'accantonamento nel risultato presunto di amministrazione 2021.

Il mutuo trentennale stipulato dalla Regione siciliana con il Ministero dell'Economia, con D.A. n. 24/2021, è stato rifinanziato con Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. L'operazione ha comportato, da un lato, l'estinzione parziale del mutuo originariamente contratto con il MEF e la stipula di un contratto di rifinanziamento con CC.DD.PP., dall'altro, ha realizzato nient'altro che un nuovo mutuo che ha dato luogo all'accensione di nuovo prestito con altro creditore (CC.DD.PP.), a tasso e condizioni diverse e alla restituzione, seppur parziale, del prestito contratto per la Sanità. Ma la Regione risulta avere incomprensibilmente impegnato le rate di ammortamento del prestito rifinanziato sui capitoli del perimetro sanitario, producendo peraltro un censurabile ritardo in quanto, come osservato dalle Sezioni Riunite, la Regione *“avrebbe dovuto già all'atto di stipula del contratto di rifinanziamento procedere ad impegnare le rate del nuovo prestito, secondo il piano di ammortamento concordato, a carico dei fondi regionali anche a prescindere dall'esito del giudizio di costituzionalità pendente sull'art. 6 della legge regionale n. 3/2016”*.

Con specifico riferimento agli aspetti più tecnici dell'operazione, le Sezioni Riunite hanno accertato che, relativamente al prestito contratto con lo Stato ai sensi dell'accordo stipulato in data 31.07.2007, nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 è stato previsto un accantonamento di euro 303.546.783,73. Tale importo ricomprende le rate del mutuo per gli anni 2019 e 2020, (euro 127.848.927,91 x 2) e quota parte della rata dell'anno 2021 pari ad euro 47.848.927,91, fatte gravare sulle risorse del fondo sanitario. A seguito dell'operazione di rifinanziamento per l'esercizio finanziario 2021 è stata posta a carico del FSN sia la quota corrisposta al MEF a titolo di rata di rimborso del prestito originario (euro 25.533.032,49) che la rata di rimborso del prestito contratto con CC.DD.PP (euro 22.315.895,42), per un totale impegnato sui capitoli del perimetro sanitario di euro 47.848.927,91. Mentre a carico dei fondi regionali, per un totale di euro 42.580.333,62, sono stati registrati impegni relativi ad una quota parte della rata di rimborso al MEF (euro 33.103.545,33) e impegni quali quota della rata di rimborso a CC.DD.PP (euro 9.476.788,29 interessi).

La Regione ha prodotto memoria per il contraddittorio del 13 novembre 2023, in cui riferisce che le leggi regionali nn. 9 e 29 del 2021 hanno previsto un graduale passaggio a carico dei fondi regionali dell'onere del prestito contratto con lo Stato, ciò a seguito degli accordi ministeriali e nei limiti delle risorse finanziarie che si sono rese disponibili, a prescindere dall'esito del giudizio di costituzionalità pendente sull'art. 6 della legge regionale n. 3/2016.

Ad ogni modo questo PM registra l'inosservanza dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2022 nella misura in cui parte delle rate del mutuo sono rimaste a carico del fondo sanitario in luogo dei fondi regionali.

Altra vicenda articolata riguarda il finanziamento dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) che, anche per l'esercizio 2021, è stato posto irregolarmente a carico del Fondo sanitario regionale impegnando 29.000.000,00 di euro sul capitolo di spesa 413372 del perimetro sanitario.

In proposito, al netto delle iniziative normative adottate dalla Regione, che esplicheranno i loro effetti dal rendiconto 2023 e del prudenziale accantonamento, pari a 58.000.000,00, nel risultato di amministrazione al 31.12.2021 relativo agli oneri per le annualità 2020 - 2021, eseguito nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità pendente sulla norma autorizzatoria di spesa, **questo PM reitera l'irregolarità dell'assegnazione delle somme per legge all'ARPA a valere sulle risorse del FSR, segnalando, altresì, l'importanza della questione di legittimità costituzionale anche ai fini del giudizio di parificazione per l'esercizio oggetto di analisi.**

Altresì, merita censura la mancata registrazione nel perimetro sanitario di rilevanti risorse comunitarie nell'ambito della riprogrammazione e ri-finalizzazione dei fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 in riferimento ai quali, con Decisione C (2020) 6492 del 18/09/2020, è stata approvata la proposta di riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 che ha determinato l'istituzione dell'Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" che ha portato alla certificazione in *overbooking*, a fronte di spese rendicontate per l'anno 2020 da parte delle aziende del SSR, di una spesa complessiva di euro 25.752.676,06. Tale somma è stata impegnata sul capitolo 413416 istituito all'uopo con decreto del Ragioniere generale n. 2247 del 27 dicembre 2020, non inserito nel perimetro sanitario.

Un'ulteriore spesa di euro 499.473,26, infine, è stata certificata sulle risorse del PO FESR 2014/2020 con riferimento all'obiettivo tematico 9.3.8 - "*Finanziamento investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri compresa la implementazione di telemedicina, la riorganizzazione della rete*

del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura" - nell'ambito del piano attuativo "Azioni rivolte a tutti i beneficiari - operazioni a regia (o non territorializzate), tramite procedura negoziata con le aziende del SSR".

Dette operazioni, come rilevato dalle Sezioni Riunite, non risultano contabilizzate nell'ambito del perimetro sanitario, pur avendo tali somme specifiche finalità sanitarie.

In definitiva, poiché le somme anticipate dalle Aziende sanitarie per spese Covid 2020 sono state coperte, nel frattempo, con risorse del Fondo sanitario corrente, questo PM ritiene che lo stesso, a seguito del rimborso a carico dei fondi comunitari, deve essere rifinalizzato alle spese sanitarie.

Anche con riferimento ai residui originati dal perimetro sanitario ed ai residui perenti, e **con particolare riguardo alla ricognizione dei residui non soggetti a riaccertamento, questo PM condivide le osservazioni critiche espresse dalle Sezioni Riunite in merito allo strumento amministrativo utilizzato ai fini della ricognizione (decreto dirigenziale) in luogo della deliberazione dell'organo esecutivo, in analogia con quanto previsto per il riaccertamento ordinario.**

Tanto in considerazione dell'incidenza rivestita dalla spesa sanitaria sul bilancio regionale, incidenza che mal si concilia con un atto determinativo avente natura non decisoria ma gestionale, nell'ambito del tradizionale riparto tra funzioni di governo e funzioni di gestione.

Inoltre, come già rilevato con riguardo al fondo per i residui perenti permangono perplessità sui residui passivi in perenzione relativi al contenzioso esistente con la Fondazione "Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù", alla luce dell'approvazione della legge regionale n. 9/2021 che, definendo le posizioni debitorie/creditorie con la Regione, ha previsto impegni "da erogare in cinque annualità di pari importo negli esercizi finanziari 2021-2025".

Ancora, permangono criticità sui residui attivi e passivi risalenti nel tempo e relativi ai progetti obiettivo⁶⁸. In particolare, ha destato perplessità la quota (euro 16.886.946,00),

⁶⁸ L'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che il CIPE, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle regioni per la predisposizione di specifici progetti. Con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 153/CSR del 4 agosto 2021, l'importo del

proveniente dall'esercizio 2017, di finanziamento statale di cui la Regione risulta ancora creditrice e la quota (euro 20.974.292,00) di finanziamento regionale, anch'essa relativa all'esercizio 2017, non ancora pagata.

Con riguardo, poi, ai residui attivi riferiti alle quote premiali 2012-2013 (4,92 milioni di euro) e 2014 (59,6 milioni di euro), si ricorda che, in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, con decisione n. 2/2022/PARI/SSRR, è stata dichiarata l'irregolarità dell'importo complessivo dei residui in questione, pari ad euro 64.588.663,00, nella misura in cui non era stato previsto un adeguato accantonamento nel risultato di amministrazione, pari all'intero importo contestato, per far fronte al rischio connesso all'elevato grado di inesigibilità del credito vantato nei confronti dello Stato, atteso che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non intendeva riconoscere alla Regione il diritto a riscuotere l'intero importo delle quote premiali attribuite per gli anni 2012, 2013 e 2014, ritenendo sussistente l'obbligo di cofinanziamento regionale per la quota del 49,11 per cento, fissata dal 2009 a titolo di compartecipazione al fabbisogno sanitario complessivo ai sensi dell'art. 1, comma 830, della legge n. 296/2006.

In ordine all'effettiva esigibilità delle somme in questione⁶⁹ permangono seri aspetti di problematicità.

Per tale tematica, che si innesta nell'ambito dell'irrisolta contesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria e della mancata attuazione dell'art. 1, commi 830, 831 e 832, della legge n. 296 del 2006, sulla quale la Corte

fondo sanitario complessivamente destinato per tale finalità per l'esercizio 2021 è stato quantificato per la Regione Sicilia in euro 65.593.502,00 di cui euro 33.380.533,00 a carico dello Stato ed euro 32.212.969,00 (49,11%) a carico della Regione a titolo di compartecipazione.

⁶⁹ Dai verbali delle riunioni congiunte tra il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (periodo 20 luglio - 5 agosto 2021) è emerso infatti a che lo Stato aveva quantificato l'ammontare del trasferimento, all'atto della sua erogazione, applicando la decurtazione del 49,11 per cento, portando in detrazione dunque la quota della compartecipazione regionale prevista dal sopracitato art. 1, commi 830, della legge n. 296 del 2006. Tale circostanza, dunque, non era stata adeguatamente considerata dall'Amministrazione regionale al momento dell'accertamento del credito e della registrazione nelle scritture contabili.

Dall'istruttoria condotta dalle Sezioni Riunite è emerso che a fronte del convincimento del MEF, supportato dall'Avvocatura regionale, di mantenere ferma la posizione in merito all'insussistenza del credito della Regione nei confronti dello Stato, quest'ultima, ritenendo validi i presupposti per far valere la propria posizione giuridica, ha presentato ricorso innanzi al T.A.R. Lazio di Roma. Tuttavia, per far fronte al rischio connesso alla riconosciuta inesigibilità delle somme in questione l'Amministrazione regionale ha accantonato nel risultato di amministrazione, tra gli altri accantonamenti, l'intero importo del credito contestato pari ad euro 64.558.663,00 a titolo di "Fondo a copertura integrale del rischio di esigibilità dei residui attivi contabilizzati sul capitolo 3415 per accertamenti n. 2189/2014 e n. 514060/2014, giusta decisione della Corte dei conti relativa alla parifica del Rendiconto 2020".

Costituzionale è intervenuta più volte e in particolare con la sentenza n. 62 del 2020, non risultano imboccati con successo, dall'Amministrazione regionale, percorsi di risoluzione della controversia che conducano ad un superamento della stessa nell'ambito di una distesa interlocuzione con l'Amministrazione statale, nell'auspicata prospettiva di una copertura delle spese "*credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale*" (ex plurimis, sentenze della Corte Costituzionale n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).

Le Sezioni Riunite hanno doverosamente sottolineato che la previsione dell'apposito accantonamento all'interno del risultato di amministrazione dell'esercizio 2021, al fine di scongiurare il rischio connesso allo stralcio di tali contestati residui attivi, si pone rispondente al postulato della prudenza e alla tutela dei futuri equilibri di bilancio, oltre che aderente a quanto rilevato in sede di parifica del Rendiconto 2020.

Altra criticità di rilievo concerne il disallineamento tra la cassa risultante dal Conto del Tesoriere e quella quantificata dalla Regione, con riferimento ai due distinti conti intestati a Regione e Sanità, imputabile al mancato aggiornamento presso il Tesoriere dei capitoli afferenti al perimetro sanitario in cui far affluire le risorse regionali relative al finanziamento del SSR, con conseguenziali discordanze emerse a seguito delle analisi effettuate dalle Sezioni Riunite al fine di riconciliare la cassa relativa alla gestione sanitaria per il tramite del confronto tra le rilevazioni presenti in banca dati SIOPE e quelle fornite in sede istruttoria dall'Amministrazione regionale, relativamente ai pagamenti e agli incassi rilevati sul perimetro sanitario nell'esercizio 2021⁷⁰.

Le diverse rilevazioni nei conti di tesoreria rispetto alle rilevazioni in contabilità generale sono indice di una scarsa interlocuzione tra la Regione e l'Istituto Tesoriere e, conseguentemente, di una non corretta quantificazione ed esposizione contabile delle consistenze di cassa riferite sia alla Regione che alla Sanità.

⁷⁰ La differenza netta tra le riscossioni e i pagamenti risultanti dalla Banca dati Siope/Conto del Tesoriere e il Rendiconto della Regione, con riferimento al perimetro sanitario, è stata quantificata dalle Sezioni Riunite in euro - 736.262.687,86 dovuta a:

1. minori entrate del perimetro sanitario per euro 736.276.564,37;
2. maggiori entrate del perimetro sanitario per euro 31.471,07;
3. maggiori pagamenti eseguiti sul perimetro sanitario per euro 17.594,56

Pertanto, è necessario che la Regione proceda con la dovuta urgenza e solerzia all'aggiornamento, presso il Tesoriere, dei capitoli del perimetro sanitario in modo da evitare il disallineamento tra quanto rilevato in contabilità generale e quanto rilevato nei corrispondenti conti di tesoreria.

Si rimarca, in proposito, l'osservazione dei Magistrati istruttori che *“ tale deficit informativo nei conti gestiti dalla Tesoreria regionale generi una non corretta gestione dei capitoli in partite di giro volti a regolare, in contabilità generale, le movimentazioni intervenute tra il conto sanità e il conto erario relativamente ai prelievi effettuati per far fronte a momentanee carenze di liquidità nei due conti”*.

Inoltre, questo PM censura l'uso promiscuo del capitolo di entrata 1023 in quanto non consente di distinguere con esattezza le entrate regionali destinate a finanziare le spese sanitarie dalle entrate destinate a finanziare le altre spese correnti regionali, in antitesi a quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 118/2011 sull'esatta perimetrazione delle entrate e delle spese relative al servizio sanitario regionale.

Ulteriormente sottolinea che la mancata istituzione di un capitolo di entrata che accolga le entrate dell'addizionale regionale IRPEF destinate al cofinanziamento sanitario regionale, nell'ambito del perimetro sanitario, non solo impedisce di separare la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria ma, soprattutto, non consente di censire con esattezza e di monitorare le entrate regionali destinate annualmente al finanziamento sanitario sia in termini di competenza che di cassa generando, come di fatto è accaduto anche per l'esercizio in esame, rappresentazioni non veritiere delle disponibilità di cassa.

Questa Procura rileva, altresì, il mancato riversamento sul conto intestato alla sanità della quota di compartecipazione regionale al finanziamento del SSR riferita al capitolo di entrata 1023, che, oltre ad aver generato il disallineamento tra riscossione e pagamenti del perimetro sanitario, ha prodotto un saldo di cassa intestata alla sanità negativo sia in termini di flusso, per effetto delle movimentazioni di cassa nell'esercizio in corso, che in termini complessivi quale importo del fondo di cassa finale a fine esercizio (-1.826.093.429,44). Per di più, si sottolinea che una persistente giacenza di cassa negativa intestata alla Sanità agevola l'accesso alle anticipazioni di tesoreria statale a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

Quanto alle risultanze contabili, in sede istruttoria, è stato accertato che il fondo cassa al 31 dicembre 2021, pari ad euro 4.054.939.957,20, risulta composto da un saldo positivo nel conto Erario per euro 5.881.033.386,93, incluso il saldo di tesoreria di euro 2.728.967,76, ed un saldo negativo nel conto Sanità per euro - 1.826.093.429,73, quale importo da riversare dal conto Erario della Regione nel conto Sanità.

La Regione nella memoria trasmessa per la pre-parifica del 13 novembre 2023 riporta che, secondo quanto riferito dal Dipartimento per la Pianificazione strategica, il saldo di cassa intestato alla sanità non riporta alcun saldo negativo. Inoltre, non fa luce sui rilievi mossi dalle Sezioni Riunite in ordine ai disallineamenti registrati, all'uso promiscuo né al mancato riversamento delle somme nel capitolo 1023. Per di più precisa che, nel corso dell'esercizio 2021, non si sono registrate carenze di liquidità e, pertanto, non è stato necessario regolarizzare nelle partite di giro prelievi effettuati per far fronte alle momentanee carenze di liquidità nei due conti "Erario" e "Sanità".

A parere di questo PM le argomentazioni fornite dall'Amministrazione non sono soddisfacenti a fronte del mancato aggiornamento presso il Tesoriere dei capitoli afferenti al perimetro sanitario in cui far affluire le risorse regionali relative al finanziamento al SSR, causa principale del disallineamento tra quanto rilevato in contabilità generale, con riferimento al perimetro sanitario, e quanto rilevato nei corrispondenti conti di tesoreria e nella banca dati SIOPE.

Sempre proseguendo nell'esame delle osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite, deve evidenziarsi che, contrariamente a quanto dichiarato dalla Regione, l'istruttoria ha rilevato come la percentuale di trasferimento effettiva delle risorse del FSN e FSR agli enti del SSR alla data del 31 dicembre 2021 risulti pari al 92,64 per cento a fronte di quella attestata dall'Amministrazione, pari al 97,24 per cento, sicché la Regione, per l'anno 2021, risulta non avere rispettato l'adempimento di cui all'art. 3, comma 7, del D.L. n. 35/2013, che impone l'erogazione al proprio SSR del 95 per cento delle risorse incassate a titolo di finanziamento sanitario complessivo entro il 31 dicembre 2021 e del 100 per cento entro il 31 marzo 2022.

Allo stesso modo, tenuto conto delle risorse ulteriormente erogate alla data del 31 marzo 2022, la percentuale di trasferimento complessivo delle risorse al SSR nell'anno 2021 risulta rideterminata al 92,89 per cento in luogo della percentuale del 100 per cento attestata dalla

Regione, essendo state, tra l'altro, erroneamente considerate come versate alle Aziende risorse ancora giacenti presso GSA.

Con riguardo al risultato economico complessivo del Sistema Sanitario Regionale, le Sezioni Riunite hanno accertato un risultato d'esercizio positivo del CE consolidato al 31 dicembre 2021 pari ad euro 1.627.645,74 e un risultato negativo del CE - COV 21 pari ad euro - 305.866.260,70, generato principalmente dai costi sostenuti per l'emergenza sanitaria utilizzando quote di Fondo Sanitario ordinario in quanto ulteriori rispetto a quelli coperti da finanziamenti specifici previsti dalla normativa emergenziale (euro - 266.912.518,12). Un'ulteriore perdita si rinviene dall'utilizzo delle risorse assegnate per l'anno 2021 (- 38.957.651,24) mentre si registra un utile dall'utilizzo delle somme assegnate per l'anno 2020 e accantonate al 31 dicembre 2021.

Con riferimento agli equilibri di bilancio, la Procura deve richiamare i moniti dei Tavoli tecnici ministeriali che, sul tema, hanno invitato la Regione ad un approfondimento sulla sostenibilità dei costi incrementali di cui si è aggravato il Sistema sanitario regionale nel biennio 2019-2020, per effetto della pandemia, al fine di garantire l'equilibrio nel tempo, stante la non strutturalità di talune entrate registrate nell'ultimo biennio.

Tanto vale anche con riferimento alle massicce iniezioni di liquidità delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in coerenza con la riprogrammazione che, per le medesime finalità, le Amministrazioni competenti hanno operato nell'ambito dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali, secondo procedure atte ad accelerare e semplificare la riprogrammazione delle suddette risorse per le quali sono state introdotte, a livello nazionale, dal decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 precise indicazioni di utilizzo, mentre la legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 (Legge di stabilità regionale 2020-2022) ha autorizzato, all'art. 5, comma 2, l'utilizzo di fondi extraregionali e del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, al fine di adottare misure di contrasto alle conseguenze dell'emergenza socioeconomica e sanitaria derivante dalla pandemia di Covid-19.

Tali impieghi di risorse straordinarie necessitano, come rilevato anche dalle Sezioni Riunite, di interventi dell'Amministrazione tesi a garantire la piena armonizzazione finanziaria delle

iniziative attivate con i diversi piani e programmi, al fine di rendere coerenti i contenuti del suddetto Accordo con una piena attuazione delle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del PO FESR 2014/2020 e degli altri strumenti di attuazione della programmazione nazionale unitaria, per le quali si deve positivamente registrare come l'Amministrazione regionale abbia avviato, nel corso del 2020, una approfondita attività di monitoraggio strategico sullo stato d'avanzamento degli interventi finanziati nell'ambito del FAS 2000-2006, del FSC 2007/2013 e del FSC 2014/2020.

Tale attività di verifica ha consentito di individuare economie di spesa riprogrammabili garantendo così piena attuazione e salvaguardia delle iniziative attivate sia sul PO FESR 2014/2020 che nell'ambito dei suddetti strumenti di programmazione.

Sempre con riferimento alla ricerca di un faticoso punto di equilibrio di sistema, deve rilevarsi come presupposto di tale mirabile obiettivo sarebbe stata l'avvenuta approvazione, da parte dell'Assessorato della salute della Regione siciliana, dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario e la successiva comunicazione degli stessi ai Tavoli tecnici ministeriali competenti, entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione, unitamente all'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro. Relativamente alle aziende ospedaliere siciliane in piano di rientro, deve rilevarsi, tuttavia, che l'*iter* di approvazione degli stessi non si è mai concluso, sia per effetto delle interruzioni prodotte dal ricorso della regione Veneto, definito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2017, sia per effetto del percorso di revisione attuato nel 2018 sotto il coordinamento regionale e sia, da ultimo, per effetto dell'emergenza sanitaria derivante da Covid-19 che ne ha sospeso l'*iter* di approvazione (D.A. n. 1488 del 30 dicembre 2021)⁷¹, in attesa di riprogrammare gli "assets organizzativi ed erogativi" di tali aziende, al fine di adottare strategie gestionali successive all'emergenza epidemiologica.

Le risorse da destinare al tendenziale equilibrio economico delle aziende che compongono il SSR sono state, pertanto, contrattate e assegnate a prescindere dall'approvazione dei piani

⁷¹ Con D.A. n. 1488 del 30 dicembre 2021 è stata disposta, per l'anno 2021, la proroga della sospensione prevista dal D.A. n. 479/2020 dell'*iter* di approvazione dei piani di rientro di cui al D.A. n. 786/2019 e al D.A. n. 1709/2019, determinando per il medesimo anno 2021, quale obiettivo economico da conseguire per ciascuna Azienda, il risultato che sarebbe stato assunto nella relativa negoziazione da definirsi con l'Amministrazione regionale in applicazione a quanto previsto dall'art. 6 della Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

di rientro, secondo un sistema che presenta sfasature e controindicazioni evidenziate nella relazione della Sezioni Riunite.

Deve tuttavia rilevarsi che, se da un lato l'evoluzione dei contributi assegnati per il riequilibrio economico delle aziende ha registrato un netto miglioramento dei risultati economici - conseguito soprattutto per effetto dell'assegnazione delle risorse del PON GOV nell'ambito del riparto definitivo - dall'altro tali risorse sono state distribuite alle aziende del SSR ancor prima dell'effettiva ammissione al finanziamento da parte dell'Agenzia di coesione territoriale al solo fine di conseguire l'equilibrio economico finanziario del SSR per l'anno 2021 e migliorare i risultati della gestione; pertanto, è necessario che la Regione proceda ad un attento monitoraggio dei costi a regime al fine di verificarne la sostenibilità al termine del periodo emergenziale.

Infine, la Procura deve stigmatizzare le rilevanti criticità emerse in merito al contenzioso legale pendente in cui l'Assessorato regionale della salute risulta legittimato passivo, con particolare riguardo al contenzioso nei confronti delle gestioni liquidatorie e delle gestioni stralcio relative alle ex UU.SS.LL., questioni che rischiano di compromettere significativamente i futuri equilibri di bilancio.

Le Sezioni Riunite, difatti, hanno accertato un aumento dell'esposizione debitoria nei confronti delle gestioni liquidatorie riferite alle ex UU.SS.LL. con un importo pari ad euro 66.005.615,82 al 31.12.2021 rispetto all'importo di euro 65.844.484,38 rilevato nell'esercizio 2020, evidenziando altresì come tale aumento, registratosi nonostante il rifinanziamento del fondo stanziato per far fronte alla copertura dei debiti delle aziende sanitarie per le gestioni stralcio, sia riconducibile alla circostanza che l'Amministrazione regionale ha continuato a fare ricorso al mandato in conto sospeso per i relativi pagamenti attingendo, per la conseguenziale regolarizzazione, alle risorse accantonate a titolo di Fondo rischi contenzioso, piuttosto che dal fondo istituito *ad hoc*.

Oltre al mancato rispetto dell'impegno assunto con i Tavoli tecnici ministeriali per la pronta risoluzione delle posizioni debitorie sussistenti nei singoli bilanci delle aziende del SSR, con riferimento alle gestioni liquidatorie e alle gestioni stralcio delle ex UU.SS.LL., si configura peraltro un utilizzo parziale dell'impegno assunto nel bilancio regionale, non proprio in linea con la finalità della norma.

Con riferimento al suesposto contenzioso la Regione con apposita memoria ha riferito che: *“Nell’anno 2021 le somme sono state iscritte a fine anno, per effetto della legge regionale n.29 del 26 novembre 2021, in concomitanza della chiusura della contabilità da parte delle ragionerie, pertanto, non è stato possibile procedere alle liquidazioni se non per una minima parte. Tra il 2022 e il 2023, sempre a seguito di verifiche dei contenziosi definiti e delle delibere trasmesse dalle Aziende corredate dalle copie dei mandati, si è erogata la restante parte. Pertanto, si sono attivate le interlocuzioni con le singole Aziende per una ricognizione tra i crediti ed i debiti”.*

Effettuati questi brevi ma ponderosi flash sulle criticità di maggior rilievo nel settore della gestione dei conti della sanità, la Procura deve invitare, conclusivamente, la Regione a proseguire lungo la strada virtuosa tesa ad assicurare, con qualità e rapidità sempre maggiori, l’erogazione dei Lea e, sotto altro ma concomitante versante, il rispetto dei principi fondamentali che segnano le diverse competenze Stato - Regioni, principi agevolmente desumibili dal quadro legislativo vigente e da tutte le più recenti pronunce della Consulta intervenute in tema di riparto delle competenze Stato - Regioni in materia di programmazione ed erogazione dei Lea, funzionali al coordinamento della finanza pubblica ma sempre nell’ambito e con il limite invalicabile del più generale obiettivo di rientro dai disavanzi sanitari, espressione del fondamentale canone di coordinamento della finanza pubblica.

Tale richiamo al rispetto dei principi che regolano il riparto di competenze Stato - Regioni in materia sanitaria ed ai conseguenti limiti posti al legislatore regionale assume, per l’esercizio 2021, un significato tanto più eloquente quanto maggiori sono gli interventi operati dalla Consulta, che segnano la strada da seguire al Legislatore regionale.

11) SPESA PER IL PERSONALE

Considerato che fin dalla legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 si era manifestata la necessità di una razionale riorganizzazione della struttura amministrativa regionale finalizzata alla riduzione della spesa pubblica, anche nel 2021 è proseguita la predetta attività di diminuzione delle strutture regionali, approvata con la delibera di giunta n. 570 del 18 dicembre 2021; ciò in attuazione di quanto previsto nell'Accordo tra lo Stato e la Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo.

L'accordo, in particolare, nell'ambito dell'impegno generale assunto dalla Regione di adozione di specifiche misure volte al rientro del disavanzo, espressamente evidenzia la necessità, tra l'altro, di una riorganizzazione e snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli Uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto, nonché di un "riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazione o sovrapposizione di strutture o funzioni...".

Pertanto, in attuazione di quanto previsto nel predetto accordo, con D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, recante *"Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"*, le strutture dirigenziali sono state determinate in 832 rispetto alle 1227 previste con il D.P.Reg. n. 12/2019.

Conseguentemente è proseguita, con D.P.Reg n. 1099 del 30 aprile 2021 e previa deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 15 aprile 2021, la rideterminazione della dotazione organica 2021 fissata a n. 12.219 unità per il personale del comparto non dirigenziale e a n. 896 unità per la dirigenza.

Il personale in servizio al 31 dicembre 2021 a tempo indeterminato risulta pari a 11.922 mentre il personale a tempo determinato ammonta a 52 unità.

La spesa complessiva del personale erogata nel corso dell'esercizio finanziario 2021 risulta pari ad euro 604.594.215,64, derivante dal costo del trattamento fondamentale e del trattamento accessorio.

Inoltre, il numero complessivo dei dirigenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato è stato pari a n. 857, con una riduzione del 7% rispetto all'esercizio 2020 in cui erano in servizio 923 dirigenti.

Il costo per la retribuzione dei Dirigenti (a tempo indeterminato e a tempo determinato) per l'esercizio 2021 è stato pari a euro 55.213.004,05 per il trattamento fondamentale mentre per il trattamento accessorio è stato pari a euro 22.152.870,83.

Per quanto riguarda il dato relativo alla spesa per il personale delle società partecipate della Regione, il costo complessivo (costo del personale e lavoratori interinali) è stato di euro 212.836.515,66, pari a 30,5% della spesa complessiva per il personale.

L' 4 del D.lgs. n. 75/2017, modificando l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, al fine di adeguare la programmazione all'esigenze di *turn over* derivante dalla cancellazione dai ruoli di lavoratori in precedenza impegnati e alla necessità di avvalersi di nuove figure professionali, ha previsto che il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) fosse adottato annualmente. Il piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 534 dell'11 dicembre 2021.

Inoltre, nel corso dell'esercizio finanziario 2021 si era provveduto ad adeguare il piano triennale dei fabbisogni 2020/2022 alle disposizioni della L.R. n. 9/2021, con il documento approvato dalla Giunta regionale, deliberazione n. 255 del 17 giugno 2021.

Nel corso dell'anno 2021 è stata aggiornata la ricognizione dei fabbisogni delle diverse strutture regionali, sulla base della quale è stato predisposto il PTFP per il triennio 2021/2023 e correlativo piano delle assunzioni, predisposto tenendo conto della rideterminazione delle risorse regionali assunzionali disponibili per il triennio 2021/2023.

Pertanto, le assunzioni effettuate nel 2021 (e le assunzioni effettuate nel 2020 con decorrenza dal gennaio 2021) sono state pari a 283 unità di personale.

Le predette assunzioni hanno riguardano: il contenzioso sui bandi emanati nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali, le assunzioni obbligatorie (centralinisti non vedenti e familiari vittime della mafia ai sensi dell'art. 4 L.R. n.20/99), le modalità per la CUC (centrale unica di committenza) ex L.R. n. 14/2019 che gravano, riducendole, sulle risorse assunzionali di cui alla L.R. 14/2019, i bandi per il personale da destinare all'Ufficio

Stampa della Presidenza della Regione gravanti sullo stanziamento previsto dall'art. 12 della L.R. n. 16/2017.

Con riferimento alle procedure finalizzate al superamento definitivo del precariato storico regionale di cui all'art. 32 della L.R. n. 5/2014, le stesse sono state concluse nel 2020 con la sottoscrizione dei relativi contratti, con decorrenza 1° gennaio 2021 per n. 264 unità di personale.

Infine, sono stati emanati, nel mese di dicembre 2021, bandi di concorso per il reclutamento di diversi profili professionali.

Per quanto riguarda la dotazione organica del Corpo forestale della Regione siciliana, a seguito della normativa di cui all'art. 49 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, che prevedeva una progressiva riduzione del C.F.R.S., alla data del 31 dicembre 2021 erano in servizio n. 430 dipendenti in divisa (con funzione di Polizia giudiziaria e Pubblica sicurezza) e n. 192 con qualifiche tecniche e amministrative.

L'età media delle suddette unità nel 2021 è stata di 58 anni relativamente ai dipendenti in divisa e 59 anni e 10 mesi per le unità con qualifiche tecniche e amministrative.

Gli oneri finanziari per il personale con funzioni di PG e PS sono stati di euro 29.169,78 mentre per il personale tecnico amministrativo di euro 13.954,88.

Alla luce del fatto che le Sezioni Riunite non hanno evidenziato irregolarità significative, **questo PM condivide il contenuto della memoria trasmessa dalla Regione per la preparazione in ordine alla necessità di un urgente intervento normativo che consenta il superamento dell'attuale assetto della dirigenza regionale, anche in vista dell'ormai imminente programmazione di procedure concorsuali. Inoltre, relativamente ai contratti dei lavoratori forestali, invita l'Amministrazione a monitorare gli esiti della procedura d'infrazione dell'UE n. 2014/4231 per la non conformità all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, avviata di recente.**

12) SPESA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE

In materia di spesa previdenziale si fa riferimento alle previsioni contenute nell' *"Accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo"*, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2021, e nel *"Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021"*, i quali hanno come finalità quella del contenimento della spesa pubblica e della spesa del personale in quiescenza.

Il legislatore regionale, tuttavia, in occasione dell'adozione della L.R. n. 9 del 15 marzo 2021, recante *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"*, ha seguito un diverso orientamento attribuendo ulteriori benefici in favore di specifiche categorie di personale.

Una prima ipotesi, contemplata dall'art. 16 della suddetta legge di stabilità, riguarda il trattamento dei dipendenti che durante il servizio erano stati collocati in aspettativa sindacale, ai quali sono state estese le favorevoli disposizioni statali in tema di contribuzione aggiuntiva contenute nell'art. 3, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 564/1996 e ss.mm.ii..

Altro caso, previsto dal successivo art. 20 della stessa legge regionale, riguarda il personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani, attualmente in liquidazione, titolare del trattamento aggiuntivo di cui al primo comma dell'art. 45 della L.R. n. 8/2018, dal quale, originariamente, in base al secondo comma, erano esclusi il personale con qualifica dirigenziale e i superstiti degli aventi diritto; il comma 1 del citato art. 20 ha disposto l'abrogazione del secondo comma dell'art. 45 della L.R. n. 8/2018, limitativo delle disposizioni favorevoli, con conseguente inclusione nella platea dei beneficiari anche degli ex dirigenti e dei titolari di pensioni di reversibilità o indirette.

Vanno segnalate, inoltre, per la loro totale divergenza rispetto alle prescrizioni contenute nell'Accordo Stato Regione e nel connesso Piano di rientro, le disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 9/2021, che riproducono sostanzialmente il primo e il secondo comma dell'art. 7 della L.R. 14/2019, dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 235/2020.

In particolare, il primo comma ha riaperto l'accesso dei dipendenti regionali al collocamento in quiescenza con le condizioni della cosiddetta "quota 100", sostituendo alla clausola di invarianza finanziaria la previsione di una spesa annua di euro 4.081.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione, in proporzione al numero effettivo di beneficiari; nel silenzio della norma, tale trasferimento sembrerebbe riguardare solo i pensionati inclusi nel "contratto 1", con oneri finanziari a carico della Regione, restando imprecisato il costo gravante sul Fondo per i dipendenti collocati in quiescenza appartenenti al "contratto 2".

Il comma 4 dell'art. 18 in oggetto ricalca, invece, il comma 2 dell'abrogato art. 7 della L.R. n. 14/2019, specificando, anche in questo caso, le risorse necessarie a far fronte all'intervento normativo. Si evidenzia, in proposito, che anche la disposizione in questione comporta un incremento della spesa pensionistica.

Per quanto riguarda il sistema pensionistico regionale si segnala che, il peculiare assetto del regime previdenziale dei dipendenti della Regione siciliana è caratterizzato dallo spartiacque introdotto dall'art. 10 della L.R. n. 21 del 9 maggio 1986 che, al comma 1, ha abrogato il precedente regime disciplinato dalla L.R. n. 2 del 23 febbraio 1962, disponendo l'applicazione nei confronti del personale regionale delle norme sul trattamento di quiescenza e sulle prestazioni previdenziali relative agli impiegati civili dello Stato; il suddetto art. 10, ai commi 2 e 3, ha previsto, in via transitoria, per i dipendenti già in servizio o in quiescenza alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 21/1986, il mantenimento della previgente e più favorevole normativa regionale.

La distinzione così determinata si riflette, oltre che sulla disciplina applicabile, anche sulla titolarità della spesa previdenziale che fa capo a due distinte gestioni, denominate "gestione contratto 1" e "gestione contratto 2".

In entrambe è coinvolto, a diverso titolo, il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale" (c.d. Fondo Pensioni Sicilia), ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile, istituito dall'art. 15 della L.R. n. 6/2009, al fine di scorporare dal bilancio regionale le somme destinate ai trattamenti previdenziali.

Entrando nel merito delle due gestioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di organizzazione, dette gestioni sono condotte sulla base di un regime di separazione e con contabilità distinte.

La c.d. "gestione contratto 1" include i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 10 L.R. n. 21/1986. In base all'art. 15, comma 8, L.R. n. 6/2009, la gestione "contratto 1" grava sul bilancio della Regione, che è al tempo stesso datore di lavoro e finanziatore della spesa previdenziale, ruolo cui provvede trasferendo le relative risorse al Fondo Pensioni, incaricato dell'erogazione dei benefici in favore degli aventi diritto e, secondo quanto specificato dall'art. 4, lett. b), del D.P.Reg. n. 14 del 23 dicembre 2009, anche della gestione amministrativa e contabile dei trattamenti di pensione, compresa l'adozione dei relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento.

In particolare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 21/2003, i trattamenti di quiescenza dei dipendenti di cui al "contratto 1" sono liquidati con un sistema misto, risultante dalla somma di due quote di pensione: la prima, relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2003, era calcolata, fino alla riforma introdotta con la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, con riferimento all'ultima retribuzione in godimento alla data di cancellazione dal ruolo, secondo le regole del sistema retributivo previste dalla L.R. n. 2/1962; la seconda quota, relativa all'anzianità contributiva decorrente dal 1° gennaio 2004, secondo le modalità del metodo contributivo di cui alla Legge statale n. 335 del 8 agosto 1995,.

L'art. 20 della L.R. n. 21 del 30 dicembre 2003, norma di armonizzazione dell'assetto ordinamentale pensionistico regionale con quello statale, modificando i requisiti per il collocamento a riposo, ha determinato la riduzione dei flussi in uscita, senza però incidere sulla misura delle prestazioni previdenziali dal momento che i periodi di anzianità antecedenti al 1° gennaio 2004 continuavano ad essere calcolati in base alla L.R. n. 2/1962, facendo riferimento all'ultima retribuzione in godimento alla data di cancellazione dal servizio, con un meccanismo particolarmente vantaggioso per il calcolo della quota retributiva.

Attualmente, ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2, della richiamata L.R. n. 9/2015, la quota retributiva, concernente l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2003, non deve essere più calcolata in base all'ultima retribuzione in godimento ma, secondo le norme relative agli

impiegati civili dello Stato, sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni; in ogni caso, ai sensi del comma 3, il trattamento pensionistico annuo lordo non può superare l'85 per cento della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni; né, in base al comma 6, può mai essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Il Magistrato istruttore ha registrato che il ritardo con cui il legislatore regionale ha recepito il metodo contributivo, introdotto a livello statale con la riforma del 1993 ed ampliato dall'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011 (c.d. riforma Monti - Fornero), come convertito dalla legge n. 214/2011, che ne ha esteso l'applicazione a tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012, costituisce una delle cause dell'incremento della spesa previdenziale, amplificato sui trattamenti più cospicui del "contratto 1"; un altro fattore da considerare concerne l'operatività, fino all'intervento della L.R. n. 7 del 12 gennaio 2012, dell'art. 39 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000, che consentiva ai dipendenti che avessero maturato la prescritta anzianità di servizio di accedere al prepensionamento non solo, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, in quanto affetti da grave disabilità, ma anche al fine di assistere un familiare disabile.

Pertanto, la predetta gestione, basata sul sistema c.d. a ripartizione, si trova inevitabilmente in una situazione di squilibrio (destinato ad accentuarsi nel restante periodo di attuazione del regime temporaneo previsto dall'art. 52 della L.R. n. 9/2015 che, in via transitoria, ha introdotto fattispecie specifiche di prepensionamenti), considerata la progressiva diminuzione del personale sulla cui retribuzione vengono operate le trattenute previdenziali, costituente una categoria chiusa (cioè non ammette nuovi ingressi ma solo uscite) e la corrispettiva crescita del numero dei dipendenti cessati dal servizio, con conseguente aumento della spesa correlativa ai trattamenti di quiescenza.

Si tratta di una gestione ad esaurimento, destinata ad estinguersi dopo un graduale ridimensionamento, ma che, allo stato, impegna comunque una quantità cospicua di risorse.

L'andamento della spesa pensionistica relativa alla gestione del contratto 1 è in costante aumento (con flessione nel corso del 2018), fino ad arrivare nel 2021, ad euro 661.476.510,50, che esprime l'importo più alto del quinquennio, con un incremento pari a 1,05% rispetto all'esercizio precedente.

Le entrate contributive correlate alla gestione “contratto 1” vengono accertate dal FPS al capitolo di entrata 111122, in corrispondenza del quale, sul rendiconto relativo all’esercizio 2021, risultano accertamenti per un importo pari ad euro 57.798.135,77 e riscossioni per un importo pari ad euro 55.451.269,74.

Inoltre, sull’andamento della spesa previdenziale incidono altri elementi tra cui: la possibilità, per i dipendenti in servizio, di ottenere un’anticipazione sul trattamento di buonuscita, a norma dell’art. 20 della L.R. n. 11 del 15 giugno 1988.

Mentre nel 2020 era stato registrato un utilizzo ridotto del beneficio predetto e, di conseguenza, la riduzione della relativa spesa, nel 2021 il numero dei beneficiari dell’anticipazione è tornato ad aumentare e la spesa sostenuta nell’esercizio risulta più che raddoppiata rispetto all’anno precedente.

Sotto altro profilo, l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 79/97 (convertito nella L. n. 149/1997 e modificato prima dalla lettera a) del comma 22 dell’art. 1, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, e poi dalla lett. b) del comma 484 dell’art. 1, L. n. 147 del 27 dicembre 2013) e l’art. 52, comma 8, della L.R. n. 9/2015, rivolto ai dipendenti regionali che hanno ottenuto il congedo in forza della stessa disposizione, hanno stabilito il differimento del beneficio rispetto all’epoca del congedo, facendo ricadere la relativa spesa sugli esercizi successivi.

La gestione “contratto 2” riguarda i soggetti di cui al 1° comma dell’art. 10 della L.R. n. 21/1986, interessati, se assunti dal 1° gennaio 1996, dall’applicazione di un metodo di calcolo esclusivamente contributivo, ovvero misto, se in servizio precedentemente a tale data, ma, in ogni caso, esclusi dall’ambito applicativo della L.R. n. 2/1962.

La spesa pensionistica concernente questa categoria di dipendenti, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della L.R. n. 6/2009 e dell’art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento di organizzazione, è a carico del Fondo, che, nel contesto di un sistema “a capitalizzazione”, può garantirla mediante la contribuzione cumulata e rivalutata, in una situazione di equilibrio dinamico.

In particolare, a fronte della spesa complessiva sostenuta nel 2021 per i trattamenti pensionistici del contratto 2, pari ad euro 45.776.599,33, il Fondo introita contributi per euro 110.926.814,77, determinandosi un avanzo di gestione pari ad euro 65.150.215,44.

L'art. 15, comma 3, della L.R. n. 6/2009 ha assegnato all'Ente previdenziale, oltre alla contribuzione corrente, anche una dotazione finanziaria iniziale, pari al montante contributivo del "contratto 2", stimato, alla data del 31 dicembre 2009, in 885 milioni di euro, che la Regione dovrebbe corrispondere nell'arco di un quindicennio con l'autorizzazione di un limite di spesa di 59 milioni di euro annui.

Il trasferimento del montante, tuttavia, non ha avuto l'andamento previsto, subendo reiterati rinvii, sulla scia di intermittenti differimenti, stabiliti *ope legis*.

Inoltre, secondo quanto riferito dal Fondo Pensioni, il montante contributivo versato dalla Regione, alla data del 30 giugno 2023, è pari ad euro 423.000.000,00.

Il trasferimento della restante parte, ove la Regione intendesse avvalersi della facoltà di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 15, potrebbe essere parzialmente sostituito dall'attribuzione di immobili.

Inoltre, sempre per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 L.R. n. 6/2009, la Regione potrebbe ricorrere alla procedura prevista dall'art. 7 L.R. n. 8 del 9 maggio 2017, che si basa sul trasferimento in proprietà, da parte della Regione al Fondo, di patrimonio immobiliare.

Al riguardo, si rappresenta che il Fondo Pensioni non ha fornito informazioni sugli sviluppi della procedura in questione.

L'esercizio 2021 conferma l'andamento crescente degli ultimi anni della spesa pensionistica rispettivamente nel 2021 pari a euro 731.724.731,43 e nel 2020 pari a euro 719.199.583,24 che evidenzia la variazione percentuale in aumento dei trasferimenti regionali effettuati del +1,74%.

La tendenza all'incremento della spesa previdenziale, che sembrava essere destinata ad un arresto in seguito all'esaurimento della finestra temporale di efficacia della complessa disciplina transitoria di cui all'art. 52 della L.R. n. 9/2015, è stata riavviata in seguito all'estensione, ai dipendenti regionali, della modalità di pensionamento definita "quota cento".

Con riferimento all'anno 2021 risulta che i pensionati, dipendenti diretti della Regione Siciliana sono circa 20.000 e di questi, la maggioranza appartiene al c.d. "contratto 1"

(personale assunto prima del 1986), mentre sono circa 1.000 quelli amministrati in regime di c.d. "contratto 2" (personale assunto su concorsi banditi dopo il 1986).

Ad essi vanno aggiunti altri contingenti di personale in quiescenza (ex Aast e Aapit, Eas, Consorzi Asi, ecc.), i cui trattamenti sono comunque erogati dal Fondo Pensioni, per cui il numero complessivo dei "pensionati regionali" risulta superiore a circa 21.000 unità. Inoltre posto che attualmente il trattamento di quiescenza e previdenza è assicurato sia dal Fondo Pensioni, che utilizza le proprie liquidità accantonate, sia dal Bilancio della Regione, attraverso il trasferimento di fondi, è plausibile che il numero dei trattamenti a totale carico del Fondo Pensioni Sicilia, nel medio e lungo termine, sarà sempre maggiore, con la conseguente probabilità di trovarsi in futuro nell'impossibilità di far fronte ai propri adempimenti, quali la corresponsione del trattamento pensionistico e della liquidazione agli aventi diritto. Inoltre, nel corso degli ultimi anni si è avuto un notevole incremento di nuovi trattamenti pensionistici, a fronte di una corrispondente diminuzione del personale in servizio negli Assessorati e nello stesso Fondo Pensioni.

Relativamente alla costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2017, come successivamente modificato dall'art. 7, commi 6 e 7, L.R. n. 1/2019 e dall'art. 1, comma 7, della L.R. n. 10/2020, l'Amministrazione ha comunicato che non risulta trasferito alcun compendio immobiliare dalla Regione al medesimo Fondo.

Inoltre, il Fondo non ha ancora effettuato l'acquisto di quote del fondo pubblico FIPRS (fondo immobiliare pubblico Regione siciliana) essendo ancora in corso la procedura.

In sede di contraddittorio del 13 novembre 2023, l'Amministrazione ha rappresentato che, a partire dall'esercizio 2022, sono state incrementate le autorizzazioni di spesa per la ricostituzione del montante contributivo da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia.

Questo PM prende atto che, anche per l'esercizio 2021, il Fondo si trova in difficoltà dal punto di vista organizzativo, considerato il persistere della gestione commissariale, specie in considerazione del consistente ammontare delle risorse gestite e della complessità degli adempimenti, stante anche l'esiguità del personale assegnato.

13) GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

Dalle attività istruttorie, finalizzate, in un'ottica collaborativa, alla ricostruzione dello stato di complessiva attuazione dei diversi programmi regionali (PR) alla data del 31 dicembre 2021, diversificati questi per Asse, Obiettivo tematico, Azione e Dipartimento, sono emerse le relative questioni di maggiore criticità gestionale e finanziaria e, in particolare, le cause delle inerzie, stasi amministrative e ritardi rilevati nell'attuazione e nell'avanzamento della spesa. Esse sono state in sostanza individuate per come di seguito rappresentate.

1) Piano di gestione rifiuti (PRGR). Proprio in considerazione della valutazione di quelli che sono i settori strategici dell'*asset* complessivo delle risorse comunitarie nel quadro del PNRR, uno dei *deficit* programmatori e gestionali più gravi dell'amministrazione regionale ad oggi risulta ancora il risalente ritardo nell'approvazione del **piano di gestione rifiuti (PRGR)** conforme alla direttiva comunitaria 2008/98/CE, modificata dalla direttiva UE/851/2018, e la conseguente sospensione, gravissima, dei pagamenti UE.

Orbene, l'interruzione del processo di aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti e, dunque, il permanere dell'inosservanza della condizione abilitante tematica n. 2.6 "Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti" - criticità queste emergenti anche per l'esercizio finanziario 2020 - determinano, insieme ad una dilazione importante dei tempi, di fatto l'impossibilità di programmare la spesa per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti, con palese inibizione all'utilizzazione del finanziamento del **PR FESR Sicilia 2021/2027**, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 15 febbraio 2023.

Tuttavia, posto che l'Amministrazione regionale ha di recente espresso la volontà di addivenire celermente all'aggiornamento del PRGR al fine di poter percepire ed utilizzare il finanziamento comunitario⁷², le Sezioni Riunite, si sono riservate di effettuare le opportune verifiche al riguardo in occasione dei successivi giudizi di parificazione.

Nelle memorie prodotte per la pre-parifica il Dipartimento regionale della Programmazione, sostanzialmente rappresentando che la Commissione europea ha, da ultimo, ritenuto soddisfatte le condizioni per porre fine alla sospensione dei pagamenti,

⁷² Il Dipartimento della Programmazione ha dichiarato, al riguardo, di monitorare l'avanzamento procedurale delle attività necessarie al soddisfacimento delle CA non ancora adempite fornendo, ove necessario, indicazioni per chiudere tutte le procedure entro il 2023.

riferisce che “... la Commissione Europea, a conclusione dell’istruttoria condotta sul Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. n.8 del 12 marzo 2021 e sulla base delle informazioni aggiornate sull’attuazione delle misure necessarie nel quadro della valutazione della condizione abilitante 2.6 concernente i rifiuti per il periodo di programmazione 2021-2027 del FESR ... ha ritenuto soddisfatte le condizioni per porre fine alla sospensione dei pagamenti intermedi ... per il ciclo di programmazione 2021-2027 il suddetto Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, poiché operativo per il periodo 2018-2023, dovrà essere revisionato, ai fini del soddisfacimento della relativa condizione abilitante 2.6 ... L’attività di revisione è attualmente in corso e si prevede che, a breve, sarà avviata la fase di procedura VAS... Ad oggi, i Piani d’Ambito delle ATI di Caltanissetta, Catania ed Enna risultano approvati e vigenti, per le ATI di Agrigento, Siracusa e Ragusa si prevede di concludere a breve il processo di approvazione del Piano d’Ambito, essendosi da poco concluse le procedure di VAS, per le ATI di Palermo e Messina il processo di VAS è in corso e si prevede possa concludersi a breve. Per l’ATI di Trapani non è stata ancora avviata la procedura di VAS. Con riferimento, invece, al soddisfacimento della CA 3.1, è necessario approvare l’aggiornamento del «Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità». Il piano è stato approvato a valle della procedura di VAS con D.A. n. 42 del 09/08/2023. È in corso il dialogo informale con la CE (DG Regio) per fornire alcuni chiarimenti richiesti sul piano approvato, in relazione al soddisfacimento dei 9 criteri della condizione abilitante”. Con successiva nota il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha precisato che “Attualmente tutti i nove PdA risultano redatti ed adottati e sono in corso le procedure per l’ottenimento del parere VAS da parte dell’Autorità competente”.

2. In ordine alle Operazioni pianificate di importanza strategica, denominate “**grandi progetti**”, emergono gravi profili d’inefficienza nella gestione della fase programmatica ed esecutiva della spesa contrattuale; trattasi di criticità che spiegano un’incidenza negativa, se non preclusiva/ostativa, sul rispetto dei cronoprogrammi operativi e delle condizioni di finanziamento, che rimangono attratti nell’ambito del monitoraggio da svolgere sugli esercizi finanziari successivi al 2021, nella prospettiva del *follow up*, anche grazie al supporto fornito dall’attività di *Audit*.

A titolo esemplificativo, si deve evidenziare, in relazione al Grande Progetto **GP “Interporto di Termini Imerese”**, contrariamente a quanto dichiarato dal Dipartimento della

Programmazione⁷³, nell'ambito dell'indagine istruttoria relativa al precedente giudizio di parificazione, che non è stato riproposto nel PR FESR 2021-2027. Pertanto, le SS.RR. mantengono invariato il giudizio negativo circa il mancato utilizzo del finanziamento comunitario, reiterato nei vari cicli di programmazione che si sono susseguiti, ai danni della comunità amministrata, privata di un'opera pubblica rilevante e vantaggiosa.

Nella memoria per la pre-parifica la Regione deduce che “ *il mancato utilizzo del finanziamento comunitario discende dalle criticità già richiamate da codesta Corte e ascrivibili esclusivamente alla mancata produzione, da parte della Società degli Interporti Siciliani, di un Progetto adeguato e maturo necessario per consentire l'effettiva imputazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di tale intervento al PO FESR 2014/2020, nell'ambito del quale era stato inserito precauzionalmente in attesa del Progetto aggiornato e attualizzato*”.

Ed ancora, si riscontrano altre criticità per la conclusione di operazioni pianificate di importanza strategica quali *G.P. Raddoppio ferroviario Palermo-Carini, Tratta A, Stazione Centrale- Notarbartolo (Fase 2); G.P. Raddoppio ferroviario Palermo-Carini, Tratta B, Stazione Centrale- Notarbartolo - EMS/La Malfa; GP Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla Stazione Centrale all'Aeroporto, tratta Stesicoro - Aeroporto; GP Chiusura dell'anello ferroviario di Palermo I tratta Giachery-Politeama; GP Itinerario Agrigento - Caltanissetta: Adeguamento a 4 corsie della SS.640 di Porto Empedocle, secondo tratto fino al Km.74+300-Svincolo A19*. In definitiva, i gravi ritardi ovvero inadempienze registrati si traducono nel mancato rispetto dei cronoprogrammi stabiliti, ovvero in un avanzamento finanziario nullo ovvero molto inferiore rispetto a quello programmato.

3. Va rilevata la chiusura del ciclo di programmazione **2014-2020** con recuperi, sospensioni di pagamento e rettifiche contabili di rilevante entità finanziaria per il **PO FESR**.

Il Dipartimento della Programmazione ha dichiarato che “ *alla data del 31/12/2021, lo stato di attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 presenta una certificazione di spesa, al netto dei ritiri, pari a euro 1.870.693.550,12, precisando che l'importo netto certificato ammonta (...) ad € 1.860.647.955,85 corrispondente al 43% circa della dotazione del PO che è di € 4.273.038.790,50*”.

⁷³ La riprogrammazione avrebbe riguardato sia gli originali 63 milioni di euro, previsti nel ciclo 2007-2013, sia i 3,2 milioni di euro, previsti nel ciclo 2014-2020, per la sola progettazione dell'opera.

Posto che i dati dichiarati non trovano corrispondenza con quelli indicati dall'Autorità di certificazione secondo la quale l'importo complessivamente certificato risulta essere pari a oltre 2 miliardi di euro - emergendo in tal senso una differenza che l'Autorità di gestione imputa all'applicazione di una rettifica forfettaria - si richiama l'attenzione dell'Amministrazione regionale sulla coerenza dell'importo della spesa certificata, la cui percentuale rimane comunque bassa, attestandosi a poco più della metà della dotazione finanziaria. Chiaramente, dall'analisi del quadro complessivo di gestione del PO FESR emergono criticità notevoli che sfociano anche nel ritardo nell'attuazione di gran parte delle operazioni, oltre che nella discrasia dei dati nei termini anzidetti.

Pertanto, urgente la necessità di realizzare un incremento reale della capacità amministrativa nell'utilizzazione degli investimenti finanziati con le risorse comunitarie.

4. Inoltre, in relazione alla chiusura del ciclo di programmazione **2007-2013 del FEP** si evidenziano talune le criticità finanziarie con riguardo alla specifica fase di pre-chiusura.

Con riguardo a tale aspetto, l'Autorità di certificazione, nella medesima Relazione per l'anno 2021 conferma integralmente quanto rappresentato lo scorso anno e, dettagliatamente, l'avvenuto recupero dell'importo di 52,6 milioni di euro, tramite compensazione con il credito derivante dalla domanda di pagamento n. 5 del 20.4.2022, sulla programmazione PO FESR 2014-2020.

In effetti, con riguardo alla Programmazione FEP 2007-2013, il Dipartimento non ha comunicato dati ulteriori rispetto a quelli rappresentati nella relazione alla Parifica dell'esercizio finanziario 2020, aggiungendo che, al 31.12.2021, il programma risulta in fase di pre-chiusura, non essendo state ultimate le necessarie rettifiche finanziarie.

Pare non ultroneo in questa sede menzionare la *Relazione annuale 2022* della Sezione di Controllo per gli Affari comunitari ed internazionali, approvata con la Deliberazione n. 1/2023 del 27 gennaio 2023, che ha evidenziato varie segnalazioni di irregolarità/frode, riscontrate in alcune regioni proprio relativamente alla Programmazione del FEP 2007-2013. Tra le condotte fraudolente od irregolari, la Sezione per gli Affari comunitari evidenzia la prevalenza numerica di eventi di mancato rispetto dei requisiti per la percezione di contributi, nell'ambito delle misure di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca, previa cancellazione dal registro dei pescatori (casistica presente soprattutto in

Sicilia), falsificazione di fatture per operazioni inesistenti o sovrapproduzione, false dichiarazioni o mancato rispetto dei requisiti previsti dai bandi per ottenere i contributi comunitari.

In particolare, per la Regione Sicilia risultano ben nove procedimenti contabili del Fondo Pesca (FEP), sei dei quali definiti con sentenza, per un importo irregolare ammontante complessivamente a euro 1.850.614,88: alla data dell'ottobre 2022, risulta recuperato l'importo di euro 428.795,04, mentre rimangono da recuperare euro 1.421.819,84.

5. Ancora, nella gestione delle risorse comunitarie, non può essere sottaciuta la sussistenza di **residui attivi** di rilevante importo finanziario, risalenti ad esercizi remoti (dal 2012), sui quali l'amministrazione regionale dichiara il ritardo nella rendicontazione o, comunque, nella richiesta di rimborso ad AGEA (di residui anche del 2010 e 2011) o ritardi dovuti a contenziosi.

Nell'ambito dell'istruttoria svolta sulla gestione dei fondi comunitari, in funzione del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021, è emersa la esigenza di procedere ad approfondimenti mirati sulla verifica dei presupposti amministrativo-contabili che giustificano la conservazione di residui attivi di data remota e di significativo importo, accertati in data anteriore al quinquennio e iscritti su capitoli vincolati a chiusura dell'esercizio finanziario 2021.

Nello specifico, sono stati chiesti chiarimenti sulla motivazione del mantenimento dei residui attivi selezionati rispettivamente al Dipartimento della Pesca mediterranea⁷⁴; al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio che ha inoltrato a sua volta gli atti per competenza al Dipartimento della Formazione professionale⁷⁵; ed, infine, al Dipartimento dell'Agricoltura⁷⁶.

⁷⁴ Non viene, tuttavia, fornita motivazione circa i residui relativi alla quota di cofinanziamento dello Stato, afferente al capitolo n. 4719, ammontanti al totale di euro **24.656.150,28**.

⁷⁵ Posto che i residui esaminati sono relativi a due atti di accertamento, uno del 2015 di euro 67.268.469,00 e l'altro del 2016 di euro 57.485.656,72, se Il Dipartimento della Formazione professionale, ha motivato tutt'oggi, il mantenimento all'1/1/2022 di entrambi i residui attivi, quali residui "da riscuotere" (poiché correlati alla capienza dei pagamenti complessivamente effettuati per euro 189.956.834,55, sull'unico capitolo di spesa del bilancio regionale n. 773906, corrispondente al capitolo in entrata n. 5008, cui appartengono i residui attivi in esame), circa la riscossione dei descritti crediti, oltremodo lenta e frammentata, non ha motivato il ritardo della relativa rendicontazione, che è condizione di esigibilità del credito, delle spese realizzate, secondo il cronoprogramma, a valere sul Piano Giovani.

⁷⁶ Si rileva al riguardo l'omessa trasmissione dei provvedimenti di accertamento del credito relativo ai capitoli di entrata n. 4995 "Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate dalla Regione Sicilia per l'attuazione della Misura 111 *Interventi di formazione professionale e azioni di informazione* - Linea di Azione 2 *Informazione del PSR Sicilia 2007-2013* e n. 4993 "Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte della Regione Sicilia per l'attuazione della Misura 331 *Formazione e informazione del PSR Sicilia 2007-2013*".

In generale, dalla risposta non emergono giustificati motivi o, addirittura, vengono omessi i motivi per i quali i residui attivi oggetto dell'approfondimento istruttorio, non debbano ritenersi di dubbia o difficile esazione o inesigibili. In particolare, il Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea ha indicato, a sostegno della mancata erogazione dalla Comunità europea e dallo Stato, ragioni connesse a contenziosi pendenti per la percezione, da parte di alcuni beneficiari, di somme non dovute. Il Dipartimento regionale della Formazione professionale ha dedotto che si tratta di Residui attivi inerenti ai c.d. "trasferimenti a rendicontazione" per i quali il diritto a riscuotere il contributo (esigibilità dell'entrata) sorge a seguito della realizzazione della spesa per la quale è resa la rendicontazione; in proposito le SS.RR. hanno rilevato ritardi proprio nella rendicontazione regionale. Il Dipartimento all'Agricoltura ha sostenuto che la mancata riscossione deriva da ritardi nelle richieste di rimborso ad AGEA, anche perché è in corso la definizione della somma da richiedere alla stessa AGEA; in proposito si ricorda che le spese vengono anticipate dalla Regione siciliana e devono essere successivamente rimborsate dall'Organismo pagatore AGEA, mediante presentazione da parte dell'Autorità di Gestione di domanda di pagamento (Bozza relazione SS.RR., pagg. 57-61).

Nella memoria prodotte dalla Regione per la pre-parifica, con riguardo ai residui del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, si ribadisce la reiterazione delle richieste di rimborso. Per i residui del Dipartimento regionale della Formazione professionale si rappresenta che le attività di rendicontazione avviate nel 2020, sono proseguite nel 2021 e che nel 2022 è stato possibile procedere alla riscossione di oltre 77 milioni di euro, mentre per la restante parte di residui le risorse del Piano Giovani potranno essere riprogrammate entro il 31.12.2024: *"Pertanto con l'approssimarsi della chiusura del PO FSE 2014-2020, l'Amministrazione regionale sta valutando le condizioni per determinare il transito di alcuni gruppi di operazioni, proprio per garantire il completo assorbimento delle risorse del Programma Operativo Sicilia Fondo Sociale Europeo, ed il raggiungimento degli indicatori fisici. Infatti, mentre le spese ammissibili al PO FSE SICILIA 2014-2020 devono essere sostenute entro il 31/12/2023, le risorse del Piano Giovani Sicilia come da Delibera n.302 del 27 /09 /21 possono essere riprogrammate entro il 31.12.2024, salvo ulteriori proroghe da concordarsi con il Ministero competente"*. Per il Dipartimento regionale dell'Agricoltura vengono trasmessi i documenti di accertamento e si insiste per il mantenimento dei residui.

Questo PM deve rilevare che le risposte non possono essere ritenute soddisfacenti. Si deve ribadire il rischio del mantenimento di residui attivi – peraltro di elevato importo – per gli equilibri di bilancio, per l’evidente ragione, più volte rappresentata, che un non realistico mantenimento – o, comunque, la mancanza di apposito accantonamento – incide inesorabilmente sul risultato di amministrazione, accrescendolo solo formalmente, quindi aumentando apparentemente la capacità di spesa.

6. Conclusivamente, è impellente la **necessità d’incremento della capacità amministrativa di spesa** delle risorse comunitarie nella Regione siciliana, onde migliorare l’incidenza economica sui divari territoriali, quindi per ridurli, circostanza che costituisce l’obiettivo primario e trasversale nelle missioni incluse nel PNRR.

In proposito rilevano le Sezioni Riunite che, in considerazione dei dati e delle informazioni comunicate dal Servizio statistica sul valore aggiunto delle politiche regionali, anche nell’impatto positivo sul PIL (*“sull’intero periodo 2017-2023 alle politiche regionali censite in OpenCoesione può essere attribuito un effetto pari all’1,4% dell’andamento effettivo del valore aggiunto”*), appare questa la sede idonea a rappresentare la necessità d’incremento della capacità amministrativa di spesa delle risorse comunitarie nella Regione siciliana, per il conseguimento di una (possibile e realizzabile) maggiore percentuale di valore aggiunto nell’attuazione delle politiche pubbliche, poiché dal riepilogo generale dei dati afferenti la spesa certificata al 31 dicembre 2021 dei POR FESR e FSE per le Regioni “meno sviluppate” (distinte dalle Regioni “in transizione” e dalle Regioni “più sviluppate”), emergono evidenti margini di miglioramento.

La Regione nella memoria per la pre-parifica rappresenta che si è adoperata per conseguire una maggiore capacità di spesa anche attraverso il potenziamento delle strutture amministrative. In particolare, riferisce che *“Nell’ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, tra gli aspetti a cui è stata assegnata rinnovata centralità, vi è appunto la capacità istituzionale e amministrativa, soprattutto in considerazione delle difficoltà nell’assorbimento delle risorse destinate alle politiche di sviluppo, registrate per tutto il contesto nazionale, nel corso delle precedenti fasi della politica di coesione. In quest’ottica ... il rafforzamento delle competenze delle Autorità pubbliche e delle parti interessate nell’utilizzo dei fondi della coesione costituisce un aspetto ineludibile per garantire un’attuazione efficace ed efficiente degli investimenti previsti e il conseguimento di risultati duraturi nel tempo.*

La programmazione 2021-2027, pertanto, valutato anche il contestuale impegno delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede che gli interventi per la capacità istituzionale si inseriscano in un quadro articolato in cui confluiscono diversi strumenti, importanti risorse, un quadro dei fabbisogni più esplicito. Con riferimento al quadro programmatico generale, l'Accordo di Partenariato 2021-2027 (AP) ha previsto quindi una dotazione finanziaria specifica per migliorare la capacità amministrativa sia in termini gestionali e organizzativi sia in relazione alla disponibilità e alle capacità delle risorse umane impegnate...".

14) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Con deliberazione n. 318/2023/FRG, in ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012⁷⁷, la Sezione di controllo per la Regione siciliana ha approvato la Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2021, accertando la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni della Regione Sicilia e invitando l'Amministrazione regionale a porre in essere idonee misure correttive per il superamento delle criticità rilevate.

In particolare, nella relazione della Sezione di controllo, ciò che è emerso, in generale, è la *“disorganicità della regolamentazione e l'assenza di una Cabina di regia unitaria che coordini le attività, emani le dovute direttive e verifichi la corretta applicazione del sistema dei controlli all'interno di ciascun Dipartimento regionale”*. Inoltre, per tutte le tipologie di controllo, è stata evidenziata *“l'assenza e/o la non adeguatezza del sistema informatico integrato. Criticità che impatta, in modo particolare, in riferimento all'attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e in tema di attuazione del PNRR”*.

In dettaglio, con la Deliberazione 318/2023/FRG la Sezione regionale di controllo ha esortato l'Amministrazione ad attuare azioni correttive in ordine ai seguenti profili:

a) Controllo di regolarità amministrativo e contabile (*predisporre un'armonica e puntuale disciplina, quantomeno in riferimento alle linee generali, che uniformi, per l'intero Ente, tale tipologia di controllo successivo; prevedere apposite metodologie di selezione “unitarie e centralizzate”, per tener conto delle aree gestionali con maggiori rischi di irregolarità/legittimità; incrementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una rilevanza strategica il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici*);

b) Controllo strategico (*prevedere un adeguato sistema informativo all'organo legislativo sulle risultanze di tale controllo, al fine di supportare i processi decisionali di indirizzo strategico, stante*

⁷⁷ L'art. 1, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha posto in capo ai Presidenti delle Regioni l'onere di riferire annualmente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sull'andamento del sistema dei controlli interni e sulla verifica dei controlli effettuati nell'anno. La Relazione, predisposta sulla base delle Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, è stata trasmessa alla Sezione di controllo il 31 gennaio 2023 ed ha costituito la base per gli approfondimenti istruttori finalizzati sia alla redazione della relazione conclusiva, approvata con la Deliberazione n. 318/2023/FRG, sia dell'apposita sezione del referto, annesso al giudizio di parificazione sul rendiconto 2021, svolto dalle Sezioni Riunite per la Regione siciliana.

che tale forma di controllo è diretta proprio a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti);

c) Contenuti finanziari del DEFR - d.lgs. 118/2011 (effettuare il collegamento tra lo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni, le risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico; maggiore interazione con gli altri provvedimenti di programmazione strategica; rappresentare, adeguatamente, gli indirizzi strategici degli organismi partecipati e descrivere le politiche di riduzione del debito);

d) Ciclo della performance e la valutazione del personale con incarico dirigenziale (creare un adeguato collegamento alla programmazione definita con il DEFR, sia dal punto di vista qualitativo (obiettivi da raggiungere) che in riferimento alla capacità di utilizzo delle risorse assegnate; evidenziare, distintamente, le correlazioni di obiettivi e indicatori con i requisiti previsti dalle disposizioni normative di riferimento e richiamati nel documento che disciplina il SMVP (art 5 e art. 8 del d.lgs. n. 150/2009); estendere il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Amministrazione regionale alle agenzie strumentali regionali; differenziare, adeguatamente, la valutazione del Management dell'ente);

e) Prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'organizzazione dell'amministrazione regionale (concludere la mappatura delle aree di rischio per i diversi processi dell'attività amministrativa, al fine di non pregiudicare in tal modo l'effettiva attività di prevenzione dei rischi di corruzione; correlare, adeguatamente, il ciclo della performance con il PTPC, stante che l'obiettivo strategico connesso all'attuazione del PTPC, rappresentato nel piano della performance, è riferibile solo in parte alle misure del PTPC, e, in alcuni casi, l'ambito di applicazione dei connessi obiettivi operativi non risulta coerente con le finalità del sistema di prevenzione dei rischi di corruzione; incrementare le risorse umane e informatiche, per garantire la completa ed efficace attuazione delle disposizioni normative connesse alla prevenzione dei rischi corruttivi e alla trasparenza dell'azione amministrativa; procedere a una complessiva e riepilogativa rilevazione dei risultati realizzati sulle misure di prevenzione, che metta, puntualmente, in evidenza il collegamento di esiti e strutture coinvolte alle fasi di attuazione e agli strumenti di rilevazione contenute nelle tabelle di programmazione del PTPC, al fine di garantire l'esatta rispondenza tra programmi di prevenzione e risultati conseguiti);

*f) **Controllo di gestione** (attivare un sistema di contabilità analitica; provvedere alla predeterminazione di un budget e a prevedere degli indicatori connessi ai costi, che renda possibile effettuare una verifica della gestione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità);*

*g) **Controllo sulla qualità dei servizi e sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolazione** (implementare i controlli sulla qualità dei servizi mediante: • l'estensione a tutti i servizi erogati dall'Ente e ai propri organismi partecipati, anche attraverso l'adozione di adeguati indicatori atti a rappresentare, compiutamente, le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; • la previsione di forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi e l'attivazione di confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni; adottare idonee procedure per implementare e regolamentare, adeguatamente, i controlli sulla qualità della legislazione e sull'impatto della regolazione)*

*h) **Controllo sugli organismi partecipati** (prevedere specifiche direttive di indirizzo e coordinamento che stabiliscano, in modo strutturato ed uniforme, l'asse procedurale che definisce: a) strutture responsabili e organismi controllati; b) modalità operative articolate in precise fasi procedurali e adempimenti; c) rilevazione degli esiti in conformità alle direttive di riferimento e a criteri di uniformità e completezza, d) interventi correttivi adottati per sanare le irregolarità riscontrate e forme di comunicazione agli organi decisionali al fine di orientare le scelte strategiche; valutare la costituzione di un presidio organizzativo centralizzato, avente funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di riordino, riorganizzazione e controllo degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione. A tal riguardo, è auspicabile la costituzione di un'unica Cabina di regia per il monitoraggio dei contratti di servizio sottoscritti dalle varie articolazioni dell'amministrazione e dai suoi organismi partecipati, al fine di contenere i costi complessivamente posti a carico del bilancio regionale, anche in relazione ai costi di funzionamento di enti e società; creare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate, ed emanare specifici atti di indirizzo per la verifica della riconciliazione dei reciproci rapporti creditori e debitori; provvedere a degli interventi di razionalizzazione degli organismi partecipati conforme alle correlate disposizioni normative di cui al D.lgs. 175/2016, con riferimento all'esatta individuazione delle azioni adottate e delle modalità attuative; estendere l'attività di controllo alle società meramente partecipate);*

*i) **Controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale** (creare un sistematico e documentato sistema di controllo per la verifica annuale degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli*

enti del servizio sanitario; implementare una sistematica e documentata procedura per il tempestivo trattamento delle problematiche riscontrate dai Collegi sindacali degli enti sanitari; aggiornare, puntualmente, il documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale; verificare che non siano stati concessi accreditamenti agli erogatori privati al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (art. art. 8-quater, d.lgs. n. 502/1992);

l) Controlli sull'attuazione dei progetti del PNRR (adottare specifiche direttive operative che stabiliscano in modo strutturato ed uniforme l'asse procedurale che definisce: a) strutture responsabili; b) documentate modalità esecutive articolate in precise fasi procedurali, tenendo conto anche dei rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento; c) rilevazione degli esiti in conformità alle direttive di riferimento, rielaborati per garantire specificità e aggregazione; d) interventi correttivi adottati per sanare le irregolarità riscontrate e forme di comunicazione agli organi decisionali al fine di orientare le scelte strategiche; prevedere una omogenea metodologia in merito ai controlli interni sul PNRR, prevedendo una forma di intervento sostitutivo, nel caso di ritardo e/o inadempimento dei Dipartimenti nell'attivazione dei predetti controlli, nonché delle forme di verifica sull'adeguatezza del sistema di controllo adottato a livello di ciascun Dipartimento; prevedere l'operatività e l'interscambiabilità del sistema informativo regionale con la piattaforma nazionale, stante che i sistemi informativi non integrano, tempestivamente, i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati, oppure di consentire la rapida adozione degli interventi correttivi; valutare l'individuazione di un responsabile/referente unico per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR che garantisca alle amministrazioni centrali, titolari degli interventi a regia, l'invio, nei tempi previsti, delle informazioni sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, ai fini del monitoraggio da parte dell'Unità centrale di Audit presso il MEF, e della rendicontazione semestrale all'UE (art. 7 schema contratti CIS, allegato al D.M. 5 aprile 2022 del Ministero della salute); prevedere specifici reports, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati).

Questa Procura, nel condividere le suesposte esortazioni nonché i rilievi formulati nella relazione conclusiva approvata dalla Sezione del controllo e riproposti quali parte del referto annesso al presente giudizio, non può non sottolineare che ad un corretto funzionamento dei servizi di controllo interno consegue non soltanto la verifica dell'efficienza della gestione, ma anche il controllo sulle prospettive della

stessa, vale a dire sui piani, programmi e obiettivi strategici dell'Amministrazione, al fine di garantire che gli stessi rientrino in un quadro di coerenza con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

15) FINANZA LOCALE

Sotto il profilo delle entrate, secondo quanto emerso dall'istruttoria condotta dalle Sezioni Riunite, le voci del Rendiconto aventi riflessi diretti sulla finanza locale riguardano principalmente i seguenti capitoli del titolo 3: - il capitolo 4207, concernente i recuperi delle anticipazioni di liquidità concesse in favore dei Comuni siciliani per la continuità del servizio integrato dei rifiuti; - il capitolo 4216, inerente ai recuperi delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica, determinate dall'impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura dei costi di servizio di gestione integrata dei rifiuti; - il capitolo 5414, relativo al recupero delle anticipazioni dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti.

Nel 2021, a differenza del 2020 in cui gli stanziamenti erano pari a zero, i tre capitoli presentano cospicui stanziamenti definitivi pari a:

1. cap. 4207: 22,734 milioni di euro.

Il dato negativo che si registra è relativo alle riscossioni in conto residui che sono pari a circa 144 migliaia di euro, dato estremamente basso in relazione ai residui attivi di annualità precedenti (4,67 milioni di euro). A fronte di tale sostanziale inerzia la consistenza complessiva di residui attivi è in aumento rispetto all'anno precedente raggiungendo l'importo complessivo (di 5,262 milioni di euro).

2. cap. 4216: 2,044 milioni di euro.
3. cap. 5414: 15,858 milioni di euro.

Anche per il rendiconto in esame, come già registrato negli esercizi precedenti, i rilievi maggiori riguardano il capitolo 5414, nel quale le riscossioni in conto competenza (4,615 milioni di euro) e le esigue riscossioni in conto residui (2,985 milioni di euro) hanno implementato in modo cospicuo il rilevante ammontare dei residui attivi, per l'appunto considerevolmente incrementati rispetto al precedente esercizio (passando dagli 80,327 milioni di euro del 2020 ai 92,318 milioni di euro del 2021).

L'andamento chiaramente peggiorativo di tali movimentazioni contabili evidenzia a chiare lettere le già note difficoltà di recupero da parte della Regione dei rimborsi delle quote dei piani di rientro che i Comuni si erano impegnati a restituire entro i termini

programmati a seguito delle anticipazioni di liquidità ricevute ex legge regionale n. 9/2010.

Sotto il profilo della spesa erogata dalla Regione siciliana nel 2021 in favore degli enti locali, occorre avere riguardo alle assegnazioni agli Enti di area vasta prima, e di quelle ai Comuni dopo.

1. In relazione ai trasferimenti attribuiti agli Enti di area vasta si rileva una contrazione delle assegnazioni del contributo regionale di parte corrente per il funzionamento delle 3 Città Metropolitane, che, nell'esercizio 2021, è stato pari a 51,318 milioni di euro, a fronte dell'analogha voce del 2020 che aveva registrato il valore di 53,163 milioni di euro (diminuzione del 3,5%). Si registra, altresì, una contrazione delle assegnazioni al Fondo per garantire la quota complementare a carico dei Liberi Consorzi Comunali, alla data del 31.12.2015, per la proroga e la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, che presenta nel 2021 un importo impegnato pari a 3,28 milioni di euro, con una riduzione dell'8,8% rispetto all'importo impegnato nel 2020 (3,6 milioni di euro).

In riferimento, inoltre, ai contributi agli investimenti per la manutenzione straordinaria di strade e scuole il riparto della complessiva somma di 540 milioni di euro, discendenti dall'Accordo stipulato dalla Regione con lo Stato, alle città metropolitane e ai liberi consorzi, predisposto nel 2019 ha trovato concreta attuazione soltanto a partire dal 2021. Infatti, con provvedimento assessoriale del 2020 sono state individuate le modalità per la programmazione, presentazione e rendicontazione degli interventi; nel 2021 sono stati approvati i programmi per l'annualità 2020 e, contestualmente, sono state impegnate e liquidate le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi proposti dagli Enti locali beneficiari. Tuttavia, entro l'esercizio 2021, sono stati erogati soltanto 1,903 milioni di euro, pari al 17,2% dell'intero importo impegnato (11,036 milioni di euro). La rimanente cospicua quota di risorse è stata erogata alla fine dell'esercizio successivo.

Dall'istruttoria condotta emergerebbe l'incapacità della Regione di supportare gli enti in questione in questa nevralgica voce di spesa, a discapito sostanzialmente delle condizioni di vita e di sicurezza degli stessi cittadini siciliani.

Poi, in merito alla questione del concorso finanziario statale, nel 2021 il contributo a favore dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione siciliana è stato implementato rispetto a quello erogato nel 2020: passando da 80 a 90 milioni di euro; la quota aggiuntiva del contributo è ripartita tra gli enti in proporzione alle quote che spettavano a ciascun ente per il 2020.

2. In relazione ai trasferimenti attribuiti ai Comuni va subito premesso che questi costituiscono la principale fonte di finanziamento a supporto delle funzioni proprie degli enti locali. In generale, i dati relativi ai trasferimenti di parte corrente previsti per i Comuni nell'esercizio finanziario 2021 di cui al capitolo 191301 rivelano un decremento dello stanziamento (poco più di 320 milioni di euro) rispetto all'esercizio precedente (ove era pari a 333 milioni di euro); si badi che trattasi di un capitolo di spesa che ricomprende numerosi trasferimenti erogati ai Comuni. In merito al capitolo 191313 relativo ai contributi per i Comuni che attivano procedure di riequilibrio economico-finanziario, le Sezioni Riunite pur ritenendo condivisibile la scelta di incrementare lo stanziamento (9,307 milioni di euro, circa 1 milione in più rispetto al 2020), rilevano l'assoluta necessità di migliorare l'efficienza della spesa (nel corso del 2021 sono stati impegnati e liquidati soltanto 886.910,13 euro). In altri termini, considerato il rilevante fenomeno degli enti locali che hanno avviato procedure di risanamento anche nell'esercizio in esame, si auspica che un'erogazione maggiormente tempestiva dei fondi possa incentivare e, dunque, supportare i Comuni nel recupero della situazione di grave criticità finanziaria che li interessa. Sotto altro profilo, se risulta importante il dato tendente alla flessione della consistenza numerica del personale precario, dovuto agli effetti delle norme introdotte dal legislatore regionale al fine di incentivare la definizione delle procedure di stabilizzazione, ancora significativi risultano i trasferimenti erogati (pari a 175,45 milioni di euro) per finanziare le spese per il personale precario, ricompresi nel capitolo 191310.

Ulteriore capitolo di spesa con effetti non trascurabili sulla finanza locale è il capitolo 243311, volto a finanziare il ripianamento dei debiti relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti: qualche perplessità suscita l'assenza di stanziamenti, impegni e pagamenti in conto competenza, mentre risulta, al 31 dicembre 2021, immutato il rilevante importo di residui passivi pari a 40,044 milioni di euro; la permanenza di tali

residui, già presenti nell'anno precedente, non fa che confermare il dato negativo emerso nel 2020. Non può essere sottaciuta la criticità della suddetta situazione di "sostanziale blocco" delle erogazioni, determinata dal ritardo, ovvero, talvolta, dal mancato rimborso da parte dei Comuni beneficiari delle rate relative alle quote di contributo ricevute. Infine, dall'analisi del prospetto dei Comuni siciliani che hanno fruito delle assegnazioni operate con risorse extraregionali, di cui al Fondo perequativo degli Enti locali, emerge che, a fronte dell'assegnazione complessiva di 118,5 milioni di euro, le erogazioni per l'annualità 2021 sono state effettuate nel 2022 e sono pari a euro 23.198.342,37, mentre nel corso del 2021 sono stati effettuati soltanto i pagamenti sui residui provenienti dalle assegnazioni per il 2020.

Le Sezioni Riunite hanno rappresentato, infine, che la critica situazione in cui versano numerosi Enti locali emerge, oltre che dalle problematiche connesse al finanziamento dei servizi da rendere alla cittadinanza, anche da irregolarità contabili e disfunzioni gestionali che sono emerse nel corso delle attività ispettive espletate dalle autorità competenti. In particolare, nel corso del 2021, nove Comuni sono stati oggetto di verifiche amministrativo-contabili da parte dei Servizi ispettivi del MEF e numerose criticità segnalate non risultano ancora superate. Anche l'Assessorato delle Autonomie locali ha condotto attività ispettiva su 17 Enti locali e su 5 Unioni di comuni. Tra i principali motivi che hanno determinato l'esigenza di avviare un'attività ispettiva si evidenziano: presunte irregolarità su assunzioni ex art. 110 T.U.E.L.; presunte irregolarità nelle procedure di assunzione dei dipendenti; verifica dell'effettiva situazione di crisi finanziaria e della capacità di riscossione dell'Ente; accertamento sulla sussistenza dello stato di dissesto; accertamento su presunte gravi irregolarità contabili nei bilanci.

Un ulteriore elemento che conferma la condizione di difficoltà degli enti locali è emerso a seguito della ricognizione di quelli inadempienti rispettivamente all'approvazione dei documenti contabili. L'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, intestatario dell'attività sostitutiva sugli organi degli Enti locali, ha nominato i commissari regionali per i 157 Enti inadempienti all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e per i 198 Enti inadempienti all'approvazione del rendiconto 2020.

L'Amministrazione, con la memoria per il contraddittorio del 13 novembre 2023, conferma quanto già rappresentato dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di fatto

evidenziando, in particolare per il capitolo di entrata della Regione 5414, le difficoltà dei Comuni di versare le rate già in scadenza; nel contempo, prospetta un Tavolo tecnico con il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e con la Ragioneria Generale della Regione per il recupero delle rate insolute tramite trattenute a valere sulle risorse da trasferire ai Comuni.

Il PM rinvia alla parte sulla gestione delle entrate per quanto riguarda i consistenti residui attivi sul capitolo 5414. In relazione alle altre criticità rilevate dalle Sezioni Riunite non sono state offerte valide argomentazioni idonee a far ritenere superati i rilievi mossi.

RICHIESTE CONCLUSIVE

Per il conto del bilancio

A) Vista l'Ordinanza n. 5/2023/SS.RR./PARI, con la quale sono state convocate le Sezioni Riunite della Corte dei conti per il giorno 13 novembre 2023, per l'udienza di pre-parifica, al fine di instaurare il contraddittorio con la Regione siciliana e la Procura sulle bozze delle relazioni istruttorie trasmesse con l'ordinanza n. 4/2023/SS.RR./PARI del 17 ottobre 2023

Viste le difese prodotte dalla Regione e confermate nell'udienza di pre-parifica del 13 novembre 2023, questa Procura chiede di dichiarare:

l'irregolarità del capitolo di spesa 476521 per il complessivo importo di 88.940.374,03;

irregolari le variazioni sulle previsioni definitive di bilancio adottate con i decreti del Ragioniere generale n. 183 del 17 marzo 2022, n. 916 del 30 giugno 2022 e n. 2186 del 20 dicembre 2022.

Con riguardo al ripiano del disavanzo:

- l'irregolarità dei capitoli di spesa 4, 6, 14 e 15 con rideterminazione degli stanziamenti;
- inoltre, chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, e dell'art. 5 della legge regionale n.30 del 2021 e conseguentemente di sospendere il giudizio;
- in subordine, chiede di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, nel testo vigente *ratione temporis*, dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 30 e dell'art. 110, commi 3, 6 e 9, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9; questione che, qualora accolta, determinerà il compiuto ricalcolo delle quote da recuperare.

Con riguardo ai fondi accantonati:

- l'irregolarità del fondo perdite società partecipate da rideterminare in euro 18.327380,11;

- l'irregolarità dell'intero fondo contenzioso;
- l'irregolarità del fondo accantonamento residui perenti.

Con riguardo alla parte vincolata e destinata:

- l'irregolarità della parte vincolata (lett. C) da ricalcolare in aumento in euro 8.433.391,44 per l'indebita sottrazione di accantonamenti a FCDE;
- l'irregolarità della quota "altri vincoli" da rettificare in diminuzione dell'importo di euro 375.823.190,00 per l'eliminazione del vincolo mantenuto in assenza dei presupposti di legge;
- l'irregolarità del capitolo di entrata 4919 relativamente al residuo attivo vetusto di euro 6.943.097,69 che presenta gravi indizi di inesigibilità;

Con riguardo alla gestione delle entrate:

- l'irregolarità del residuo attivo registrato sul capitolo 1815 per l'importo di euro 73.889,32;
- l'irregolarità del residuo attivo registrato sul capitolo 2614 per l'importo di euro 86.446,24;
- l'irregolarità del residuo attivo registrato sul capitolo 5414 per l'importo di euro 2.664.767,30;
- l'irregolarità del capitolo 219202 nella misura in cui non registra la spesa di euro 72.841.720,80;
- l'irregolarità del capitolo 219205 nella misura in cui non registra la spesa di euro 394.003,54;
- l'irregolarità del capitolo 1200 nella misura in cui non registra l'entrata di euro 72.841.720,80;
- l'irregolarità del capitolo 1400 nella misura in cui non registra l'entrata di euro 394.003,54.

Con riguardo alla legislazione di spesa e i mezzi di copertura:

- l'irregolarità del capitolo 313728 per gli impegni e corrispondenti pagamenti per il complessivo di euro 107.267,40, nella misura e nei limiti delle spese sostenute in applicazione dell'art. 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 84 2023;

- l'irregolarità della voce relativa al Fondo pluriennale vincolato iscritta sul Capitolo 150521 per l'importo di euro 2.474.643,56 collegata ad un impegno di spesa fondato sull'**art. 1 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 28** dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 155 del 2022, nonché, la conseguente irregolarità del prospetto del FPV.

Con riguardo al sistema sanitario regionale:

- l'irregolarità degli impegni e dei corrispondenti pagamenti registrati sui capitoli 214918 e 900023 per i complessivi importi di euro 25.533.032,49 (rata di rimborso del prestito originario contratto con il MEF) e di euro 22.315.895,42 (rata di rimborso del prestito contratto con CC.DD.PP) per l'indebita copertura a carico del Fondo Sanitario;
- l'irregolarità del capitolo di spesa 413416 non inserito nel perimetro sanitario pur avendo le relative somme specifiche finalità sanitarie;
- l'irregolarità dell'assegnazione delle somme per legge all'ARPA a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale in attesa dell'esito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 10, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

B) Vista la Deliberazione della Sezione di controllo, n. 270/2023/GEST del 14 settembre 2023, adottata all'esito della verifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021, questa Procura Generale chiede di dichiarare irregolari le seguenti partite:

ENTRATE - RESIDUI ATTIVI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Capitolo 7489 *“Contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 e del disciplinare tipo di cui ai decreti dell'assessore all'industria”*

Accertamento n. 183/2021 - D.D.G. n. 127 del 6.4.2017

Residuo attivo di euro 893.600,65

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo 7199 *“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali”*

Accertamento n. 2498/2018 – D.D.G. n. 838 del 30.5.2018

Residuo attivo di euro 55.385,55

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo 7199 *“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali”*

Accertamento n. 1318/2021 – D.D.S. n. 1639 del 8.9.2021

Residuo attivo di euro 1.236.364,39 (irregolarità concernente l'accertamento dell'importo di euro 1.135.820,44 con imputazione alla competenza dell'esercizio 2021)

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Capitolo 2602 *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche”*

Accertamento n. 1175/2019 – D.D.G. n. 1435 del 23.11.2018

Residuo attivo di euro 75.060,50

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Capitolo n. 7478 *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per la realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture viarie legate al miglioramento dei sistemi di trasporto”*

Accertamento n. 601/2019 – D.D.G. n. 3536 del 28.11.2018

Residuo attivo di euro 1.335.295,46

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Capitolo n. 7479 *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione”*

Accertamento n. 1357/2020 – D.D.G. n. 2047 del 23.7.2018

Residuo attivo di euro 165.780,00 (irregolare per euro 69.723,73)

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Capitolo n. 7479 *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione”*

Accertamento n. 853/2021 - D.D.G. n. 1383 del 29.6.2017

Residuo attivo di euro 305.328,56 (irregolare per euro 23.097,92)

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Capitolo n. 7479 *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione”*

Accertamento n. 686/2021 - D.D.G. n. 205 del 4.3.2019

Residuo attivo di euro 270.852,37

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Capitolo n. 7479 *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei Comuni della Regione”*

Accertamento n. 846/2021 - D.D.G. n. 1531 del 14.7.2017

Residuo attivo di euro 51.626,96

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Capitolo n. 7782 *“Assegnazione per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione siciliana”*

Accertamento n. 1152/2021 - D.D.G. n. 514 del 30.6.2020

Residuo attivo di euro 74.303,54 (irregolare per euro 4.060,13)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Capitolo 5019 *“Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020”*

Accertamento n. 397/2021 – D.D.G. n. 727 del 30.12.2015

Residuo attivo di euro 114.147.830,08 (irregolare per euro 30.151.920,44)

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Capitolo 5019 *“Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020”*

Accertamento n. 289/2020 – D.R.A. n. 590 del 31.10.2019

Residuo attivo di euro 224.098,13 (irregolare per euro 10.559,36)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Capitolo 7239 *“Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese”*

Accertamento n. 43890/2021 – D.D.G. n. 1041 del 16.12.2021

Residuo attivo di euro 68.573.105,83 (irregolarità concernente l’accertamento dell’importo di euro 68.573.105,83 con imputazione alla competenza dell’esercizio 2021)

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL’IMPIEGO, DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Capitolo 1784 *“Sanzioni amministrative irrogate dagli Ispettorati provinciali del lavoro a seguito di attività ispettiva”*

Accertamento n. 4508/2021 – D.R.S. n. 2625 del 13.7.2021

Residuo attivo di euro 69.030,00 (irregolarità concernente l’accertamento dell’importo di euro 69.030,00 con imputazione alla competenza dell’esercizio 2021)

SPESE - RESIDUI PASSIVI

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Capitolo n.373365 *"Finanziamento di interventi di formazione specialistica rivolti a giovani medici siciliani e borse di studio di dottorati di ricerca incrementali per gli atenei siciliani, anno 2021"*

RESIDUO: 55.120,99 IMPEGNO N. 5 PROVVEDIMENTO: DDG n. 6242 del 31/10/2019

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo n. 872803 *"Contributi in conto interessi sui mutui contratti per lo sviluppo, la razionalizzazione, l'adeguamento, l'ammodernamento e l'informatizzazione di strutture turistiche e ricettive (ex. Cap. 87520)"*

ANNO: 2016 IMPORTO RESIDUO da MANTENERE: 66.416,36 IMPEGNO N. 1
PROVVEDIMENTO: DD 3051 del 24 nov. 2010

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo n. 742875 *"Interventi nell'ambito dell'azione 3.5.1_01 e 3.5.1_02 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020"*

ANNO: 2020 IMPORTO RESIDUO da MANTENERE: 51.850,00 IMPEGNO N. 2079
PROVVEDIMENTO: DD 2321 del 16 lug. 2019

DIPARTIMENTO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Capitolo n. 652410 *"Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 Azione 4.1.1. del P.O. FESR Sicilia 2014-2020"*

ANNO 2019 IMPORTO RESIDUO da MANTENERE: 773.500,00 IMPEGNO N. 64
PROVVEDIMENTO: DD 801 del 26 sett. 2018

DIPARTIMENTO ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Capitolo n. 652410 *"Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 Azione 4.1.1. del P.O. FESR Sicilia 2014-2020"*

ANNO: 2019 IMPORTO RESIDUO da MANTENERE: 694.012,50 IMPEGNO N. 73
PROVVEDIMENTO: DD 229 del 13 marzo 2019

DIPARTIMENTO ENERGIA

Capitolo n. 652804 *“Contributi agli investimenti ad altre imprese per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 azione 4.2.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020”*

ANNO 2019 RESIDUO: 260.559,32 IMPEGNO N. 8 PROVVEDIMENTO: D.D.G. n. 1410 dell’11.11.2019

DIPARTIMENTO ENERGIA

Capitolo n. 652410 *“Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020”*

ANNO 2019 RESIDUO: 191.149, 74 IMPEGNO N. 42 PROVVEDIMENTO: D.D.G. n. 1012 del 16 novembre 2018

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL’IMPIEGO, DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

Capitolo n. 313324 *“Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione di interventi previsti dal PO per la promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020”*

ANNO: 2019 RESIDUO: 98.303,69 IMPEGNO N. 536 PROVVEDIMENTO: D.D.G. n. 3091 del 27 settembre 2019

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL’IMPIEGO, DELL’ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

Capitolo n. 313324 *“Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione di interventi previsti dal PO per la promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020”*

ANNO 2020 RESIDUO: 88.182,00 IMPEGNO N. 205 PROVVEDIMENTO: D.D.G. n. 625 del 17 febbraio 2020

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Capitolo n. 313324 *"Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione di interventi previsti dal PO per la promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale"* Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020"

ANNO: 2020 RESIDUO: 73.671,42 IMPEGNO N. 707 PROVVEDIMENTO: D.D.G. n. 4717 del 18 dicembre 2019

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Capitolo n. 313324 *"Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione di interventi previsti dal PO per la promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale"* Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020"

ANNO 2019 RESIDUO: 58.659,48 IMPEGNO N. 527 PROVVEDIMENTO: D.D.G. n. 3080 del 27 settembre 2019

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Capitolo n. 313324 *"Cantieri di lavoro PAC-POC 2014/2019"*

ANNO 2019 RESIDUO: 54.194,82 IMPEGNO N. 521 PROVVEDIMENTO: DD 2993 DEL 19 settembre 2019

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Capitolo n. 313324 *"Cantieri di lavoro PAC-POC 2014/2019"*

ANNO 2019 RESIDUO: 53.997,05 IMPEGNO N. 507 PROVVEDIMENTO: DD 2869 del 13.09.2019

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DEL DIRITTO ALLO STUDIO Capitolo n. 773907 *"Finanziamento dei beneficiari pubblici tra cui le Istituzioni scolastiche di cui agli Avvisi pubblici del PO FSE Sicilia 2007/2013"*

ANNO 2020 RESIDUO: 147.114,69 IMPEGNO N. 5 PROVVEDIMENTO: DD 2143 del 24 marzo 2017

DIPARTIMENTO DELLA AGRICOLTURA

Capitolo n. 147306 *"Contributo annuo ad integrazione del Bilancio dell'Istituto regionale della Vite e del Vino"*

ANNO 2019 RESIDUO: 433.965,49 IMPEGNO N. 2 PROVVEDIMENTO: RS 4523 del 17.12.2019

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

1. Capitolo 516066 *"Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina"*

Impegno n. 2/2021 - DD n. 986 del 28 dicembre 2021

Residuo passivo di euro 176.192,78.

2. Capitolo 516071 *"Interventi previsti dal piano di azione e coesione (pac) - piano di salvaguardia - relativi all'obiettivo operativo 2.3.1 del programma operativo regionale fesr 2007-2013"*

Impegno n. 22/2017 - DD n. 1372 del 27 dicembre 2017

Residuo passivo di euro 61.293,43.

UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

Capitolo 215724 *"Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa Spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate, nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa"*

Impegno n. 45/2021 - DD n. 114 del 30 dicembre 2021

Residuo passivo di euro 114.164,26.

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,
DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Capitolo 313324 *“Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti dal programma operativo per la "promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale". piano di azione e coesione (programma operativo complementare - poc) 2014-2020”*

Impegno n. 14/2021 – DD n. 4914 del 21 dicembre 2021

Residuo passivo di euro 762.729,41 (irregolare per euro 684.018,34).

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI
TRASPORTI

1. Capitolo 672490 *“Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - per interventi nelle aree di crisi complessa (Gela) e per gli interventi nelle aree di Licata. (per residui trasferiti dai capitoli 742422 e 742423)”*

Impegno n. 7424231/2018 – DD n. 1527 del 30 giugno 2017

Residuo passivo di euro 382.890,72.

2. Capitolo 672471 *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di realizzazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture viarie legate al miglioramento dei sistemi di trasporto”*

Impegno n. 101/2019 – DD n. 3373 del 21 dicembre 2017

Residuo passivo di euro 130.736,24.

3. Capitolo 673305 *“Contributi in conto interessi per interventi di edilizia agevolata e convenzionata”*

Impegno n. 83/2020 – RS n. 3062 dell'8 novembre 2011

Residuo passivo di euro 56.000,20.

4. Capitolo 476521 *“Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale. (ex cap. 478104)”*

Impegno n. 2/2015 – RS n. 556 del 18 marzo 2015

Residuo passivo di euro 55.132,63 (irregolare per euro 37.777,64).

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

1. Capitolo 443312 *“Trasferimenti a enti locali per provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo ed idrico ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.”*

Impegno n. 1/2021 – RA n. 1801 del 14 dicembre 2021

Residuo passivo di euro 399.600,09.

2. Capitolo 442505 *“Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori. (spese obbligatorie)”*

Impegno n. 28/2018 – RA n. 1128 del 28 dicembre 2018

Residuo passivo di euro 61.410,97.

COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Capitolo 150556 *“Spese di manutenzione ordinaria e riparazione per l'attività aib (parte ex cap. 150514)”*

Impegno n. 74/2021 – RS n. 2821 del 17 novembre 2021

Residuo passivo di euro 76.698,01.

Per lo stato patrimoniale e il conto economico:

- l'irregolarità dello stato patrimoniale;
- l'irregolarità del conto economico.

P.Q.M.

Il sottoscritto Pubblico Ministero, concludendo,

C H I E D E

che le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana, nel presente giudizio di parificazione a norma dell'art. 40 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, vogliano:

- **parificare il Conto del bilancio con le eccezioni sopra indicate e con quelle che vorranno ritenere codeste Sezioni Riunite;**

- sollevare la questione di legittimità costituzionale con riguardo al ripiano del disavanzo come sopra indicato e, di conseguenza, sospendere il giudizio; in subordine sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel decorso giudizio di parificazione per l'esercizio 2020;
- non parificare lo stato patrimoniale e il conto economico.

Palermo, 22 novembre 2023

Il Pubblico Ministero

Presidente di Sezione Maria R. A. Aronica

INDICE

PREMESSA	da pag. 1 a 8
1. RISULTANZE GENERALI DEL RENDICONTO	da pag. 9 a 29
2. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE VINCOLATA E DESTINATA	da pag. 30 a 38
2.1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	da pag. 39 a 42
2.2 FONDO ACCANTONAMENTO PER RESIDUI PERENTI	da pag. 43 a 53
2.3 FONDO PERDITE SOCIETA'PARTECIPATE	da pag. 54 a 57
2.4 FONDO CONTENZIOSO	da pag. 58 a 61
2.5 DEBITI FUORI BILANCIO	da pag. 62 a 64
3. GESTIONE DELLE ENTRATE	da pag. 65 a 77
4. ANDAMENTO DELLA SPESA	da pag. 78 a 89
5. INDEBITAMENTO	da pag. 90 a 92
6. SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	da pag. 93 a 99
7. STATO PATRIMONIALE	da pag. 100 a 101
8. CONTO ECONOMICO	da pag. 102 a 104
9. LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA	da pag. 105 a 108
10. SISTEMA SANITARIO REGIONALE	da pag. 109 a 124
11. SPESA PER IL PERSONALE	da pag. 125 a 127
12. SPESA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE	da pag. 128 a 134
13. GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI	da pag. 135 a 142
14. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	da pag. 143 a 147
15. FINANZA LOCALE	da pag. 148 a 152

